SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

225ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 1° MARZO 1989

Presidenza del presidente SPADOLINI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Variazioni 3

DISEGNI DI LEGGE:

Discussione e approvazione:

«Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane» **(1538)** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*:

PRESIDENTE 40
TEDESCO TATÒ *(PCI)* 4
FONTANA Alessandro *(DC)* 5
CABRAS *(DC), relatore* 6
MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento* 8
MISSERVILLE *(MSI-DN)* 35
* GUIZZI *(PSI)* ..... *Pag* 36
STRIK LIEVERS *(Fed. Eur. Ecol.)* 37
ULIANICH *(Sin. Ind.)* 39
* SPADACCIA *(Fed. Eur. Ecol.)* 39

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE 41

DISEGNI DI LEGGE:

Seguito della discussione e approvazione:

«Differimento del termine per la delega al Governo ad emanare norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi» **(1489-B)** *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*:

BERTOLDI *(PCI)* 42

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

Discussione e approvazione di questione pregiudiziale:

«Conversione in legge del decreto-legge 3 febbraio 1989, n. 29, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1» **(1570):**

COVI *(PRI), relatore* ..... *Pag.* 44
CORRENTI *(PCI)* 45
CORLEONE *(Fed. Eur. Ecol.)* 46

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 46

DISEGNI DI LEGGE

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1493-B:

PRESIDENTE 46

Discussione e approvazione con modificazioni:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 548, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno» **(1493-B)** *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ex articolo 120 del Regolamento) (Relazione orale):*

* TOTH *(DC), relatore* 47, 54, 69
VECCHI *(PCI)* 49, 70
NIEDDU *(DC)* 52
* CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 55, 69
FLORINO *(MSI-DN)* 70

Votazione nominale con scrutinio simultaneo 72

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 MARZO 1989 ..... *Pag.* 73

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 74
Assegnazione 74
Presentazione di relazioni 75
Approvazione da parte di Commissioni permanenti 75
Richiesta di parere 75

GOVERNO

Trasmissione di documenti 75

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 76

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 76

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 77
Apposizione di nuove firme ad interrogazioni 106
Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 106

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Barca, Bo, Boffa, Evangelisti, Granelli, Leone, Pasquino, Pinna, Rumor, Vecchietti, Visconti, Zaccagnini.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, informo che, aderendo alle sollecitazioni che sono state formulate ieri, il Governo risponderà nella seduta pomeridiana di domani alle interrogazioni ed alle interpellanze presentate sul caso dello scrittore Salman Rushdie e sulle condizioni dell'opposizione politica in Iran.

Informo inoltre che, in accoglimento delle richieste avanzate in sede di Conferenza dei Capigruppo, d'intesa con il Ministro per i rapporti con il Parlamento, resta stabilito che la mozione n. 44 del senatore Libertini circa le Ferrovie dello Stato verrà discussa nella seduta antimeridiana di giovedì 16 marzo.

Se non ci sono osservazioni, il calendario dei lavori del Senato risulta quindi integrato con gli argomenti indicati.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane» (1538) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane», già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Tedesco Tatò. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi la convergenza ampia con cui il Senato si accinge ad approvare il disegno di legge che ratifica l'intesa intercorsa tra il Governo e l'Unione delle comunità israelitiche, firmata il 27 febbraio 1987 (c'è stato un ritardo ancora una volta, ma ormai siamo alla tappa finale), è tanto più significativa in quanto si verifica in una situazione politica per altri versi piena di asprezza e di difficoltà.

Non voglio che lei, signor Presidente, mi richiami al tema e quindi non mi soffermo su molti problemi o sul voto che è stato espresso dall'altro ramo del Parlamento questa mattina, fatti che meriterebbero ulteriori riflessioni, perchè non è questa la sede. Ma ho voluto ugualmente ricordare la situazione complessiva per rilevare che la convergenza verificatasi su questa materia è determinata dallo spessore dell'intesa e dal valore, specifico e generale, che essa assume.

Infatti, l'intesa tra lo Stato italiano e le comunità ebraiche (voglio per inciso dire che giudico di grande valore culturale e storico che, su richiesta delle stesse comunità, sia stata in tal senso modificata la titolazione del provvedimento rispetto a quella originaria) è un nuovo passo, per molti versi nodale e decisivo, in quella generale politica di passaggio dal vecchio regime dei culti ammessi, e quindi della tolleranza, ad un nuovo regime di riconoscimento e di sanzione di libertà religiosa ed associativa. Queste norme hanno dunque un significato generale ed importante.

Vi è poi una ragione specifica di importanza, che tutti, a partire dal relatore, abbiamo, nell'altro ramo del Parlamento e nella Commissione affari costituzionali del Senato, sottolineato. Questa intesa suona senza dubbio come una riparazione di torti gravi di un passato più lontano. Ogni volta che giriamo per le nostre città vediamo i ghetti, adesso luoghi di cultura, di tradizione e di arte, pensiamo a quante sofferenze vi si sono vissute e ci rendiamo conto di come lontane siano le radici dei torti subiti dalle comunità ebraiche. Le più recenti lapidi dei caduti e dei deportati, di coloro che hanno pagato un prezzo così grave alla intolleranza e alla repressione della libertà, ci dicono che con questo provvedimento noi ripariamo a gravi torti, e finalmente. Credo si possa dire che con questo provvedimento l'intera comunità nazionale assume degli impegni precisi ed innovativi nei confronti delle comunità ebraiche: mi riferisco al fatto che non solo sono pienamente riconosciute le libertà religiose per le comunità ebraiche, ma sono riconosciute con disposizioni significative di valorizzazione dell'ordinamento le libertà associative, i diritti specifici quali il riposo sabbatico e si introducono norme di grande rilievo quanto alla libertà e alla autonomia nel campo dell'istruzione.

È questa la ragione del nostro consenso convinto, che suona anche come un impegno da parte nostra a contribuire e ad operare per la piena, concreta e coerente attuazione di questa intesa, oltrechè per la sua approvazione.

L'intesa enfatizza anche questioni che vanno oltre lo stesso doveroso riconoscimento dei diritti delle comunità ebraiche: penso in primo luogo alla situazione relativa alla libertà dell'istruzione nel campo religioso. Ringrazio il relatore di aver voluto ricordare nella relazione come al momento della

firma il Presidente delle comunità ebraiche italiane ha dichiarato che tutti gli insegnamenti religiosi nelle scuole pubbliche, ad avviso delle comunità, sono facoltativi e devono essere collocati in ore aggiuntive rispetto all'orario delle lezioni, e ha richiesto di evitare nelle scuole materne esperienze didattiche capaci di ingenerare il senso di una differenziazione per motivi religiosi. Affermazioni queste di grande civiltà, che credo dovrebbero far riflettere noi tutti e, se me lo consente l'onorevole Ministro, il Governo in particolare, sul fatto che urge una regolamentazione adeguata la cui esigenza – già presente al momento della stipula del Concordato – è rafforzata dal fatto che ormai vi è un gruppo di intese molto ricco, da quella con la Tavola valdese a quella con la Chiesa avventista del 7° giorno, fino a quella con le assemblee di Dio e ora con le comunità ebraiche, che impongono una considerazione adeguata su tutta la materia e sulla organizzazione della istruzione religiosa nella scuola, ivi compresa la facoltà di non avvalersene, come anche qui è riconosciuto.

Anche se è superfluo sottolinearlo, voglio affermare che se non vi è una tempestiva e organica applicazione di queste norme, si indeboliscono gli stessi presupposti pattizi; pertanto la corretta applicazione di queste norme presuppone e in un certo senso stimola la verifica dell'attuazione di tutte le norme pattizie con le varie comunità religiose. Per questi motivi il nostro impegno di oggi ha anche una rilevanza che va oltre la stessa sanzione della intesa con la comunità ebraica.

Voglio concludere dicendo che ancora una volta, come già in occasione della ratifica delle precedenti intese, si evidenzia la necessità di completare pienamente l'attuazione dell'articolo 8 della Costituzione, prevedendo garanzie per quei riti non ancora coperti da intese, e di stabilire una pari dignità, quale che sia la confessione religiosa, per tutti gli italiani.

Per queste ragioni, onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, riteniamo questa intesa di grande valore politico, culturale e storico e ci accingiamo a votare convintamente a favore del disegno di legge al nostro esame (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Alessandro Fontana . Ne ha facoltà.

FONTANA ALESSANDRO. Signor Presidente, colleghi, a nome della Democrazia cristiana anche io debbo esprimere l'adesione piena e convinta all'approvazione delle norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle comunità ebraiche italiane. Una convinzione che si ricava soprattutto da una considerazione più vasta: con questo atto lo Stato, il Governo e il Parlamento italiani manifestano con coerenza una precisa linea di politica ecclesiastica che per il passato poteva sembrare rivolta come atto di privilegio soltanto nei confronti della religione più diffusa del nostro paese e che, invece, con il nuovo Concordato rappresenta un atteggiamento imparziale nei confronti di tutte le realtà religiose presenti e organizzate, per storia e per tradizione, nel nostro paese.

Questa è la prima fondamentale motivazione. Infatti riteniamo che non vi è possibilità di libertà religiosa se non nel contesto di tutte le libertà; così come non è possibile attuare le altre libertà senza la promozione piena, sincera e concreta della libertà religiosa.

Questo provvedimento quindi si iscrive in una grande tradizione della cultura politica italiana che vede accomunate tutte le grandi correnti ideali del nostro paese ed attua uno dei cardini fondamentali della nostra Costituzione.

Ma vi è qualcosa di più, a nostro avviso, nell'atto che veniamo compiendo. La libertà religiosa per noi democratici cristiani (e penso per tutti i colleghi presenti) non è soltanto un atto di riconoscimento formale, per il semplice fatto che tale riconoscimento è iscritto nell'articolo 8 della Costituzione in relazione alle religioni diverse da quella cattolica: la libertà religiosa esiste anche in quanto vi è l'articolo 3 della Costituzione (la nostra *Magna Charta*) che afferma con precisione che tutti i cittadini sono uguali e liberi di fronte alla legge, senza discriminazioni di razza, di religione, di classe. Inoltre, stabilisce che la Repubblica tende a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono l'esercizio di tali libertà. Se dunque è vero che l'articolo 8 va sostenuto con lo spirito dell'articolo 3 della Costituzione, la libertà religiosa può essere difesa nella misura in cui vengano agevolate ed aiutate da parte della comunità nazionale l'azione, le attività e tutto ciò che di fatto garantisce, non dico la sopravvivenza, ma la diffusione e lo sviluppo delle comunità religiose. È quanto cerca di fare il disegno di legge che andiamo ad approvare.

Per concludere, vorrei aggiungere che con quest'atto l'Italia, il popolo italiano, compie un gesto di riparazione solenne rispetto ad un atteggiamento che nel passato ha visto martoriate le comunità israelitiche e che certo non rappresenta una pagina gloriosa della nostra storia. Sono convinto – e mi rivolgo a lei, Presidente, che è anche un illustre storico – che non dobbiamo rimuovere il passato, ma dobbiamo storicizzarlo, dobbiamo andare a vedere con grande serietà perchè, in un paese che pure si riteneva civile, siano potute capitare certe cose, abbiano potuto manifestarsi certi atteggiamenti. Storicizzare è anche l'unico modo per liberarci dal passato e da quelli che sono stati e possono ancora diventare dei pericoli per la sopravvivenza non solo delle fedi religiose, ma della libertà e della democrazia nel nostro paese.

Queste sono le ragioni per le quali la Democrazia cristiana aderisce con convinzione – come ho detto – a questo atto che anche il Senato sta compiendo con la ratifica e l'approvazione delle norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato italiano e l'Unione delle comunità ebraiche italiane. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

CABRAS, *relatore*. Signor Presidente, colleghi senatori, come è stato rilevato nel corso del dibattito, questa regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle comunità ebraiche italiane è un atto di grande significato politico, anzitutto perchè vi è un elemento riferibile alla memoria storica. È importante ricordare esperienze drammatiche, anche se lontane, del nostro paese; è importante ricordarle quando le condizioni della convivenza civile sono radicalmente mutate. Un paese, come ha accennato il senatore Fontana poc'anzi, tesse la storia del suo avvenire anche saldandola alle memorie delle esperienze passate per non ripetere errori, per una diversa scelta di valori civili.

Vi è un elemento, richiamato dal senatore Tedesco Tatò, di riparazione doverosa di cui siamo convinti, che è coerente con la tradizione dell'Italia democratica, dell'Italia repubblicana che assume un atteggiamento radicalmente alternativo nei confronti del passato. Come è giusto, in queste norme di regolamentazione vi sono anche delle specificità che rendono diverso questo disegno di legge da quelli che abbiamo esaminato a proposito di altre confessioni religiose e di altri movimenti religiosi. Viene cioè accolta integralmente la specificità che è propria delle singole confessioni.

La validità dell'attuazione delle norme contenute nell'articolo 8 sta nel non predisporre un modello unico e chiedere un'omologazione da parte dei movimenti religiosi, ma di farsi carico delle differenze e delle diversità e di dar loro anche una sanzione giuridica: questo è il modo migliore per rispettare e garantire la libertà di culto e le sue manifestazioni.

È stato ricordato anche il riferimento all'istruzione religiosa. Il modo in cui è stato regolamentato questo aspetto della materia mi sembra sia conforme alle indicazioni riferibili all'ordinamento generale. Rispetto ad una differente valutazione del Presidente delle comunità ebraiche, il Presidente del Consiglio dell'epoca non a caso fece presente che la materia dell'insegnamento della religione nella scuola è giustamente disciplinata dall'ordinamento generale e che intese pattizie e bilaterali non possono contravvenirvi. Non c'è dubbio che tale materia può essere arricchita anche in base all'esperienza che stiamo consumando nel nostro paese; ciò non può accadere nell'ambito di una singola regolamentazione, ma solo nell'ambito della legge generale che disciplina la specifica materia.

Vorrei sottolineare un'innovazione importante e particolare: il riconoscimento fatto dall'articolo 18 del testo di legge alle comunità ebraiche come formazioni sociali originarie. Questa è una dizione che non appare nelle altre norme di regolamentazione di confessioni religiose che abbiamo discusso nei mesi scorsi presso il Senato della Repubblica. Questo è un riconoscimento pieno non soltanto della confessione religiosa, quindi della libertà di culto, dei riti e delle norme che disciplinano l'osservanza degli stessi da parte degli israeliti, ma riguarda più specificatamente il complesso della tradizione civile e culturale, delle istituzioni sociali delle comunità ebraiche nel nostro paese e quindi è un riconoscimento pieno di un patrimonio che si inserisce legittimamente a pieno titolo nel contesto del patrimonio collettivo nazionale.

Si tratta di un riconoscimento che ha un particolare valore e significato politico convalidato dall'unanimità che l'altro ramo del Parlamento ha tributato all'approvazione di questo disegno di legge, e che prevedo possa essere ripetuta, anche in seguito alle posizioni espresse durante la discussione nella 1ª Commissione del Senato. È una conferma non solo della rilevanza politica, ma della volontà di avanzare con questo atto sul terreno dell'attuazione dell'articolo 8 della Costituzione e dei princìpi della libertà religiosa e di promuovere con atti come questo un più generale avanzamento civile, nel segno del dialogo e della tolleranza tra culture e tradizioni civili e religiose diverse. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro per i rapporti con il Parlamento.

MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento.* Il Governo ringrazia il relatore per la puntualità della sua relazione. Credo che non si potrebbe dire meglio di quanto abbia fatto la relazione del senatore Cabras per sottolineare che il voto che il Senato della Repubblica si accinge a dare, conferendo così al provvedimento la qualità di legge, costituisce un atto di riconoscimento dovuto ad una comunità che è parte integrante della collettività nazionale e rappresenta un elemento della nostra storia religiosa, culturale e civile.

Si tratta anche – è stato posto in evidenza dal relatore, dalla senatrice Tedesco Tatò e dal senatore Fontana – di una positiva riparazione nei confronti di questa comunità. Si aggiunge a queste considerazioni fondamentali un elemento che caratterizza questa come le altre intese che il Parlamento ha già approvato, cioè il fatto che essa costituisce un adempimento, un'esecuzione, una tappa ulteriore dell'attuazione dell'articolo 8 della Costituzione. In questo caso – così come ha messo in rilievo durante l'esame della Commissione il presidente della stessa, senatore Elia – vi è l'ulteriore considerazione che, in base all'articolo 18 di questa intesa, vi è il riconoscimento, che poc'anzi ricordava il relatore, di formazioni sociali originarie nelle comunità ebraiche, riconoscimento che si aggiunge e dà un contenuto specifico ulteriore al provvedimento che il Senato si accinge a votare.

Vi è del resto, signor Presidente, in tutto questo processo che è stato fin qui svolto, una esigenza che poc'anzi la senatrice Tedesco Tatò sottolineava, quella cioè di una grande positività di rapporti e serenità per quanto riguarda la dimensione religiosa nel nostro paese. È una esigenza che induce il Governo, così come già ha annunciato in Commissione, ad ipotizzare una nuova normativa complessiva che riguardi la disciplina dei culti nel nostro paese, per quelle confessioni che non dovessero addivenire ad intese con lo Stato.

Per quanto riguarda l'argomento che nella relazione è con correttezza ricordato, che ha richiamato la senatrice Tedesco Tatò e che il senatore Cabras ha poc'anzi sottolineato, il Governo non può che sottolineare quanto il Presidente del Consiglio dell'epoca ebbe a chiarire all'atto della firma dell'intesa e cioè che l'argomento dell'insegnamento della religione costituisce oggetto di disciplina generale da parte dello Stato. Nella considerazione delle intese, e quindi dei provvedimenti bilaterali, comunque costituisce oggetto di norme statali di carattere generale.

Signor Presidente, onorevoli senatori, in definitiva con questo disegno di legge si tratta di contribuire, con il significato specifico delle sue norme e con il significato complessivo che al di là di esse riveste il provvedimento, a realizzare un ulteriore passo del processo che rappresenta un avanzamento della crescita di coscienza del nostro paese, di quel carattere positivo dei rapporti, al suo interno, sul fenomeno religioso. Questo provvedimento, come gli altri dello stesso genere, costituisce insieme effetto e causa della crescita civile, della convivenza nel nostro paese. I senatori hanno sottolineato, nel dibattito che si è svolto questa sera, l'importanza del provvedimento e l'importanza di questo processo civile; il Governo si associa a queste considerazioni raccomandando al Senato l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. I rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità israelitiche italiane, la quale, ai sensi dell'articolo 19, assume la denominazione di Unione delle Comunità ebraiche italiane, sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987, allegata alla presente legge.

È approvato.

Art. 2.

1. In conformità ai princìpi della Costituzione, è riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la religione ebraica in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto e i riti.

2. È garantita agli ebrei, alle loro associazioni e organizzazioni, alle Comunità ebraiche e all'Unione delle Comunità ebraiche italiane la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola e lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

3. Gli atti relativi al magistero rabbinico, l'affissione e la distribuzione di pubblicazioni e stampati di carattere religioso all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto nonchè delle sedi delle Comunità e dell'Unione e le raccolte di fondi ivi eseguite sono liberi e non soggetti ad oneri.

4. È assicurata in sede penale la parità di tutela del sentimento religioso e dei diritti di libertà religiosa, senza discriminazioni tra i cittadini e tra i culti.

5. Il disposto dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si intende riferito anche alle manifestazioni di intolleranza e pregiudizio religioso.

È approvato.

Art. 3.

1. Ai ministri di culto nominati dalle Comunità e dall'Unione a norma dello Statuto dell'ebraismo italiano è assicurato il libero esercizio del magistero. Essi non sono tenuti a dare a magistrati o altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

2. I predetti ministri di culto sono esonerati dal servizio militare su loro richiesta vistata dall'Unione, e, in caso di mobilitazione generale, sono dispensati dalla chiamata alle armi quando svolgano le funzioni di Rabbino Capo; gli altri, se chiamati alle armi, esercitano il loro magistero nelle forze armate.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 8, 9, 10, 14 e 31 l'Unione rilascia apposita certificazione delle qualifiche dei ministri di culto.

È approvato.

Art. 4.

1. La Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico che va da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato.

2. Gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma o commerciale, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.

3. Nel fissare il diario di prove di concorso le autorità competenti terranno conto dell'esigenza del rispetto del riposo sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato.

4. Si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne.

È approvato.

Art. 5.

1. Alle seguenti festività religiose ebraiche si applicano le disposizioni relative al riposo sabbatico di cui all'articolo 4:

a) Capodanno (Rosh Hashanà), primo e secondo giorno;

b) Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);

c) Festa delle Capanne (Succoth), primo, secondo, settimo e ottavo giorno;

d) Festa della Legge (Simhat Torà);

e) Pasqua (Pesach), vigilia, primo e secondo giorno, settimo e ottavo giorno;

f) Pentecoste (Shavuoth), primo e secondo giorno;

g) Digiuno del 9 di Av.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno il calendario di dette festività cadenti nell'anno solare successivo è comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Art. 6.

1. Agli ebrei che lo richiedano è consentito prestare a capo coperto il giuramento previsto dalle leggi dello Stato.

2. La macellazione eseguita secondo il rito ebraico continua ad essere regolata dal decreto ministeriale 11 giugno 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 giugno 1980, in conformità alla legge e alla tradizione ebraiche.

È approvato.

Art. 7.

1. L'appartenenza alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto.

2. È riconosciuto agli ebrei che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 il diritto di osservare, a loro richiesta e con l'assistenza della Comunità competente, le prescrizioni ebraiche in materia alimentare senza oneri per le istituzioni nelle quali essi si trovano.

È approvato.

Art. 8.

1. L'assistenza spirituale ai militari ebrei è assicurata dai ministri di culto designati a tal fine sulla base di intese tra l'Unione e le autorità governative competenti.

2. I militari ebrei hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissati, alle attività di culto che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragione del loro servizio militare.

3. Qualora non esistano sinagoghe o comunque non si svolgano attività di culto nel luogo ove prestano il servizio, i militari ebrei potranno comunque ottenere, nel rispetto di esigenze particolari di servizio, il permesso di frequentare la sinagoga più vicina.

4. In caso di decesso in servizio di militari ebrei, il comando militare avverte la Comunità competente, onde assicurare, d'intesa con i familiari del defunto, che le esequie si svolgano secondo il rito ebraico.

È approvato.

Art. 9.

1. L'assistenza spirituale ai ricoverati ebrei negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo è assicurata dai ministri di culto di cui all'articolo 3.

2. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario. Le direzioni degli istituti comunicano alle Comunità competenti per territorio le richieste di assistenza spirituale avanzate dai ricoverati.

È approvato.

Art. 10.

1. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale dai ministri di culto designati dall'Unione.

2. A tal fine l'Unione trasmette all'autorità competente l'elenco dei

ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari compresi nella circoscrizione delle singole Comunità. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.

3. L'assistenza spirituale è svolta a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto in locali idonei messi a disposizione dell'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta avanzata dai detenuti la Comunità competente per territorio.

È approvato.

Art. 11.

1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e di religione e della pari dignità dei cittadini senza distinzione di religione, come pure è esclusa ogni ingerenza sulla educazione e formazione religiosa degli alunni ebrei.

2. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi ai sensi delle leggi dello Stato.

3. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richieste agli alunni pratiche religiose o atti di culto.

4. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralista della scuola, assicura agli incaricati designati dall'Unione o dalle Comunità il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici in ordine allo studio dell'ebraismo. Tali attività si inseriscono nell'ambito delle attività culturali previste dall'ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono comunque a carico dell'Unione o delle Comunità.

È approvato.

Art. 12.

1. Alle Comunità, alle associazioni e agli enti ebraici, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, è riconosciuto il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

2. A tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena libertà ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.

3. Alle scuole elementari delle Comunità resta garantito il trattamento di cui esse attualmente godono ai sensi dell'articolo 24 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

È approvato.

Art. 13.

1. Sono riconosciuti la laurea rabbinica e il diploma di cultura ebraica rilasciati al termine di corsi almeno triennali dal Collegio Rabbinico Italiano di Roma, dalla Scuola Rabbinica Margulies-Disegni di Torino e dalle altre scuole rabbiniche approvate dall'Unione, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore.

2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione.

3. Gli studenti dei suddetti istituti possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle università e delle scuole universitarie per i corsi di pari durata.

È approvato.

Art. 14.

1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrati in Italia secondo il rito ebraico davanti ad uno dei ministri di culto di cui all'articolo 3 che abbia la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.

2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi del comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale di stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

3. L'ufficiale dello stato civile il quale abbia proceduto alle pubblicazioni accerta che nulla si opponga alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia in duplice originale ai nubendi.

4. Subito dopo la celebrazione il ministro di culto spiega ai coniugi gli effetti civili del matrimonio dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. I coniugi potranno altresì rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto di matrimonio.

5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta, rilasciato dall'ufficiale di stato civile, all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. Dall'atto di matrimonio oltre le indicazioni richieste dalla legge civile devono risultare:

a) il nome ed il cognome del ministro di culto dinnanzi al quale è stato celebrato il matrimonio;

b) la menzione dell'avvenuta lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi;

c) le dichiarazioni di cui al comma 4 eventualmente rese dai coniugi.

6. Entro cinque giorni da quello della celebrazione, il ministro di culto trasmette per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio insieme al nulla osta all'ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuta la celebrazione.

7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e

l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione nei registri dello stato civile entro le ventiquattro ore successive al ricevimento e ne dà notizia al ministro di culto.

8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia omesso di effettuarne la trascrizione nel termine prescritto.

9. Resta ferma la facoltà di celebrare e sciogliere matrimoni religiosi, senza alcun effetto o rilevanza civile, secondo la legge e la tradizione ebraiche.

È approvato.

Art. 15.

1. Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata con il consenso della Comunità competente o dell'Unione.

2. Tali edifici non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'Unione.

3. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare per l'esercizio delle sue funzioni in tali edifici senza previo avviso e presi accordi con la Comunità competente.

È approvato.

Art. 16.

1. I piani regolatori cimiteriali prevedono su richiesta della Comunità competente per territorio reparti speciali per la sepoltura di defunti ebrei.

2. Alla Comunità che faccia domanda di aver un reparto proprio è data dal sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.

3. Le sepolture nei cimiteri delle Comunità e nei reparti ebraici dei cimiteri comunali sono perpetue in conformità della legge e della tradizione ebraiche.

4. A tal fine, fermi restando gli oneri di legge a carico degli interessati o, in mancanza, della Comunità o dell'Unione, le concessioni di cui all'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, sono rinnovate alla scadenza di ogni novantanove anni.

5. L'inumazione nei reparti di cui al comma 2 ha luogo secondo il regolamento emanato dalla Comunità competente.

6. Nei cimiteri ebraici è assicurata l'osservanza delle prescrizioni rituali ebraiche.

È approvato.

Art. 17.

1. Lo Stato, l'Unione e le Comunità collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e artistico, culturale,

ambientale e architettonico, archeologico, archivistico e librario dell'ebraismo italiano.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà costituita una Commissione mista per le finalità di cui al comma 1 e con lo scopo di agevolare la raccolta, il riordinamento e il godimento dei beni culturali ebraici.

3. La Commissione determina le modalità di partecipazione dell'Unione alla conservazione e alla gestione delle catacombe ebraiche e le condizioni per il rispetto in esse delle prescrizioni rituali ebraiche.

4. Alla medesima Commissione è data notizia del reperimento di beni di cui al comma 1.

È approvato.

Art. 18.

1. Le Comunità ebraiche, in quanto istituzioni tradizionali dell'ebraismo in Italia, sono formazioni sociali originarie che provvedono, ai sensi dello Statuto dell'ebraismo italiano, al soddisfacimento delle esigenze religiose degli ebrei secondo la legge e la tradizione ebraiche.

2. La Repubblica italiana prende atto che le Comunità curano l'esercizio del culto, l'istruzione e l'educazione religiosa, promuovono la cultura ebraica, provvedono a tutelare gli interessi collettivi degli ebrei in sede locale, contribuiscono secondo la legge e la tradizione ebraiche all'assistenza degli appartenenti delle Comunità stesse.

3. Le Comunità israelitiche di Ancona, Bologna, Casale Monferrato, Ferrara, Firenze, Genova, Livorno, Mantova, Merano, Milano, Modena, Napoli, Padova, Parma, Pisa, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Vercelli e Verona conservano la personalità giuridica e l'assetto territoriale di cui sono attualmente dotate e assumono la denominazione di Comunità ebraiche.

4. La costituzione di nuove Comunità, nonchè la modifica delle rispettive circoscrizioni territoriali, la unificazione e la estinzione di quelle esistenti sono riconosciute con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato, su domanda congiunta della Comunità e dell'Unione.

È approvato.

Art. 19.

1. L'Unione delle Comunità israelitiche italiane conserva la personalità giuridica di cui è attualmente dotata e assume la denominazione di Unione delle Comunità ebraiche italiane.

2. L'Unione è l'ente rappresentativo della confessione ebraica nei rapporti con lo Stato e per le materie di interesse generale dell'ebraismo.

3. L'Unione cura e tutela gli interessi religiosi degli ebrei in Italia; promuove la conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici; coordina ed integra l'attività delle Comunità; mantiene i contatti con le collettività e gli enti ebraici degli altri paesi.

È approvato.

Art. 20.

1. Le modifiche apportate allo Statuto dell'ebraismo italiano sono depositate a cura dell'Unione presso il Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla loro adozione.

2. Presso il Ministero dell'interno sono altresì depositati gli statuti degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti e le loro eventuali modifiche.

3. Il Ministero rilascia copia di tali atti attestandone la conformità al testo depositato.

È approvato.

Art. 21.

1. Altre istituzioni ed enti ebraici aventi sede in Italia possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, in quanto abbiano fini di religione o di culto, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera *a)*, e siano approvati dalla Comunità competente per territorio e dall'Unione. Il loro riconoscimento ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

2. Conservano la personalità giuridica i seguenti enti aventi finalità di culto che svolgono altresì attività diverse da quelle di cui all'articolo 26, comma 2, lettera *a)*:

a) Asili infantili israelitici - Roma;
b) Ospedale israelitico - Roma;
c) Casa di riposo per israeliti poveri ed invalidi - Roma;
d) Orfanotrofio israelitico italiano «G. e V. Pitigliani» - Roma;
e) Deputazione ebraica di assistenza e servizio sociale - Roma;
f) Ospizio israelitico e ospedale «Settimio Saadun» - Firenze;
g) Società israelitica di misericordia - Siena.

3. Le istituzioni ed enti ebraici che acquistano o conservano la personalità giuridica, ai sensi della presente legge, assumono la qualifica di enti ebraici civilmente riconosciuti.

È approvato.

Art. 22.

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza degli enti ebraici civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Presidente della Repubblica, sentita l'Unione e udito il parere del Consiglio di Stato.

3. La estinzione degli enti ebraici civilmente riconosciuti ha efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del

provvedimento dell'organo statutariamente competente che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione.

4. L'Unione o la Comunità interessata trasmette il provvedimento al Ministro dell'interno che, con proprio decreto, dispone l'iscrizione di cui al comma 3 e provvede alla devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto. Tale devoluzione avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'organo statutariamente competente, salvi in ogni caso la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi, le disposizioni statutarie, e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti da parte delle persone giuridiche.

È approvato.

Art. 23.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono soppressi i seguenti enti:

a) Pio istituto Trabotti - Mantova;
b) Opere pie israelitiche - Torino;
c) Compagnia della misericordia israelitica - Vercelli;
d) Asilo infantile «Levi» - Vercelli;
e) Opera pia «Foa» - Vercelli;
f) Pia opera di misericordia israelitica - Verona;
g) Opera pia Moisè Vita Jacur - Verona;
h) Opera pia Carolina Calabi - Verona;
i) Pia scuola israelitica di lavori femminili - Verona;
l) Opera pia beneficenza israelitica - Livorno;
m) Opera pia Moar Abetulot - Livorno;
n) Opera del tempio israelitico - Bologna;
o) Opere pie israelitiche unificate - Alessandria;
p) Istituto Infantile ed elementare israelitico «Clava» - Asti;
q) Congregazione israelitica di carità e beneficenza - Asti;
r) Opera di beneficenza israelitica - Casale Monferrato (Alessandria);
s) Ospizio marino israelitico italiano «Lazzaro Levi» - Ferrara;
t) Ospizio marino israelitico - Firenze;
u) Opere pie israelitiche - Padova;
v) Fondazione Lelio professor Della Torre - Padova;
z) Istituto per l'assistenza agli israeliti poveri - Merano.

2. La soppressione di altri enti ebraici civilmente riconosciuti può essere disposta mediante delibera dei rispettivi organi amministrativi da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il patrimonio degli enti soppressi a termini dei commi 1 e 2 è trasferito alle Comunità di appartenenza.

4. I trasferimenti e tutti gli atti ed adempimenti necessari a norma di legge sono esenti da ogni tributo ed onere se effettuati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Art. 24.

1. L'Unione delle Comunità, le Comunità e gli altri enti ebraici civilmente riconosciuti devono iscriversi, agli effetti civili, nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. A tale fine l'Unione e le Comunità depositano lo Statuto dell'ebraismo italiano indicando le rispettive sedi, il cognome e nome degli amministratori, con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

3. Per gli altri enti ebraici civilmente riconosciuti, nel registro delle persone giuridiche devono comunque risultare, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza di ciascun ente.

4. All'Unione, alle Comunità e agli altri enti ebraici civilmente riconosciuti non può essere fatto, ai fini della registrazione, un trattamento diverso da quello previsto per le persone giuridiche private.

5. Decorso il termine di cui al comma 1, l'Unione, le Comunità e gli altri enti ebraici civilmente riconosciuti possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

È approvato.

Art. 25.

1. L'attività di religione e di culto dell'Unione, delle Comunità e degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti si svolge a norma dello Statuto dell'ebraismo italiano e degli statuti dei predetti enti, senza ingerenze da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.

2. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione dell'Unione, delle Comunità e degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo degli organi competenti a norma dello Statuto, senza ingerenze da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.

3. Per l'acquisto di beni immobili, per l'accettazione di donazioni ed eredità e per il conseguimento di legati da parte degli enti predetti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.

È approvato.

Art. 26.

1. La Repubblica italiana prende atto che secondo la tradizione ebraica le esigenze religiose comprendono quelle di culto, assistenziali e culturali.

2. Agli effetti delle leggi civili si considerano peraltro:

a) attività di religione o di culto, quelle dirette all'espletamento del magistero rabbinico, all'esercizio del culto, alla prestazione di servizi rituali, alla formazione dei rabbini, allo studio dell'ebraismo e all'educazione ebraica;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, comunque, le attività commerciali o a scopo di lucro.

È approvato.

Art. 27.

1. Agli effetti tributari l'Unione, le Comunità e gli enti ebraici civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fini di beneficenza o di istruzione.

2. Tali enti hanno diritto di svolgere liberamente attività diverse da quelle di religione o di culto che restano, però, soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

È approvato.

Art. 28.

1. Gli impegni finanziari per la costruzione di edifici di culto e delle relative pertinenze destinate ad attività connesse sono determinati dalle autorità civili competenti secondo le disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modifiche e integrazioni.

2. Gli edifici di culto e le predette pertinenze, costruiti con contributi regionali e comunali, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non sono decorsi almeno venti anni dalla erogazione del contributo. Il vincolo è trascritto nei registri immobiliari.

3. Tale vincolo può essere estinto prima del compimento del termine, d'intesa tra la Comunità competente e l'autorità civile erogante, previa restituzione delle somme percepite a titolo di contributo, in proporzione alla riduzione del termine, e con rivalutazione determinata in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Gli atti e i negozi che comportino violazione del vincolo sono nulli.

È approvato.

Art. 29.

1. L'assistenza da parte delle istituzioni ebraiche che svolgono attività assistenziale e sanitaria non pregiudica per gli ebrei ivi assistiti il godimento dei diritti riconosciuti dalle leggi civili nella specifica materia.

2. Non può comunque essere fatto alle predette istituzioni ebraiche un trattamento diverso da quello che le leggi civili prevedono per altre istituzioni private che erogano servizi assistenziali e sanitari.

3. Nelle istituzioni ebraiche che svolgono attività assistenziale e sanitaria è garantito il diritto di libertà religiosa ad ogni utente. Gli assistiti e ricoverati di altro credo religioso che ne facciano richiesta hanno diritto all'assistenza religiosa, senza limiti di orario, da parte del ministro del culto di appartenenza. In ogni caso gli ospedali ebraici non sono tenuti a disporre il

servizio di assistenza religiosa previsto dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

È approvato.

Art. 30.

1. La Repubblica italiana prende atto che le entrate delle Comunità ebraiche di cui all'articolo 18 sono costituite anche dai contributi annuali dovuti, a norma dello Statuto, dagli appartenenti alle medesime.

2. In considerazione delle finalità assistenziali e previdenziali perseguite dalle Comunità, a norma dello Statuto, in favore dei propri appartenenti, i predetti contributi annuali versati alle Comunità stesse, relativi al periodo d'imposta nel quale sono stati versati, sono deducibili dal reddito complessivo imponibile assoggettato all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino a concorrenza del dieci per cento di tale reddito e comunque per un importo complessivamente non superiore a lire settemilionicinquecentomila.

3. Le modalità relative sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

4. Al termine di ogni triennio successivo al 1987, una apposita Commissione mista nominata dall'autorità governativa e dall'Unione delle Comunità procede alla revisione dell'importo deducibile di cui al comma 2 al fine di predisporre eventuali modifiche.

È approvato.

Art. 31.

1. Nulla è innovato quanto al regime giuridico e previdenziale dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Unione e delle Comunità in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I ministri di culto di cui all'articolo 3 possono essere iscritti al Fondo speciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto.

È approvato.

Art. 32.

1. Le autorità competenti, nell'emanare norme di attuazione della presente legge, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dall'Unione e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

È approvato.

Art. 33.

1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'allegata intesa al termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ove, nel frattempo, una delle parti ravvisasse la opportunità di modifiche al testo della intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di ulteriori intese e con la conseguente presentazione al Parlamento di appositi disegni di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

3. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti della confessione ebraica con lo Stato verranno promosse previamente, in conformità dell'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso tra il Governo e l'Unione.

È approvato.

Art. 34.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, e il regio decreto 19 novembre 1931, n. 1561, sulle Comunità israelitiche e sull'Unione, ed ogni altra norma contrastante con la legge stessa.

2. Cessano altresì di avere efficacia nei confronti dell'Unione, delle Comunità, nonchè degli enti, istituzioni, persone appartenenti all'ebraismo in Italia le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, come da ultimo modificato dalla legge 26 febbraio 1982, n. 58, sui culti ammessi nello Stato.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1 restano soggette alle disposizioni dei regi decreti ivi menzionati la formazione e l'approvazione dei bilanci preventivi delle Comunità e dell'Unione deliberati nell'anno dell'entrata in vigore della presente legge e la riscossione dei relativi contributi.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 30 si applicano a partire dal primo periodo d'imposta successivo a quello della presente legge.

È approvato.

Ricordo che l'intesa allegata alla presente legge è la seguente:

INTESA

tra la Repubblica Italiana

e

l'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane

Roma, 27 febbraio 1987

PREAMBOLO

La Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità israelitiche italiane,

considerato che la Costituzione riconosce i diritti fondamentali della persona umana e le libertà di pensiero, di coscienza e di religione,

considerato che la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, la Dichiarazione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di intolleranza e di discriminazione basate sulla religione o sulle credenze del 25 novembre 1981, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e relative ratifiche, la Dichiarazione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1959, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 7 marzo 1966 ratificata con legge 13 ottobre 1975, n. 654, e i Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881, garantiscono i diritti di libertà di coscienza e di religione senza discriminazione, considerato che tali principi universali sono aspirazione perenne dell'ebraismo nella sua plurimillenaria tradizione,

considerato che in forza dell'articolo 8, secondo e terzo comma, della Costituzione le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base d'intese con le relative rappresentanze,

riconosciuta l'opportunità di addivenire a tale intesa convengono che le disposizioni seguenti costituiscono intesa tra lo Stato e la confessione ebraica ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

Articolo 1.

(*Libertà religiosa*)

In conformità ai princìpi della Costituzione, è riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la religione ebraica in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto e i riti.

È garantita agli ebrei, alle loro associazioni e organizzazioni, alle Comunità ebraiche e all'Unione delle Comunità ebraiche italiane la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola e lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Gli atti relativi al magistero rabbinico, l'affissione e la distribuzione di pubblicazioni e stampati di carattere religioso all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto nonchè delle sedi delle Comunità e dell'Unione e le raccolte di fondi ivi eseguite sono liberi e non soggetti ad oneri.

È assicurata in sede penale la parità di tutela del sentimento religioso e dei diritti di libertà religiosa, senza discriminazioni tra i cittadini e tra i culti.

Il disposto dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si intende riferito anche alle manifestazioni di intolleranza e pregiudizio religioso.

Articolo 2.

(*Ministri di culto*)

Ai ministri di culto nominati dalle Comunità e dall'Unione a norma dello Statuto dell'ebraismo italiano è assicurato il libero esercizio del magistero. Essi non sono tenuti a dare a magistrati o altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

I predetti ministri di culto sono esonerati dal servizio militare su loro richiesta vistata dall'Unione, e, in caso di mobilitazione generale, sono dispensati dalla chiamata alle armi quando svolgano le funzioni di Rabbino Capo; gli altri, se chiamati alle armi, esercitano il loro magistero nelle forze armate.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 7, 8, 9, 13 e 30 l'Unione rilascia apposita certificazione delle qualifiche dei ministri di culto.

Articolo 3.

(*Sabato*)

La Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico che va da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato.

Gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma o commerciale, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro

richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.

Nel fissare il diario di prove di concorso le autorità competenti terranno conto dell'esigenza del rispetto del riposo sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato.

Si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne.

Articolo 4.

(*Altre festività religiose*)

Alle seguenti festività religiose ebraiche si applicano le disposizioni relative al riposo sabbatico di cui all'articolo 3:

Capodanno (Rosh Hashanà), 1° e 2° giorno;
Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);
Festa delle Capanne (Succoth), 1°, 2°, 7° e 8° giorno;
Festa della Legge (Simhat Torà);
Pasqua (Pesach), vigilia, 1° e 2° giorno, 7° e 8° giorno;
Pentecoste (Shavuoth), 1° e 2° giorno;
Digiuno del 9 di Av.

Entro il 30 giugno di ogni anno il calendario di dette festività cadenti nell'anno solare successivo è comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno il quale ne dispone la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Articolo 5.

(*Prescrizioni religiose*)

Agli ebrei che lo richiedano è consentito prestare a capo coperto il giuramento previsto dalle leggi dello Stato.

La macellazione eseguita secondo il rito ebraico continua ad essere regolata dal decreto ministeriale 11 giugno 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 giugno 1980, in conformità alla legge e alla tradizione ebraiche.

Articolo 6.

(*Assistenza religiosa*)

L'appartenenza alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun

impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto.

È riconosciuto agli ebrei che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma il diritto di osservare, a loro richiesta e con l'assistenza della Comunità competente, le prescrizioni ebraiche in materia alimentare senza oneri per le istituzioni nelle quali essi si trovano.

Articolo 7.

(*Assistenza religiosa ai militari*)

L'assistenza spirituale ai militari ebrei è assicurata dai ministri di culto designati a tal fine sulla base di intese tra l'Unione e le autorità governative competenti.

I militari ebrei hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività di culto che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragione del loro servizio militare.

Qualora non esistano sinagoghe o comunque non si svolgano attività di culto nel luogo ove prestano il servizio, i militari ebrei potranno comunque ottenere, nel rispetto di esigenze particolari di servizio, il permesso di frequentare la sinagoga più vicina.

In caso di decesso in servizio di militari ebrei, il comando militare avverte la Comunità competente, onde assicurare, d'intesa con i familiari del defunto, che le esequie si svolgano secondo il rito ebraico.

Articolo 8.

(*Assistenza religiosa ai ricoverati*)

L'assistenza spirituale ai ricoverati ebrei negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo, è assicurata dai ministri di culto di cui all'articolo 2.

L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario. Le direzioni degli istituti comunicano alle Comunità competenti per territorio le richieste di assistenza spirituale avanzate dai ricoverati.

Articolo 9.

(*Assistenza religiosa ai detenuti*)

Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale dai ministri di culto designati dall'Unione.

A tal fine l'Unione trasmette all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari compresi nella circoscrizione delle singole Comunità. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.

L'assistenza spirituale è svolta a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto in locali idonei messi a disposizione dell'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta avanzata dai detenuti la Comunità competente per territorio.

Articolo 10.

(*Istruzione religiosa nelle scuole*)

Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e di religione e della pari dignità dei cittadini senza distinzione di religione, come pure è esclusa ogni ingerenza sulla educazione e formazione religiosa degli alunni ebrei.

La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato dagli alunni, o da coloro cui compete la potestà su di essi ai sensi delle leggi dello Stato.

Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richieste agli alunni pratiche religiose o atti di culto.

La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralista della scuola, assicura agli incaricati designati dall'Unione o dalle Comunità il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio dell'ebraismo. Tali attività si inseriscono nell'ambito delle attività culturali previste dall'ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono comunque a carico dell'Unione o delle Comunità.

Articolo 11.

(*Scuole ebraiche*)

Alle Comunità, alle associazioni e agli enti ebraici, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, è riconosciuto il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

A tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena libertà ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.

Alle scuole elementari delle Comunità resta garantito il trattamento di cui esse attualmente godono ai sensi dell'articolo 24 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

Articolo 12.

(*Istituti rabbinici*)

Sono riconosciuti la laurea rabbinica e il diploma di cultura ebraica rilasciati al termine di corsi almeno triennali dal Collegio Rabbinico Italiano di Roma, dalla Scuola Rabbinica Margulies-Disegni di Torino e dalle altre scuole rabbiniche approvate dall'Unione, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore.

I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione.

Gli studenti dei suddetti istituti possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle università e delle scuole universitarie per i corsi di pari durata.

Articolo 13.

(*Matrimonio*)

Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrati in Italia secondo il rito ebraico davanti ad uno dei ministri di culto di cui al precedente articolo 2, che abbia la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.

Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi del precedente comma devono comunicare tale intenzione all'ufficiale di stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

L'ufficiale dello stato civile il quale abbia proceduto alle pubblicazioni accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia in duplice originale ai nubendi.

Subito dopo la celebrazione il ministro di culto spiega ai coniugi gli effetti civili del matrimonio dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. I coniugi potranno altresì rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto di matrimonio.

Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta, rilasciato dall'ufficiale di stato civile, all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.

Dall'atto di matrimonio oltre le indicazioni richieste dalla legge civile devono risultare:

il nome ed il cognome del ministro di culto dinnanzi al quale è stato celebrato il matrimonio;

la menzione dell'avvenuta lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi;

le dichiarazioni di cui al quarto comma eventualmente rese dai coniugi.

Entro cinque giorni da quello della celebrazione, il ministro di culto trasmette per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio insieme al nulla osta all'ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuta la celebrazione.

L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione nei registri dello stato civile entro le 24 ore successive al ricevimento, e ne dà notizia al ministro di culto.

Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia omesso di effettuarne la trascrizione nel termine prescritto.

Resta ferma la facoltà di celebrare e sciogliere matrimoni religiosi, senza alcun effetto o rilevanza civile, secondo la legge e la tradizione ebraiche.

Articolo 14.

(*Edifici di culto*)

Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata con il consenso della Comunità competente o dell'Unione.

Tali edifici non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'Unione.

Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare per l'esercizio delle sue funzioni in tali edifici, senza previo avviso e presi accordi con la Comunità competente.

Articolo 15.

(*Cimiteri*)

I piani regolatori cimiteriali prevedono su richiesta della Comunità competente per territorio reparti speciali per la sepoltura di defunti ebrei.

Alla Comunità che faccia domanda di aver un reparto proprio è data dal sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.

Le sepolture nei cimiteri delle Comunità e nei reparti ebraici dei cimiteri comunali sono perpetue in conformità della legge e della tradizione ebraiche.

A tal fine, fermi restando gli oneri di legge a carico degli interessati, o in mancanza, della Comunità o dell'Unione, le concessioni di cui all'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, sono rinnovate alla scadenza di ogni 99 anni.

L'inumazione nei reparti di cui al secondo comma ha luogo secondo il regolamento emanato dalla Comunità competente.

Nei cimiteri ebraici è assicurata l'osservanza delle prescrizioni rituali ebraiche.

Articolo 16.

(*Beni culturali e ambientali*)

Lo Stato, l'Unione e le Comunità collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e artistico, culturale, ambientale e architettonico, archeologico, archivistico e librario dell'ebraismo italiano.

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa sarà costituita una Commissione mista per le finalità di cui al precedente comma e con lo scopo di agevolare la raccolta, il riordinamento e il godimento dei beni culturali ebraici.

La Commissione determina le modalità di partecipazione dell'Unione alla conservazione e alla gestione delle catacombe ebraiche e le condizioni per il rispetto in esse delle prescrizioni rituali ebraiche.

Alla medesima Commissione è data notizia del reperimento di beni di cui al primo comma.

Articolo 17.

(*Comunità ebraiche*)

Le Comunità ebraiche, in quanto istituzioni tradizionali dell'ebraismo in Italia, sono formazioni sociali originarie che provvedono, ai sensi dello Statuto dell'ebraismo italiano, al soddisfacimento delle esigenze religiose degli ebrei, secondo la legge e la tradizione ebraiche.

La Repubblica italiana prende atto che le Comunità curano l'esercizio del culto, l'istruzione e l'educazione religiosa, promuovono la cultura ebraica, provvedono a tutelare gli interessi collettivi degli ebrei in sede locale, contribuiscono secondo la legge e la tradizione ebraiche all'assistenza degli appartenenti delle Comunità stesse.

Le Comunità israelitiche di Ancona, Bologna, Casale Monferrato, Ferrara, Firenze, Genova, Livorno, Mantova, Merano, Milano, Modena, Napoli, Padova, Parma, Pisa, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Vercelli e Verona conservano la personalità giuridica e l'assetto territoriale di cui sono attualmente dotate e assumono la denominazione di Comunità ebraiche.

La costituzione di nuove Comunità, nonchè la modifica delle rispettive circoscrizioni territoriali, la unificazione o la estinzione di quelle esistenti, sono riconosciute con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato, su domanda congiunta della Comunità e dell'Unione.

Articolo 18.

(*Unione delle Comunità*)

L'Unione delle Comunità israelitiche italiane conserva la personalità giuridica di cui è attualmente dotata e assume la denominazione di Unione delle Comunità ebraiche italiane.

L'Unione è l'ente rappresentativo della confessione ebraica nei rapporti con lo Stato e per le materie di interesse generale dell'ebraismo.

L'Unione cura e tutela gli interessi religiosi degli ebrei in Italia; promuove la conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici; coordina ed integra l'attività delle Comunità; mantiene i contatti con le collettività e gli enti ebraici degli altri paesi.

Articolo 19.

(*Deposito dello Statuto*)

Lo Statuto dell'ebraismo italiano è depositato dall'Unione presso il Ministero dell'interno subito dopo la sua adozione da parte dell'Unione medesima.

Le successive modifiche sono depositate a cura dell'Unione presso il Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla loro adozione.

Presso il Ministero dell'interno sono altresì depositati gli statuti degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti e le loro eventuali modifiche.

Il Ministero rilascia copia di tali atti attestandone la conformità al testo depositato.

Articolo 20.

(*Enti ebraici civilmente riconosciuti*)

Altre istituzioni ed enti ebraici aventi sede in Italia possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, in quanto abbiano fini di religione o di culto ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, lettera *a*), e siano approvati dalla Comunità competente per territorio e dall'Unione. Il loro riconoscimento ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

Conservano la personalità giuridica i seguenti enti aventi finalità di culto che svolgono altresì attività diverse da quelle di cui all'articolo 25, secondo comma, lettera *a*): Asili infantili israelitici - Roma; Ospedale israelitico - Roma; Casa di riposo per israeliti poveri ed invalidi - Roma; Orfanotrofio israelitico italiano «G. e V. Pitigliani» - Roma; Deputazione ebraica di assistenza e servizio sociale - Roma; Ospizio israelitico e ospedale «Settimio Saadun» - Firenze; Società israelitica di misericordia - Siena.

Le istituzioni ed enti ebraici che acquistano o conservano la personalità giuridica ai sensi della legge di approvazione della presente intesa assumono la qualifica di enti ebraici civilmente riconosciuti.

Articolo 21.

(*Mutamento degli enti ebraici*)

Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza degli enti ebraici civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Presidente della Repubblica, sentita l'Unione e udito il parere del Consiglio di Stato.

La estinzione degli enti ebraici civilmente riconosciuti ha efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento dell'organo statutariamente competente che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione.

L'Unione o la Comunità interessata trasmette il provvedimento al Ministro dell'interno che, con proprio decreto, dispone l'iscrizione di cui al terzo comma e provvede alla devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto. Tale devoluzione avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'organo statutariamente competente, salvi in ogni caso la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti da parte delle persone giuridiche.

Articolo 22.

(*Estinzione di enti ebraici*)

Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa sono soppressi i seguenti enti: Pio istituto Trabotti - Mantova; Opere pie israelitiche - Torino; Compagnia della misericordia israelitica - Vercelli; Asilo infantile «Levi» - Vercelli; Opera pia «Foa» - Vercelli; Pia opera di misericordia israelitica - Verona; Opera pia Moisè Vita Jacur - Verona; Opera pia Carolina Calabi - Verona; Pia scuola israelitica di lavori femminili - Verona; Opera pia beneficenza israelitica - Livorno; Opera pia Moar Abetulot - Livorno; Opera del tempio israelitico - Bologna; Opere pie israelitiche unificate - Alessandria; Istituto Infantile ed elementare israelitico «Clava» - Asti; Congregazione israelitica di carità e beneficenza - Asti; Opera di beneficenza israelitica - Casale Monferrato (Alessandria); Ospizio marino israelitico italiano «Lazzaro Levi» - Ferrara; Ospizio marino israelitico - Firenze; Opere pie israelitiche - Padova; Fondazione Lelio professor Della Torre - Padova; Istituto per l'assistenza agli israeliti poveri - Merano.

La soppressione di altri enti ebraici civilmente riconosciuti può essere disposta mediante delibera dei rispettivi organi amministrativi da adottarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.

Il patrimonio degli enti soppressi a termini del primo e secondo comma è trasferito alle Comunità di appartenenza.

I trasferimenti e tutti gli atti ed adempimenti necessari a norma di legge sono esenti da ogni tributo ed onere se effettuati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.

Articolo 23.

(*Registro delle persone giuridiche*)

L'Unione delle Comunità, le Comunità e gli altri enti ebraici civilmente riconosciuti devono iscriversi, agli effetti civili, nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.

A tal fine l'Unione e le Comunità depositano lo Statuto dell'ebraismo italiano indicando le rispettive sedi, il cognome e nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

Per gli altri enti ebraici civilmente riconosciuti, nel registro delle persone giuridiche devono comunque risultare, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza di ciascun ente.

All'Unione, alle Comunità, e agli altri enti ebraici civilmente riconosciuti non può essere fatto, ai fini della registrazione, un trattamento diverso da quello previsto per le persone giuridiche private.

Decorso il termine di cui al primo comma, l'Unione, le Comunità e gli altri enti ebraici civilmente riconosciuti possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Articolo 24.

(*Attività degli enti ebraici*)

L'attività di religione e di culto dell'Unione, delle Comunità e degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti si svolge a norma dello Statuto dell'ebraismo italiano e degli statuti dei predetti enti senza ingerenze da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.

La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione dell'Unione, delle Comunità e degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo degli organi competenti a norma dello Statuto, senza ingerenze da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.

Per l'acquisto di beni immobili, per l'accettazione di donazioni ed eredità e per il conseguimento di legati da parte degli enti predetti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.

Articolo 25.

(*Attività di religione e di culto e attività diverse*)

La Repubblica italiana prende atto che secondo la tradizione ebraica le esigenze religiose comprendono quelle di culto, assistenziali e culturali.

Agli effetti delle leggi civili si considerano peraltro:

a) attività di religione o di culto, quelle dirette all'espletamento del magistero rabbinico, all'esercizio del culto, alla prestazione di servizi rituali, alla formazione dei rabbini, allo studio dell'ebraismo e all'educazione ebraica;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, comunque, le attività commerciali o a scopo di lucro.

Articolo 26.

(*Regime tributario*)

Agli effetti tributari l'Unione, le Comunità e gli enti ebraici civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fini di beneficienza o di istruzione.

Tali enti hanno il diritto di svolgere liberamente attività diverse da quelle di religione o di culto che restano, però, soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Articolo 27.

(*Costruzione di edifici di culto*)

Gli impegni finanziari per la costruzione di edifici di culto e delle relative pertinenze destinate ad attività connesse sono determinati dalle autorità

civili competenti secondo le disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.

Gli edifici di culto e le predette pertinenze, costruiti con contributi regionali e comunali, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non sono decorsi almeno venti anni dalla erogazione del contributo. Il vincolo è trascritto nei registri immobiliari.

Tale vincolo può essere estinto prima del compimento del termine, d'intesa tra la Comunità competente e la autorità civile erogante, previa restituzione delle somme percepite a titolo di contributo, in proporzione alla riduzione del termine, e con rivalutazione determinata in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Gli atti e i negozi che comportino violazione del vincolo sono nulli.

Articolo 28.

(*Istituzioni ebraiche di assistenza*)

L'assistenza da parte delle istituzioni ebraiche che svolgono attività assistenziale e sanitaria non pregiudica per gli ebrei ivi assistiti il godimento dei diritti riconosciuti dalle leggi civili nella specifica materia.

Non può comunque essere fatto alle predette istituzioni ebraiche un trattamento diverso da quello che le leggi civili prevedono per altre istituzioni private che erogano servizi assistenziali e sanitari.

Nelle istituzioni ebraiche che svolgono attività assistenziale e sanitaria è garantito il diritto di libertà religiosa ad ogni utente. Gli assistiti e ricoverati di altro credo religioso che ne facciano richiesta hanno diritto all'assistenza religiosa senza limiti di orario, da parte del ministro del culto di appartenenza. In ogni caso gli ospedali ebraici non sono tenuti a disporre il servizio di assistenza religiosa previsto dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

Articolo 29.

(*Deducibilità dei contributi*)

La Repubblica italiana prende atto che le entrate delle Comunità ebraiche di cui all'articolo 17 sono costituite anche dai contributi annuali dovuti, a norma dello Statuto, dagli appartenenti alle medesime.

In considerazione delle finalità assistenziali e previdenziali perseguite dalle Comunità, a norma dello Statuto, in favore dei propri appartenenti, i predetti contributi annuali versati alle Comunità stesse, relativi al periodo d'imposta nel quale sono stati versati, sono deducibili dal reddito complessivo imponibile assoggettato all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino a concorrenza del dieci per cento di tale reddito e comunque per un importo complessivamente non superiore a lire settemilionicinquecentomila.

Le modalità relative sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

Al termine di ogni triennio successivo al 1987, un'apposita Commissione mista nominata dall'autorità governativa e dall'Unione delle Comunità procede alla revisione dell'importo deducibile di cui al secondo comma al fine di predisporre eventuali modifiche.

Articolo 30.

(*Dipendenti dell'Unione e delle Comunità*)

Nulla è innovato quanto al regime giuridico e previdenziale dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Unione e delle Comunità in atto al momento dell'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.

I ministri di culto di cui all'articolo 2 possono essere iscritti al Fondo speciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto.

Articolo 31.

(*Norme di attuazione*)

Le autorità competenti, nell'emanare norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dall'Unione e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Articolo 32.

(*Ulteriori intese*)

Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa al termine del decimo anno dalla data dell'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa stessa.

Ove, nel frattempo, una delle parti ravvisasse la opportunità di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di ulteriori intese e con la conseguente presentazione al Parlamento di appositi disegni di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti della confessione ebraica con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità dell'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso tra il Governo e l'Unione.

Articolo 33.

(*Entrata in vigore*)

Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, sono abrogati il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, e il regio decreto 19 novembre 1931, n. 1561, sulle Comunità israelitiche e sull'Unione ed ogni altra norma contrastante con la legge stessa.

Cessano altresì di avere efficacia nei confronti dell'Unione, delle

Comunità nonchè degli enti, istituzioni, persone appartenenti all'ebraismo in Italia le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, sui culti ammessi nello Stato.

In deroga a quanto previsto dal primo comma restano soggette alle disposizioni dei regi decreti ivi menzionati la formazione e l'approvazione dei bilanci preventivi delle Comunità e dell'Unione deliberati nell'anno dell'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa e la riscossione dei relativi contributi.

Le disposizioni di cui all'articolo 29 si applicano a partire dal primo periodo d'imposta successivo a quello della legge di approvazione della presente intesa.

Articolo 34.

(*Legge di approvazione dell'intesa*)

In conformità e in ottemperanza al disposto dell'articolo 8, secondo comma, della Costituzione, il Congresso straordinario dell'Unione approva il nuovo Statuto dell'ebraismo italiano.

Successivamente al deposito di detto Statuto ai sensi dell'articolo 19 della presente intesa il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della medesima, alla quale sarà allegato il testo dell'intesa.

Roma, 27 febbraio 1987.

Il Presidente del Consiglio
(On. Bettino CRAXI)

Il Presidente
(Prof. Tullia ZEVI)

Passiamo alla votazione finale.

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichirazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISSERVILLE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, l'adesione del Movimento sociale italiano all'approvazione di questo disegno di legge e l'unanimità che si è registrata nell'altro ramo del Parlamento su questa materia vengono ribadite dal Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale anche al Senato della Repubblica in un'ottica - se mi sono consentite le grandi parole in questa solenne circostanza - che può definirsi storica.

Ho sentito da più parti recriminare con una punta di autofrustrazione su quello che è stato il passato legislativo del nostro paese a proposito dei rapporti tra lo Stato italiano e la comunità israelitica. Se dovessi raccogliere

una sorta di implicita sfida polemica che è contenuta in queste dichiarazioni, dovrei leggervi, onorevoli colleghi, il contenuto di un aureo libretto che si intitola: «Camerata, dove sei?», che raccoglie scritti, discorsi, opere, affermazioni di insospettabili personaggi che oggi fanno professione di antifascismo e di antirazzismo e che nell'epoca deprecata di cui si è parlato anche in questa circostanza hanno alimentato quello che poteva definirsi un folle fuoco polemico foriero dell'impostazione legislativa.

Vorrei dire, onorevoli colleghi, che dal punto di vista storico anche il nostro movimento con la sua intelligenza, con la sua revisione critica, con la sua capacità di ragionamento è oggi nella condizione serena di valutare con distacco, ed anche con una punta di recriminazione, quelle che sono state e che possono definirsi le errate impostazioni legislative del passato. Non è una revisione critica di carattere storico, è una revisione intelligente che ripensa gli avvenimenti lontani, che li vede in una luce ed in un'ottica diversa, che li considera soprattutto, onorevoli colleghi, nelle mutate condizioni spirituali e di rapporti civili che si vanno verificando nel nostro paese e che oggi ci inducono, con serenità di coscienza, a votare a favore di questo disegno di legge per unire anche la nostra voce alla voce unanime di approvazione del progetto.

Noi vogliamo che questo nostro gesto, che non è un gesto ipocrita, di ripensamento storico, ma è un adeguamento di buona volontà e di intelligenza alle mutate condizioni politiche, storiche e civili del nostro paese, sia considerato una pietra ulteriore che portiamo all'edificio, che si va lentamente erigendo, della pacificazione nazionale, cosicchè non si possa più verificare in futuro quello che si è verificato nel passato remoto e quello che si è verificato, altrettanto erroneamente e sanguinosamente, anche in un passato recente: la discriminazione dei cittadini secondo il credo politico, secondo la razza, secondo la religione; e devo dire che se questo nostro contributo alla pacificazione nazionale, al seppellimento nel passato di errori che riconosciamo può servire ad evitare nel presente e nel futuro ulteriori discriminazioni dal punto di vista politico e dal punto di vista dei diritti dei cittadini, oggi riteniamo di fare un'opera meritoria, importante per la costruzione di una nuova e diversa civiltà. Preannuncio, quindi, il voto favorevole del Gruppo del movimento sociale italiano-Destra nazionale. (*Applausi dalla destra*).

GUIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GUIZZI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, i socialisti si apprestano ad esprimere il loro voto favorevole su questa proposta, manifestando il proprio compiacimento perchè l'intesa stabilita dal governo Craxi con l'Unione delle comunità israelitiche italiane viene riconosciuta per legge. È un ulteriore passo, come ha notato il relatore Cabras, sulla strada della completa attuazione dell'articolo 8 della Costituzione, ove sono previsti diversi tipi di confessioni religiose: la Chiesa cattolica e le confessioni acattoliche, organizzate e non organizzate.

Il disegno di legge che ci accingiamo ad approvare, a quanto vedo all'unanimità, rappresenta dunque il riconoscimento del diritto, solenne-

mente sancito nella nostra Carta costituzionale, all'autonoma organizzazione di chiese, confessioni e gruppi religiosi.

Il disposto costituzionale riconosce a tutte le confessioni religiose pari libertà, a prescindere dalla esistenza di concordati o di intese, e impedisce un diseguale godimento di essa. Il dettato costituzionale però ha trovato una sua concreta attuazione nelle intese con le Assemblee di Dio, con le Unioni cristiane e con la Tavola valdese, predisposte nel corso della IX legislatura dal Governo a guida socialista, e oggi finalmente la trova anche con le Comunità ebraiche.

Oggi il Governo, nel procedere alla stipula della intesa, ai sensi del citato terzo comma dell'articolo 8, ha risolto la questione dei requisiti soggettivi rilevanti sul piano giuridico che definiscono una confessione religiosa e che la dottrina ha individuato nei caratteri di comunità sociali stabili, dotate d'una propria e originale concezione del mondo; e ha affermato il valore della religione, come valore etico, garantito sul piano costituzionale con specifici strumenti (anche sanzionatori) come naturale in una democrazia pluralistica. Ha riaffermato il primato d'una cultura scevra da schematismi, pregiudizi e fanatismi, nel solco d'una feconda tradizione caratterizzata dalla tolleranza e dai valori di solidarietà. Con l'intesa sottoscritta nel febbraio dell'87, oggi recepita nell'ordinamento, l'Italia compie una riparazione storica – come hanno sottolineato il relatore ed altri colleghi in quest'Aula – sul terreno dei diritti inalienabili, cancellando l'ignominia delle leggi razziali e la infame persecuzione avvenuta durante l'ultimo conflitto mondiale con un sacrificio incalcolabile di vite umane, che ha la sua cronaca allucinata in libri come «Mathausen città ermetica», di Aldo Bizzarri, «Se questo è un uomo», di Primo Levi, «16 ottobre 1943», di Giacomo Debenedetti.

È, dunque, un giorno importante per la nostra democrazia questo in cui si sancisce quest'atto di riconoscimento, che garantisce, attraverso le istituzioni, più ampi spazi per l'esercizio d'una libertà fondamentale ad una comunità che è parte integrante della collettività nazionale. (*Applausi dalla sinistra*).

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, ritengo che l'unanimità, che mi sembra si vada delineando nel voto su questa legge, sia la testimonianza che in questa occasione noi non stiamo soltanto votando una intesa fra le intese con le minoranze religiose; se fosse così, noi del nostro Gruppo avremmo anche qui ragione e ragioni per far valere alcune delle riserve che abbiamo avanzato nel momento in cui si discutevano e si votavano – anche recentemente – altre intese con minoranze religiose del nostro paese. Avremmo da far valere delle riserve su un sistema pattizio, che di per sè reca profonde ambiguità, che è sul crinale con il sistema concordatario, quel sistema concordatario che è strutturalmente negatore dell'uguale diritto di tutti i cittadini di fronte alla legge. Avremmo da richiamare qui quali guasti porti in ogni campo, nei rapporti con ogni fede religiosa, il sistema concordatario con la Chiesa cattolica che si è voluto ribadire con il nuovo Concordato; e giustamente il relatore ha ricordato nella sua relazione come, al momento della stipula anche di questa intesa, da parte

del Presidente dell'Unione delle comunità ebraiche, si sia fatta rilevare la contraddizione esistente nei fatti anche rispetto a quanto questa intesa statuisce in raffronto a quello che il Concordato con la Chiesa cattolica ha stabilito per quanto riguarda l'insegnamento della religione.

L'intesa, comunque, comporta un grande passo in avanti rispetto alla legislazione precedente che regolava il regime delle «Comunità israelitiche», come erano definite, in Italia. Possiamo constatare un grande progresso rispetto a quella legislazione che costituiva una vera e propria umiliazione per gli ebrei e per lo Stato, una vera e propria umiliazione per ognuno dei cittadini della Repubblica italiana. Va altresì riconosciuto in questa sede il grande merito delle Comunità ebraiche, che hanno saputo rinunciare ad alcuni vantaggi, anche consistenti sul piano materiale garantiti dalla legislazione precedente: si è rinunciato a questi vantaggi per conquistare un regime di effettiva libertà religiosa per gli ebrei e tra gli ebrei, all'interno delle stesse Comunità e del popolo ebraico.

Ma, come è stato evidenziato dagli intervenuti quest'oggi ed anche nel dibattito svoltosi alla Camera dei deputati, la normativa in esame è qualcosa di più, comporta ben altro rispetto ad una semplice intesa con una minoranza religiosa: questo disegno di legge sancisce un patto, siglato nel segno della libertà, tra lo Stato italiano ed una Comunità che non è solo una minoranza religiosa, ma un popolo, una gente che, nella sua individualità e nella sua singolarità, è parte del popolo o dei popoli che costituiscono il nostro paese; una gente che nei secoli e nei millenni è stata oggetto di discriminazioni e di persecuzioni, sino alla tragedia senza nome degli anni Trenta e Quaranta. Il trattamento degli ebrei è stato nei secoli la misura della libertà, della civiltà e del diritto nel nostro paese come in tante parti d'Europa.

Anche oggi, quando si affrontano questi problemi, le emozioni, che sono carne e sangue di cui siamo fatti, possono prendere la mano. Mi sembra allora giusto ricordare in questa sede parlamentare un evento recente, un dramma che si è consumato in un'altra sede parlamentare. Credo di poterlo legittimamente fare in quanto parlamentare italiano nato nel 1944 in Svizzera, perchè la sua famiglia vi si era rifugiata per scampare alle persecuzioni razziali. Penso sia mio dovere di parlamentare ricordare in questa sede il dramma del Presidente del *Bundestag* della Repubblica federale tedesca, Philip Jenninger, al quale voglio inviare un messaggio di commossa solidarietà: egli è stato travolto dalle emozioni per aver pronunciato con coraggio in quella sede un discorso che voleva riportare in un'Aula parlamentare a piena e profonda coscienza dei suoi connazionali le ragioni della tragedia per cui un popolo era diventato carnefice di un altro popolo.

Il fatto che ci troviamo qui a legiferare in nome della libertà insieme a colleghi di ogni parte – e in particolare voglio sottolineare che ci troviamo a legiferare con colleghi che qui rappresentano le istanze, le speranze e le ragioni del mondo cattolico – segna la storia del nostro paese.

Ci sono ferite aperte nella storia e nelle coscienze che non si rimarginano rimuovendole e dimenticandole; voglio dirlo con lo spirito di amicizia personale che ho nei suoi confronti al collega Misserville. Non c'è nulla da seppellire nel passato, ma c'è una strada di crescita comune che riguarda tutti, quale che sia stato il nostro passato, che passa attraverso il ricordo e la memoria, ricordi e memoria che solo rimanendo vivi

consentono di guardare avanti con serenità e speranza. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista, dalla sinistra e dal centro. Congratulazioni*).

ULIANICH. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ULIANICH. Signor Presidente, colleghi, quale possa essere stato l'atteggiamento assunto nei confronti del Concordato con la Chiesa cattolica da parte di ciascuno di noi, è certamente vero che l'atto che stiamo compiendo in questo momento nell'Aula del Senato va considerato solenne, come riconoscimento da parte dello Stato italiano, pur nelle differenziazioni delle sfere di autonomia proprie dello Stato e delle confessioni religiose, del grande patrimonio di cultura, di civiltà e di religione dell'ebraismo. Tanto più per quanto anche in questo paese, in anni ormai lontani, ma non così lontani come si vorrebbe, gli ebrei e la stessa religione ebraica sono stati calpestati nel loro diritto all'esistenza. È un momento questo di riconciliazione ufficiale e di riconoscimento da parte dello Stato italiano del valore e del peso che anche all'interno del nostro paese rappresenta la comunità ebraica.

Non c'è bisogno di ricordare i ghetti che sono stati aperti nello Stato pontificio e nei paesi cattolici europei: è un discorso che non appartiene a quest'Aula ed è tuttavia necessario che dinanzi al nostro sguardo vi sia in prospettiva anche questo spaccato storico di sofferenza, di discriminazione e di morte che ha colpito gli ebrei soltanto perchè tali.

Pertanto, il momento dell'approvazione di questo disegno di legge, di questa nuova intesa, rappresenta per il mio Gruppo il riconoscimento che la religione ebraica ha pieno diritto di cittadinanza nel nostro paese, che è una forza morale fondamentale che può contribuire alla crescita e alla riconquista di quei valori morali senza i quali una società non può dirsi civile. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Spadaccia, avendo già fatto il suo Gruppo la dichiarazione di voto a norma dell'articolo 109 del Regolamento, a che titolo intende avere la parola?

SPADACCIA. In base alla facoltà prevista dall'ultimo inciso del 2° paragrafo dell'articolo 109, riconosciuta ai senatori che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte dal Gruppo di cui fanno parte, annuncio che mi asterrò.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e pertanto le dò la parola.

* SPADACCIA. Signor Presidente, con grande rispetto per il discorso, che in tanta parte condivido, che ha fatto il collega Strik Lievers, compagno di partito e di Gruppo, discorso che esprime il parere dei cinque sesti del Gruppo federalista europeo ecologista, devo dire che mi spiace turbare l'unanimità di questa Assemblea e di dover annunciare la mia astensione.

Certo, le parole che ho sentito da parte di tutti gli oratori che mi hanno preceduto trovano – e come potrebbero non trovarlo? – il mio consenso,

perfino la mia commozione. E voglio dire che nessuno - credo - qui può mettere in dubbio la mia amicizia per il popolo ebraico e, specificamente come cittadino romano e come senatore eletto nel collegio di questa regione, per la Comunità ebraica italiana che tanto ha sofferto le vicende del fascismo, del nazismo.

Certo, anch'io sarei tentato di unire il mio voto e la mia voce al consenso per questo provvedimento. Voglio anche dire che la mia astensione non è in alcun modo e non deve essere interpretata dagli amici della Comunità ebraica come presa di distanza, come dissenso. Io comprendo che si opera all'interno delle leggi e degli ordinamenti che ci siamo dati e probabilmente, nel tutelare i propri interessi, chi doveva concretamente tutelarli non poteva che rivolgersi a questi strumenti. Tuttavia non posso non esprimere la mia amarezza che una riparazione storica come questa debba avvenire con lo strumento concordatario, anzichè con altri strumenti costituzionali di carattere liberale. E non vedo perchè ciò che ho lamentato per la tutela della fede religiosa dei cittadini cattolici non debba valere per la tutela della fede religiosa dei cittadini protestanti e non debba valere per la tutela della fede religiosa e anche dei concreti interessi, di cui si alimenta una confessione religiosa, dei cittadini di religione ebraica.

E allora, se io dessi il consenso a questo provvedimento mi sentirei di dare il consenso ad un tassello di quel nuovo edificio concordatario che in maniera così stridente contrasta con mie antiche convinzioni che neppure in questa circostanza possono venir meno. E per questa serie di ragioni, per questa coerenza, ritengo di dover dare il mio voto di astensione con il particolare significato che il voto di astensione ha al Senato della Repubblica.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Consentitemi, onorevoli colleghi, di aggiungere una parola su questa legge, non senza aver rinnovato il mio grazie più vivo al relatore, senatore Cabras, e a tutti gli oratori intervenuti nel dibattito.

Questa nuova legge sui rapporti tra lo Stato italiano e le Comunità ebraiche costituisce un avvenimento significativo che consolida la tradizione repubblicana di rispetto reciproco tra le diverse fedi religiose, in un momento in cui minacciosi si fanno in altra parte del mondo i richiami ad un fondamentalismo intransigente, fanatico e violento.

Il nuovo testo rispecchia in modo pieno la libertà di culto ed il patrimonio di tradizione religiosa e culturale che fa della Comunità ebraica nel nostro paese punto di riferimento storico e memoria di alte tradizioni civili.

Questa intesa garantisce in modo pieno la libertà di associazione e di svolgimento del magistero religioso ebraico in Italia, in antitesi ad ogni deteriore antisemitismo. Essa si colloca nel solco della fedele attuazione di quanto previsto dai costituenti con l'articolo 8 della Costituzione che, memore di una tradizione di tolleranza risorgimentale, sanciva la piena libertà nel nostro ordinamento di tutte le confessioni religiose.

Che quanto il Senato oggi ha approvato sia di incitamento a proseguire nella tutela del fondamentale diritto di libertà religiosa, nel nostro paese e dovunque esso sia negato, offeso o vilipeso. (*Vivi, generali applausi*).

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poichè il successivo provvedimento all'ordine del giorno, il disegno di legge n. 1493-B, richiederà una votazione qualificata, dispongo l'inversione dell'ordine della discussione, nel senso che si esaminerà immediatamente il disegno di legge n. 1489-B e successivamente il disegno di legge n. 1570; infine sarà discusso il disegno di legge n. 1493-B.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

«Differimento del termine per la delega al Governo ad emanare norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi» (1489-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Differimento del termine per la delega al Governo ad emanare norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi», già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione generale e sono state svolte le repliche del relatore e del Governo. Su proposta del rappresentante del Governo la discussione è stata poi rinviata in relazione al parere della 5ª Commissione sulla parte finanziaria.

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere trasmesso dalla 5ª Commissione permanente all'Assemblea.

FASSINO, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, riesaminato il disegno di legge in titolo sulla base delle nuove chiarificazioni e dichiarazioni fornite dal rappresentante del Dicastero delle finanze, per quanto di propria competenza esprime parere favorevole a maggioranza.

La Commissione fa in ogni caso presente che il rappresentante delle finanze ha assicurato l'impegno a fornire alle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento tempestivamente le informazioni relative agli effetti finanziari dei decreti di esercizio della delega».

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto del parere.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che l'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati è il seguente:

Art. 1.

1. Il termine del 31 dicembre 1988 previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 ottobre 1987, n. 417, relativo alla delega al Governo per

l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti, è differito al 31 dicembre 1990.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 2 del testo approvato dal Senato non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

BERTOLDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLDI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, signori senatori, il provvedimento legislativo che oggi si identifica nel disegno di legge n. 1489-B è alla terza lettura qui in Senato. Infatti questo medesimo disegno di legge è arrivato alla discussione in Senato in data 1° ottobre 1988, successivamente il 25 gennaio 1989 e torna oggi alla nostra attenzione.

Le motivazioni che inducono il nostro Gruppo a poter essere favorevole alla delega al Governo ed al differimento del termine della delega stessa al 31 dicembre 1990 derivano da due punti fondamentali: anzitutto la scelta di mantenere fermo il prezzo finale alla pompa dei prodotti petroliferi, dinanzi a non rilevanti cadute di prezzo sul mercato internazionale ed europeo del petrolio o dinanzi ad oscillazioni in aumento sempre entro modesti limiti, poichè questo consente una moderata funzione di calmiere a questo tipo di consumo di energia. Ciò quindi consente di favorire o di non impedire ricerche sperimentali su energie alternative.

Il prezzo finale alla pompa viene mantenuto attraverso una modulazione dell'imposta di fabbricazione e, per dove incide, anche della sovraimposta di confine.

In secondo luogo, i provvedimenti che comportano variazioni della modulazione dell'imposta di fabbricazione possono avere frequenze notevoli e per ognuna di queste è indispensabile uno specifico esame tecnico dettagliato. È naturale, quindi, che ciò possa essere meglio eseguito dall'Esecutivo piuttosto che con intervento legislativo specifico. Non mi sembra però difficile dimostrare che vi sono state (per queste reiterazioni lo discutiamo per la terza volta) nel Governo e forse anche nella maggioranza difficoltà ed incertezza nel rispondere chiaramente a tre osservazioni fondamentali. Innanzitutto, la conoscenza dello stato della gestione in questo momento, relativamente agli effetti positivi o negativi connessi alla delega affidata al Governo; in secondo luogo, la possibilità e l'utilità di una norma limite già presente nella delega precedente o di meccanismi di garanzia corrispondenti; in terzo luogo, l'opportunità di una evidenziazione contabile autonoma relativa agli effetti positivi o negativi connessi all'esercizio stesso.

Sembrerebbe abbastanza evidente, infatti, che le maggiori entrate acquisite costituiscano di per sè il limite finanziario per la adozione di decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e, per quanto incide, della sovraimposta di confine. L'evidenziazione contabile che ho prima indicato dovrebbe servire a controllare che nel corso dell'esercizio della delega la decretazione avvenga entro i confini finanziari indicati preventivamente ed a garantire anche che questo meccanismo di copertura operi nel ristretto ambito di ciascun esercizio finanziario, senza compensazione tra diversi esercizi finanziari annuali. Sapere con esattezza quindi dove affluiscono le eventuali maggiori entrate deve servire anche ad evitare una gestione separata di fondi a disposizione del Governo, che non è compresa nella delega affidata al Governo.

La rinuncia alla normativa introdotta in precedenza lascia in effetti irrisolti i problemi che ho ricordato. Ripetiamo per la terza volta il nostro voto favorevole e questo deve far pensare e dimostrare che l'incertezza è stata sicuramente interna al Governo: non è stata una battaglia dell'opposizione per opporsi ad un disegno di delega al Governo, anche se la rinuncia alla normativa introdotta in precedenza lascia in effetti irrisolti i problemi che prima ho elencato. Gli effetti di quei problemi in ogni caso possono riguardare la decretazione che segue le limitate oscillazioni del prezzo internazionale del petrolio. Una tendenza accentuata all'aumento del prezzo internazionale, e quindi europeo, porterebbe ad un aumento del prezzo alla pompa, superando quindi rapidamente le possibilità offerte dalla delega al Governo, ed alla necessità di un intervento legislativo diverso rispetto a quello della delega.

Con queste precisazioni, ribadiamo il nostro voto favorevole al differimento del termine della delega. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, il cui titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, è il seguente: «Differimento del termine per la delega al Governo ad emanare norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi».

È approvato.

Discussione e approvazione di questione pregiudiziale per il disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 3 febbraio 1989, n. 29, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1» (1570)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 3 febbraio 1989, n. 29, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1».

COVI, *relatore*. Domando di parlare per proporre una questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, all'articolo 7 attribuisce ad un collegio, istituito presso il tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'appello, competente per territorio e composto di 6 membri di cui tre effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto che presentino determinati requisiti, il compito di procedere ad indagini preliminari in materia dei reati cosiddetti ministeriali. La costituzione di detti collegi presso i tribunali, sede di capoluogo del distretto, è stata pacificamente operata in alcuni distretti mediante estrazione a sorte effettuata dal presidente della Corte d'appello. Nel distretto di Roma, invece, è sorta controversia sulla titolarità del procedimento di estrazione. Per questo motivo il Governo si è indotto, al fine di superare tale controversia e per evitare tensioni che potessero sorgere in altri distretti analogamente a quella verificatasi nel distretto di Roma, a provvedere con il decreto-legge 3 febbraio 1989, n. 29, composto di un articolo unico che stabilisce che all'estrazione dei magistrati componenti del collegio, indicato nell'articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, provvede il presidente della Corte d'appello.

Nel riferire alla 2ª Commissione, in qualità di relatore, esprimevo l'opinione che la norma fosse probabilmente superflua, perchè l'autorità preposta all'estrazione, sulla base stessa della formulazione dell'articolo 7 della legge n. 1 del 1989, non poteva essere individuata altrimenti che nel presidente della Corte d'appello del distretto e ciò per due motivi: innanzitutto perchè gli estraibili sono tutti i giudici di tribunale sedenti in tutto il distretto e in secondo luogo perchè, ai sensi dell'articolo 14 della legge sulle guarentigie della magistratura, di cui al regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 511, è al presidente della Corte d'appello che è attribuita la sorveglianza su tutti gli uffici del distretto, cioè quelli della Corte medesima così come dei tribunali e delle preture, ed egli è quindi investito anche della capacità di individuazione in questo caso dei giudici di tribunale che debbono partecipare all'estrazione. Pertanto, l'estrazione rientra nei suoi poteri di organizzazione degli uffici, con esclusione quindi di qualsiasi altra autorità, eventualmente anche del presidente del tribunale del capoluogo del distretto, ove il collegio – secondo la norma dell'articolo 7 – prende esclusivamente la propria sede.

Tale opinione è stata avvalorata dal parere espresso dalla 1ª Commissione permanente, di cui do lettura: «La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime all'unanimità parere di non dare ulteriore seguito al procedimento di conversione in quanto l'articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, non richiede una ulteriore norma di attuazione o di interpretazione. Tale disposizione, infatti, fa riferimento al distretto di corte d'appello competente per territorio al fine di individuare la sede del collegio che svolge gli atti di cui al successivo articolo 8, e l'organo preposto al distretto è appunto il presidente della Corte d'appello. La circostanza che il collegio in questione abbia sede presso il tribunale del capoluogo del distretto, poi, non può incidere sulla competenza del presidente della Corte d'appello a presiedere all'estrazione dei 3 giudici che costituiscono il collegio stesso». Tale parere, assunto all'unanimità nell'ambito della Commissione, è stato condiviso – sempre all'unanimità – dalla 2ª Commissione che nella

seduta di ieri ha ritenuto che in via interpretativa già si individua nel presidente della Corte d'appello l'unica autorità competente, nell'esercizio del suo potere di organizzazione, a regolamentare e a procedere alle operazioni di sorteggio per la istituzione dell'organo di cui all'articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in quanto trattasi di collegio alla cui formazione concorrono magistrati in servizio nei tribunali del distretto che è chiamato a conoscere dei reati commessi in tutto il territorio del distretto. Appare pertanto opportuno che il decreto non sia convertito, anche per evitare qualsiasi questione in ordine ad una pretesa sua incostituzionalità, che peraltro può ben essere esclusa, anche sulla base della più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, di cui alla sentenza n. 27 del 1987 che, dichiarando ammissibile il *referendum* abrogativo degli articoli da 1 a 8 della legge 10 maggio 1978, n. 10, sulla Commissione inquirente, ha stabilito la legittimità di una legge ordinaria quando rappresenta una fra le tante soluzioni astrattamente possibili – riferisco esattamente le parole della motivazione – «per attuare il disposto di rango costituzionale secondo una scelta politica del Parlamento, senza che ne resti esclusa o violata la volontà della norma costituzionale».

Per queste ragioni, signor Presidente, adempio al mandato, che mi è stato conferito dalla Commissione giustizia, di proporre la questione pregiudiziale, nel senso che l'argomento all'ordine del giorno, cioè la conversione in legge del decreto-legge 3 febbraio 1989, n. 29, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, non debba essere discusso dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Avverto che, a norma dell'articolo 93 del Regolamento, sulla proposta di questione pregiudiziale si svolgerà un'unica discussione nella quale potrà prendere la parola un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare per non più di dieci minuti.

CORRENTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRENTI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, la questione pregiudiziale proposta dal senatore Covi nel suo ruolo di relatore, ma, vorrei dire, contestualmente di Presidente della Commissione giustizia, ci trova concordi. Ribadiamo dunque il nostro parere, già espresso in Commissione, circa la sussistenza di tale questione di sostanza pregiudiziale.

In effetti questo decreto ci pare inutile, o superfluo, se riteniamo che il disposto dell'articolo 7 della legge n. 1 del 1989 sia sufficientemente chiaro. Ci pare anzi che non sia dato cogliere le ragioni per le quali possa essere stato frainteso; in realtà, nel momento in cui si è stabilito che questo collegio istruttorio nel procedimento per i ministri è composto da tre magistrati dei tribunali estratti tra quelli appartenenti a tutti i tribunali del distretto di Corte d'appello, si è quanto meno implicitamente stabilito che è il presidente della Corte d'appello a dover assolvere a queste incombenze.

Ogni ulteriore esame, direi, è decisamente superfluo, anche quello circa la legittimità di procedere con decretazione di urgenza in una materia che ci pare di interpretazione, più che di attuazione costituzionale, restando

certamente questa ragione assorbita da quella pregiudiziale, nella quale, ripeto, ci riconosciamo interamente, se non altro per la dichiarazione finale, nelle ragioni esposte dal senatore Covi.

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, faccio fiducia al Presidente della Commissione giustizia del fatto che la soluzione che adottiamo è la più giusta, cioè che ci troviamo di fronte ad un decreto inutile rispetto a un disposto chiaro nella legge approvata. Ma devo dire che dobbiamo forse non perdere l'occasione di questo dibattito, brevissimo mi pare, per portare la nostra attenzione su un pericolo che già era stato individuato quando si formulava la legge, cioè che questo collegio di tre magistrati estratti a sorte, specialmente per quanto riguarda la città di Roma, avrebbe costituito (chiamiamolo con il nome giusto) un possibile centro di potere molto forte.

Quindi questa è la ragione per cui solo a Roma c'è stata questa polemica fra il presidente del tribunale e il presidente della Corte d'appello e devo dire che preoccupa anche l'ipotesi che, in qualche modo, proprio in questo tribunale, in questo collegio più delicato degli altri, proprio perchè sarà quello in cui ci sarà un maggior numero di possibili procedimenti per reati ministeriali, ci sia stata questa disputa; un'ipotesi molto grave che potrà mettere in forse anche i primi giudizi di precostituzione del collegio.

Quindi io colgo questa occasione per dire che da parte della magistratura, in questo caso romana, non ci si è comportati con rispetto delle leggi e delle istituzioni perchè si è dato luogo a un comportamento che potrà avere gravi ripercussioni sui processi e che ha costretto il Governo e il Parlamento ad occuparsi in questo modo di una vicenda che può essere estremamente delicata dal punto di vista istituzionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale proposta dal senatore Covi.

È approvata.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta dovranno essere effettuate votazioni qualificate mediante procedimento elettronico.

Resta inteso pertanto che decorrono da questo momento i venti minuti di preavviso, prescritti dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1493-B

PRESIDENTE. Poichè la 11ª Commissione permanente ha concluso solo da poco l'esame del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 548, recante disposi-

zioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno» (1493-B), già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, il relatore è autorizzato a riferire oralmente.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 548, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno» (1493-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale qualificata ex articolo 120 del Regolamento*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 548, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, per il quale è prevista una votazione finale qualificata *ex* articolo 120 del Regolamento e per il quale è stata testè autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

* TOTH, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che oggi torna al nostro esame è stato da noi trasmesso alla Camera il 31 gennaio scorso. Al testo approvato da questa Assemblea nella seduta del 27 gennaio, la Camera ha apportato delle modifiche delle quali alcune, appunto, presentano un carattere sostanziale.

Sulla valenza politica del disegno di legge mi richiamo quindi alla mia relazione e alla replica esposta in quella seduta; in questa sede mi limiterò, di conseguenza, all'illustrazione delle modifiche arrecate al testo dall'altro ramo del Parlamento.

La prima modifica riguarda l'articolo 1 e precisamente il suo comma 3 ed è la modifica di maggiore importanza. In particolare, la modifica è volta a sostituire la percentuale di valutazione della retribuzione base ai fini della fiscalizzazione che noi avevamo approvato il 27 gennaio, portando queste percentuali da 45 a 35 e da 11,25 a 8,50. Si tratta, in sostanza, delle percentuali che fissano i minimi retributivi.

Chi era presente in quella sede ricorderà come vi sia stato un dibattito piuttosto acceso in cui noi sostenevamo, come Commissione, l'eccessiva elevatezza di questo indice che ci era stato trasmesso nel decreto-legge del Governo. Avevamo proposto il 9,50 per cento e il 35 per cento, cioè il 35, prima, e il 9,50 per cento come cifra successiva.

In quella sede, cioè in quella seduta, vi fu il parere contrario della Commissione bilancio che ci costrinse quindi a rinunciare all'emendamento per impossibilità determinata dal nostro stesso Regolamento interno.

Le ragioni per cui noi ci eravamo battuti per una percentuale del 9,50 sono state fatte proprie dalla Camera dei deputati, la quale ha ritenuto che effettivamente portare questo indice in maniera così elevata nella retribuzio-

ne base finiva per costituire una valutazione irrealistica della situazione, incidendo sul costo del lavoro in modo negativo, visto che la maggior parte delle retribuzioni era inferiore a quelle per le quali era prevista la percentuale dell'11,25. Ne è derivato che la Camera ha deciso di elevare la percentuale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 463 del 1983, invece che al 45 per cento, al 35 per cento, e la percentuale di cui al secondo periodo del predetto comma all'8,50 per cento, invece che all'11,25, rivelandosi dunque più realista del re ed indicando percentuali più basse di quelle previste da noi.

Nel corso del dibattito alla Camera, la Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento aveva espresso un parere contrario che giunse in Assemblea successivamente all'approvazione della modifica stessa. Per tali motivi il parere contrario è stato superato dall'altro ramo del Parlamento.

Oggi ci troviamo nuovamente di fronte al parere contrario della nostra Commissione bilancio proprio su questo punto, in quanto non esiste la copertura per una spesa valutata dal Ministero del lavoro e dall'INPS in circa 495 miliardi. Di fronte a questa situazione, la Commissione ha voluto presentare una serie di emendamenti al testo approvato dalla Camera, riportandolo a quello che avevamo approvato nella seduta del 27 gennaio.

La Camera dei deputati ha aggiunto inoltre un comma 7-*bis* all'articolo 1 per quanto riguarda le procedure giudiziarie esecutive in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Si tratta comunque di una modifica di carattere marginale.

Tra le modifiche di maggiore rilievo apportate dalla Camera dei deputati vi è quella al comma 8 dell'articolo 10, alla lettera *c*). Infatti, mentre noi avevamo stabilito che le riduzioni previste nello stesso articolo 10 non spettano ai lavoratori che «siano stati retribuiti o denunciati secondo misure inferiori a quelle delle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale», la Camera dei deputati ha previsto che tali lavoratori siano quelli che «siano stati retribuiti o denunciati con retribuzioni inferiori a quelle previste dal comma 1 dell'articolo 1», cioè quelle definite come retribuzioni-base dall'articolo 1 del decreto-legge da noi convertito. Mi sembra che la dizione della Camera sia su questo punto più precisa e chiedo che l'Assemblea adotti la modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento.

Per quanto riguarda il comma 10 dell'articolo 10, viene soppressa la genericità della concessione dei vantaggi per «aree territoriali economicamente svantaggiate», per limitare la normativa soltanto alle regioni del Mezzogiorno ed a quelle indicate dal CIPE.

Infine, all'articolo 12, è stato aggiunto un comma 1-*bis* con il quale viene disposta l'applicazione del tasso di interesse legale per i contributi del Servizio contributi agricoli unificati; tale norma tende ad impedire che vengano caricati eccessivamente con gli interessi bancari attuali i contributi agricoli unificati che sono diretti ad imprese che stanno attraversando un periodo difficile, anche a causa della situazione metereologica in atto nel paese.

Queste sono le modificazioni che la Camera ha apportato. Penso che quella di maggiore valore sia la prima. Mi rendo conto che il parere della Commissione bilancio, redatto oggi sulla base delle osservazioni del Ministero del tesoro, evidentemente di avviso contrario rispetto alle indicazioni del Ministero del lavoro, ci obbliga a tornare al testo originario,

con la conseguenza politica, che tutti comprendiamo, di rendere praticamente impossibile la conversione del decreto entro i termini stabiliti dalla legge. Questo è quanto volevo porre all'attenzione dell'Assemblea per la responsabilità che questo ramo del Parlamento viene ad assumere. D'altra parte, il breve tempo che abbiamo a disposizione non ci consente di varare provvedimenti legislativi che non abbiano la copertura prevista dall'articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Vecchi. Ne ha facoltà.

VECCHI. Signor Presidente, il mio Gruppo aveva deciso di fare una brevissima dichiarazione di voto se le cose si fossero svolte diversamente da come sono andate nel corso di questa giornata, così come ha riferito il relatore Toth. A nostro parere, questa vicenda denuncia chiaramente e con forza l'incapacità di questo Governo di governare; infatti il relatore si è dimenticato di dire che, con l'espediente, adottato dalla maggioranza, di emendare il testo pervenuto dalla Camera dei deputati, questo decreto decadrà perchè non ci sono i tempi materiali per convertirlo in legge, in quanto scade oggi.

Bisogna dire con molta franchezza e chiarezza che la responsabilità di questa situazione è del Governo e della maggioranza che lo sostiene; durante la discussione del provvedimento infatti, il Governo si è reso conto di aver introdotto alcuni elementi insostenibili – e il Ministro del lavoro ne aveva preso atto – come, ad esempio, l'aumento dei minimali contributivi ai fini della determinazione del diritto alla pensione, portandoli dal 7,50 all'11,25 per cento, con un incremento del 63 per cento per i lavoratori fissi, e al 45 per cento del minimo di pensione per le retribuzioni settimanali per i lavoratori a tempo parziale.

Questa scelta ha determinato un fatto estremamente grave: nel primo caso le imprese erano chiamate a pagare quote giornaliere superiori alle retribuzioni realmente corrisposte ai loro dipendenti, mentre è incostituzionale far pagare più di quanto viene realmente corrisposto. Infatti si passava da 31.376 lire giornaliere a 50.884, presupponendo un salario netto di 1.322.000 lire e voi sapete che molte categorie non arrivano a questo livello. Allo stesso tempo il Governo ha innalzato la quota al 45 per cento del minimo di pensione, il che significa per i lavoratori a tempo parziale godere di un salario settimanale di 203.000 lire, ossia 800.000 lire mensili per 13 mensilità per avere diritto alla pensione. Voi sapete che il *part-time* è un modo flessibile, che nel corso di questi anni abbiamo cercato di incoraggiare, per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, alle esigenze delle imprese, dei giovani, delle donne, ma le retribuzioni delle prestazioni *part-time* non raggiungono questi livelli. Questa misura, pertanto, arreca un grave colpo al lavoro e contemporaneamente provoca un inasprimento del costo del lavoro, accentuando l'area del lavoro nero e del lavoro sommerso; di questo siamo fermamente convinti, perchè tale misura, invece di allargare la platea dei contribuenti, sollecita a non denunciare regolarmente tutti i dipendenti.

Noi avevamo proposto di ridurre la quota e il Ministro aveva accettato in quest'Aula la nostra proposta, rinviandone la realizzazione all'altro ramo del Parlamento.

Avevamo proposto il 35 per cento per i lavoratori a tempo parziale e il 9,50 per cento per i lavoratori fissi. L'altro ramo del Parlamento ha portato le aliquote al 35 per cento e all'8,50 per cento; al che sono nati subito problemi per la copertura. Infatti il provvedimento, secondo la formulazione originaria, prevedeva un introito per l'INPS di 800 miliardi. Riducendo le aliquote, evidentemente si riducono i miliardi che l'INPS introita, con un disavanzo di 495 miliardi.

Però bisogna dire con franchezza che si tratta di cifre ipotetiche perchè si calcolano sulla base delle imprese attualmente esistenti. Avrebbero denunciato tutte o sarebbero ricorse al lavoro sommerso, visto che la quota era elevata? In questo caso sarebbero calate le denunce dei lavoratori dipendenti. Se, al contrario, si fosse approvata l'aliquota dell'8,50 per cento, ugualmente la cifra di perdita sarebbe stata ipotetica; infatti noi sosteniamo che avrebbe potuto esservi la compensazione attraverso l'allargamento della platea dei contribuenti che avrebbe consentito di ridurre il disavanzo previsto.

Ma ha trovato una soluzione migliore il Ministro del lavoro, attraverso i suoi uffici; ha sostenuto che il disavanzo di circa 500 miliardi poteva essere coperto dall'esatta interpretazione stabilita nell'articolo 7 del provvedimento che prevede facilitazioni per le aree di Gorizia e Trieste. Vi è un contenzioso aperto, i pretori si sono pronunciati e l'ipotetico esborso di 800 miliardi , con l'esatta interpretazione, si ridurrebbe a 300 miliardi. Dunque le somme risparmiate si potrebbero utilizzare per coprire il disavanzo. Ma anche questo è un ragionamento falsato, perchè nelle attestazioni di bilancio dell'INPS non vi sono queste cifre; ci sono cifre ben più modeste per gli anni 1987, 1988 e 1989. Si tratta quindi di arrampicarsi sugli specchi.

La verità è che mancano 500 miliardi e il Governo che procede ad un'operazione di migliaia e migliaia di miliardi non riesce a trovare una compensazione per far fronte all'esigenza di non gravare sul costo del lavoro, di non mettere le imprese in condizione di evadere e consentire loro di svolgere la loro attività.

Per questo noi eleviamo la nostra protesta. Siamo di fronte ad una maggioranza che sconfessa se stessa, dal momento che l'emendamento presentato dal relatore, senatore Toth, contrasta con l'emendamento che egli stesso aveva presentato il 27 gennaio in quest'Aula e che prevedeva l'aliquota del 9,50 per cento, con ciò riconoscendo l'ingiustizia che si compiva con la fissazione dell'aliquota dell'11,25 per cento e sconfessa lo stesso Ministro che si era qui impegnato a rivedere le aliquote.

Vi sono poi, onorevoli colleghi, altri elementi inaccettabili, come quello dei requisiti per beneficiare della fiscalizzazione prevista dall'articolo 10. Sono d'accordo con il relatore; certamente il testo della Camera è stato migliorato ed è più preciso, facendo esso riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, però è ancora molto vago, ancora non presenta la chiarezza lampante che meritano problemi di questo tipo e provvedimenti che dispongono un esborso di migliaia di miliardi da parte della finanza pubblica; si tratta di 12.000 miliardi che vengono concessi alle imprese.

Abbiamo sostenuto che bisogna concedere la fiscalizzazione alle imprese che applicano i contratti che liberamente sono stati sottoscritti tra le parti sociali. Ma il contratto non prevede soltanto il salario minimo, il contratto è un complesso che porta risultati di carattere economico che quindi hanno incidenza sul piano previdenziale, oltre che sulla retribuzione diretta che percepisce il lavoratore.

Con la formulazione adottata si continuerà a dare solo soldi agli imprenditori che supersfruttano le loro maestranze, che non applicano le norme contrattuali, come, ad esempio, la Max Mara. Hanno preso posizione il presidente della Commissione lavoro, senatore Giugni, e l'onorevole ministro del lavoro Formica per denunciare che la Max Mara non si attiene al rispetto dei contratti. A questa azienda, come a tante altre nelle stesse condizioni, continuiamo a dare finanziamenti pubblici senza pretendere nulla. Quindi lo stesso obiettivo e la stessa finalità della fiscalizzazione vengono meno.

Infine vi è un'altra questione incostituzionale: mi riferisco a quanto previsto nell'articolo 11, che fa carico alle regioni a statuto ordinario e a quelle a statuto speciale di un esborso di 700 miliardi, senza che lo Stato concorra a reintegrare le risorse delle regioni. Si fa carico alle regioni, in contrasto con quanto previsto dalla legge n. 485 sulla formazione professionale, delle convenzioni per pagare i contributi sociali per gli apprendisti delle aziende artigiane. Senza colpo ferire si prevede che le regioni debbano caricarsi di 700 miliardi.

Giustamente le regioni, se questa norma passerà e non sarà modificata, minacciano di ricorrere alla Corte costituzionale perchè ritengono che sia incostituzionale questo modo di decidere del Governo.

Mentre facciamo tutto questo, l'onorevole relatore ha affermato che si ripristina l'aliquota a livello massimo, però non dice che presenterà un emendamento (voglio precisare che gli emendamenti sono stati presentati tutti dalla maggioranza, non dalla Commissione nel suo complesso) volto a beneficiare ancora gli agrari. Infatti, se letto correttamente, quale significato ha l'emendamento relativo all'articolo 12? Significa che gli agrari che non hanno pagato i contributi (che oggi sono chiamati a pagare in quanto sono stati degli evasori poichè hanno trattenuto soldi che appartenevano anche ai lavoratori) non devono pagare la sanzione prevista del 26 per cento di aumento, ma devono pagare soltanto il 16 per cento d'aumento. Questa non è una riduzione dell'introito dell'INPS? È quindi improponibile se è vero, come è vero, che ogni misura che comporta un minore introito, quindi l'apertura di un *deficit* ulteriore, non può essere proposta.

Ci siamo trovati a questo punto perchè la maggioranza lavora così, col gioco dei bussolotti; si trovano tutte le occasioni per fare regali a destra e a sinistra nei confronti di certe categorie.

Onorevole Presidente, riteniamo che questo modo di legiferare non sia giusto; riteniamo che non siano giuste questa precarietà, questa indecisione, questa incompetenza. Infatti i Ministeri del lavoro e del tesoro non sono stati in grado di fornire alla Commissione bilancio i dati probanti sul piano dei costi finanziari. Non ci sono riusciti; non hanno presentato niente. Quindi si va avanti calcolando a spanne, ad occhio e croce, come se si trattasse di mettere a posto cose di poco conto, anzichè di muovere migliaia e migliaia di miliardi.

Riteniamo che occorra cambiare pagina e dare l'avvio alla riforma ed al riordino della fiscalizzazione. Questo l'abbiamo già sottolineato ed il Governo a tale proposito si è impegnato molte volte approvando ordini del giorno anche in quest'Aula. Vi è stata la Commissione tecnica che ha lavorato a lungo, ha concluso da circa tre anni il suo lavoro e ha sollecitato la riforma. Si trattava di un modo serio di affrontare il problema del riordino reale. Mi rivolgo anche ai repubblicani che sono favorevoli al rigore; bisogna fare in modo che il soldo pubblico sia utilizzato per finalità di interesse generale.

Invece non si fa niente in questa direzione; si continua ad agire con i decreti e voglio ricordare che siamo ben alla trentasettesima edizione del decreto. Non ci uniformiamo neanche, signor Presidente, alla normativa CEE, però parliamo del traguardo del 1992, cioè del momento in cui saranno abbattute le frontiere fisiche e saremo costretti a confrontarci con le altre imprese e con le diverse realtà della Comunità. Per uniformarsi sul piano contributivo alla Comunità, bisogna compiere passi che portino al riordino di questo insieme di norme che riguardano la fiscalizzazione per riuscire a finalizzarle all'occupazione ed all'ammodernamento, per far rimanere le nostre imprese nel mercato e quindi per interessi di ordine generale.

Pertanto, pur apprezzando la parte che riguarda la lotta all'evasione contributiva, noi riconfermiamo il nostro voto negativo a questo provvedimento che la maggioranza fa decadere per poi reiterare. Ci auguriamo che nella reiterazione il Governo tenga conto delle osservazioni critiche che sono state fatte e inizi veramente a voltare pagina in questa direzione per avere un provvedimento che sia più chiaro, più preciso, più rispondente alle esigenze ed agli interessi generali. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nieddu. Ne ha facoltà.

NIEDDU. Signor Presidente, gli emendamenti approvati dalla Camera dei deputati al testo varato dal Senato il 27 gennaio scorso, pur se significativi, non alterano la sostanza politica del decreto-legge n. 548. Si tratta di modifiche al testo governativo che rendono l'articolato più funzionale all'esigenza di dare urgenti risposte alle questioni relative all'evasione contributiva, alla fiscalizzazione degli oneri sociali ed agli sgravi contributivi da operare nel Mezzogiorno. Tuttavia, ci troviamo di fronte – come ha precisato il relatore – ad un emendamento al comma 3 dell'articolo 1 che ha determinato il parere contrario della 5ª Commissione permanente per carenza di copertura, in quanto tale disposizione determinerebbe per il bilancio dell'INPS una diminuzione del gettito calcolata intorno ai 500 miliardi.

Si tratta, per la verità, di un problema che era già stato affrontato dalla Commissione lavoro che si era dichiarata – se non ricordo male – unanimemente d'accordo per un ridimensionamento della elevazione dal 7,50 all'11,25 per cento della retribuzione proponendo il 9,50 per cento, così come, d'altra parte, è stato ricordato anche da chi mi ha preceduto. Infatti, una così forte impennata dei minimi imponibili in molte qualifiche, per esempio nelle prime quattro dell'industria, certamente supererebbe la retribuzione contrattuale, determinando in linea di principio, e – direi – di sostanza, situazioni assurde che, a mio giudizio, in ogni caso dovranno essere corrette.

Il senatore Toth ha presentato un emendamento che ripristina l'articolo 1 nei termini approvati da questa Camera. Certo, la proposta è stata anche in qualche modo stigmatizzata, ma credo che non si possa ignorare il richiamo fatto dalla Commissione bilancio al rigoroso dettato del quinto comma dell'articolo 40 del Regolamento. A parte le questioni che possiamo definire «tecniche», il problema resta da risolvere e quindi va rinnovata la richiesta al Governo – così come, d'altra parte, il Senato aveva fatto in prima lettura – perchè vengano ricercate nelle forme e nei modi più idonei le necessarie coperture. Putroppo – questo aspetto va sottolineato – ancora una volta

siamo chiamati ad esaminare un disegno di legge di conversione in tempi assolutamente ristretti, precisamente il 60° giorno, quello della sua scadenza. Questa situazione determina la decadenza di un decreto (e desidero dare atto al relatore di non aver mancato di dire, nel concludere la sua relazione, che le condizioni sono tali da determinare politicamente la non conversione del decreto) che nell'attuale testo - voglio evidenziarlo con convinzione - contiene delle norme di grande rilievo politico che non possono assolutamente essere sottovalutate o ignorate. Mi auguro, pertanto, che tali norme vengano totalmente recepite dal Governo nel decreto-legge che verrà reiterato e che esso tenga conto degli arricchimenti e dei preziosi contributi che sono venuti dal Parlamento. A tale proposito, desidero sottolineare, in modo del tutto particolare, l'importanza delle norme che sono state disposte per arginare e combattere la diffusa evasione contributiva, che deve essere contrastata sia sotto il profilo delle ammende e dei rigori amministrativi sia sotto il profilo penale.

Per quanto riguarda la fiscalizzazione degli oneri sociali, ribadisco la necessità - così come è stato sottolineato anche in 11ª Commissione - di realizzare una riforma organica dell'istituto, come il Governo si è impegnato a fare entro la fine di questo anno, soprattutto allo scopo di agevolare ogni possibile sviluppo dell'occupazione in base a misure incentivanti e di concreto sostegno che possano determinare positivi effetti sul mercato del lavoro. Mi riferisco a misure opportunamente mirate e non a provvedimenti a pioggia, come quelli che purtroppo sono stati adottati in altre occasioni nel passato.

Molto apprezzata, anche dalle tre confederazioni sindacali, è la norma che subordina la fiscalizzazione non solo alla corretta denuncia delle retribuzioni da parte del datore di lavoro, ma anche all'effettiva corresponsione di retribuzioni non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali.

Assolutamente innovativa e di non secondaria importanza è poi la parte del decreto-legge che stabilisce che le aziende che eludono le norme sul rispetto dell'ambiente non possono usufruire della fiscalizzazione. Questo è sicuramente un segnale - se volete, ancora debole, ma emblematico - della strada che il Parlamento deve intraprendere per realizzare un modello di sviluppo che rispetti un vitale ed equilibrato rapporto con la natura, contrastando, anche da questo versante, una selvaggia aggressione all'equilibrio ecologico.

A proposito degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno, mentre va apprezzato il differimento al 31 maggio prossimo, non è giusto continuare ad ignorare le difficoltà che si sono sempre presentate nella gestione dei criteri, che - nei fatti - hanno dato luogo a gravi fenomeni distorsivi e ad un massiccio contenzioso nei confronti dell'INPS.

A mio giudizio, il Governo dovrebbe considerare l'ipotesi di sostituire gli attuali sgravi con una fiscalizzazione aggiuntiva per il Sud o, comunque, per quelle aree ove il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale.

Un altro importante aspetto che il decreto non ha esaminato e che potrebbe essere inserito nel nuovo articolato è il riequilibrio dei flussi contributivi tra i fondi delle pensioni dei lavoratori dipendenti e la cassa unica degli assegni familiari.

Si tratta di squilibri e scompensi che dovranno essere recuperati

attraverso una congrua riduzione delle aliquote contributive, strutturalmente eccessive per gli assegni familiari, ed un contemporaneo aumento di quelle del fondo pensioni INPS, per il quale, nello stesso anno, è ipotizzato, rispetto ai 10.000 miliardi di avanzo della cassa assegni, un disavanzo di oltre 8.000 miliardi. Mi rendo conto che anche questo decreto-legge, pur nella sua validità, non affronta tutte le questioni di fondo, in modo globale e definitivo, ma rappresentava e rappresenta una boccata di ossigeno per far fronte ad alcuni problemi che hanno una specifica caratteristica di urgenza.

Così come ho già detto, però, è inderogabile l'avvio di un serio confronto tra le parti sociali e nel Parlamento perchè, anche sulla scorta delle passate esperienze, si affrontino le questioni relative ad una sostanziale riforma degli istituti contenuti in questo provvedimento.

Superate le emergenze sarà più agevole affrontare le tematiche riformatrici in un quadro armonico che sia capace di stimolare, con la piena occupazione, un nuovo e più avanzato progetto di equilibrata crescita della società. Innegabilmente l'emergenza occupazione e l'emergenza Mezzogiorno costituiscono un intreccio di problematiche complesse e difficili. Ma sono problematiche che non si possono affrontare restando prigionieri di una visione asfittica, tutta incentrata sull'orizzonte del breve periodo, ma che vanno poste in un più ampio scenario di riferimento ed assunte come forti e reali opportunità, per una radicale correzione di linea.

A mio giudizio tali postulati devono, perciò, costituire i punti fermi e gli obiettivi programmatici di una vasta azione innovativa che deve attivamente coinvolgere, con il legislatore, tutte le forze sociali, sindacali e imprenditoriali.

Sono scelte che, con prepotenza, sono imposte dalla situazione oggettiva che richiede interventi decisi e mirati, che diventano ancora più stringenti di fronte alla prospettiva, ormai vicina, della caduta delle frontiere europee con la creazione del Mercato unico nel 1993: una tappa storica, alla quale dobbiamo prepararci affrontando e superando le contraddizioni ed i ritardi che endemicamente registriamo sul versante dei comparti produttivi e degli aspetti sociali, non solo tra il Nord e il Sud, ma anche nell'ambito delle stesse aree.

Con queste considerazioni e con questi auspici annuncio il voto favorevole del Gruppo democratico-cristiano. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

TOTH, *relatore*. Mi limiterò ad una replica assai breve.

Se noi giocassimo a palle ferme, chiaramente potremmo dire che questo Governo fa come Penelope che disfaceva la notte quello che tesseva durante il giorno: ma non è questa la nostra convinzione, in quanto noi non giochiamo a palle ferme.

La situazione economica del paese è in sviluppo, sia per alcuni aspetti positivi, come quelli che riguardano la produzione industriale, sia per alcuni aspetti negativi: per quanto riguarda il *deficit* della finanza pubblica che si aggrava di settimana in settimana, le previsioni che si fanno sempre più gravi nonchè i pericoli di inflazione dai quali pensavamo, due o tre mesi fa, di essere completamente al riparo.

Io non trovo quindi scandaloso che un Governo di maggioranza che abbia il senso della responsabilità non rimanga fermo alle decisioni prese un mese fa o venti giorni fa, nel momento in cui esiste una situazione in evoluzione rapida che richiede provvedimenti che rispondano alla realtà della situazione quale essa si presenta oggi.

Non è quindi prova di leggerezza ma di responsabilità quella di un Governo che sa seguire con attenzione e la dovuta sollecitudine l'evolversi della situazione economica e finanziaria.

È chiaro che, con i tempi che noi abbiamo, diventa difficile poter apportare le modifiche in termini tecnici e giuridici validi e nel contempo estremamente brevi. Di qui le discussioni approfondite che si sono svolte nella Commissione lavoro e nella Commissione bilancio in questi giorni e che hanno valutato la situazione con grande serenità, alla ricerca di quella copertura finanziaria delle modifiche che la Camera aveva apportato. Sulla sostanza di tali modifiche potevamo anche essere in gran parte d'accordo, come ha detto il senatore Vecchi; e la Commissione infatti era d'accordo nel merito delle modifiche portate alla Camera, perchè corrispondevano a quanto la Commissione aveva già sostenuto in questa sede il 27 gennaio scorso; ma i problemi di rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e del nostro Regolamento interno fanno sì che il parere contrario della 5ª Commissione sia ostativo ad accogliere nel merito le nostre giuste istanze.

Io mi associo peraltro a quanto il mio collega Nieddu ha detto circa una revisione globale anche del sistema della fiscalizzazione e invitiamo il Governo a volerla affrontare secondo quella che è la situazione attuale dell'economia del nostro paese ed a voler tener conto, in particolare, del divario fra Nord e Sud che si va facendo sempre più evidente e che fa sì che determinati provvedimenti a pioggia non abbiano più ragione di essere, o siano perlopiù venuti meno per una parte del territorio nazionale che forse non ha più bisogno di questi provvedimenti, mentre essi devono essere conservati per il restante territorio del paese che si trova in difficoltà crescente.

Tutte queste valutazioni possono aver portato il Governo, e lo portano, ad una valutazione diversa del decreto.

Noi oggi, approvando il provvedimento nei termini in cui lo avevamo già fatto il 27 gennaio, diamo un contributo responsabile all'attività del Governo e all'attività del Parlamento, senza sminuire minimamente la dignità di questo ramo del Parlamento.

Per questo chiedo all'Assemblea di voler approvare il testo così come uscirà o potrà uscire emendato dagli emendamenti presentati dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Signor Presidente, io non ho niente da aggiungere alla relazione e alla replica del relatore, in quanto il Governo si riconosce nelle sue dichiarazioni.

Vorrei però rassicurare nuovamente gli amici senatori che sono intervenuti nel dibattito sia in Commissione che in Aula, particolarmente il senatore Vecchi e il senatore Nieddu per quanto riguarda la seduta odierna, confermando loro che io ho prestato la massima attenzione alle loro osservazioni, indicazioni e critiche, le quali, pur se espresse da due versanti diversi, dalla maggioranza e dall'opposizione, evidenziano che la filosofia del

provvedimento al nostro esame è accettata dalla maggioranza – come è ovvio – ma anche dall'opposizione. Infatti, in questo provvedimento ci sono indicazioni che determinano aspetti positivi per il mondo del lavoro e per le imprese: alcune indicazioni tendono principalmente ad evitare l'evasione e ad individuare l'elusione sommersa dei versamenti contributivi; altre possono aiutare le imprese a superare, per area o per settore, situazioni in difficoltà. Soprattutto al provvedimento è sottesa una filosofia volta a predisporre il mondo imprenditoriale e del lavoro verso la scadenza del 1° gennaio 1993, che deve vedere il mondo produttivo italiano allineato nei confronti dei *partners* europei; così come tutto il settore previdenziale deve essere aggiornato ed adeguato non soltanto alle esigenze dei lavoratori, ma anche e soprattutto ad una armonizzazione di carattere europeo.

Assicuro gli intervenuti ed il relatore che il Governo terrà conto, nei limiti del possibile, delle indicazioni emerse dal dibattito.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che è pervenuto il parere della 5ª Commissione permanente sugli emendamenti presentati dalla Commissione. Invito il senatore segretario a darne lettura.

MANIERI, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi ai sensi dell'articolo 100, comma settimo, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 della Commissione, in quanto volto a ripristinare il testo originario del decreto-legge governativo, recependo la condizione espressa dalla Commissione nel precedente parere reso in pari data.

Quanto all'emendamento 2.1, la Commissione fa osservare che non appare del tutto chiaro quale sia l'effettivo ambito di applicazione della esenzione che si intende introdurre, pur sembrando ad un primo esame che si intenda in ogni caso allargare l'area di eccezione in relazione alle procedure di riscossione dei contributi dovuti e non versati.

Quanto infine all'emendamento 12.1 la Commissione fa osservare che appare difficile valutare esattamente la portata finanziaria della disposizione, pur sottolineando che si tratta in ogni caso di una previsione più favorevole per quel che riguarda le procedure di regolarizzazione dei premi e contributi dovuti».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 548, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 548:

All'articolo 1:

il comma 2 è soppresso;

al comma 3, la cifra: «45» *è sostituita dalla seguente*: «35»; *e la cifra*: «11,25» *è sostituita dalla seguente*: «8,50»;

al comma 4, capoverso 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «alle relative sanzioni» *sono sostituite dalle seguenti*: «ai relativi accessori di legge»;

al comma 2, le parole: «in misura fissa dovute» *sono sostituite dalle seguenti*: «in misura fissa e relativi accessori di legge dovuti»;

al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo la disciplina prevista per le imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso»;

al comma 7, le parole: «, con applicazione della disciplina dell'obbligo del non riscosso come riscosso relativa ai tributi di spettanza dello Stato» *sono sostituite dalle seguenti*: «, secondo la disciplina prevista per le imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso»;

dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-*bis*. Per la riscossione dei contributi e dei premi e relativi accessori di legge, i cui termini di pagamento sono scaduti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie sono tenuti ad avvalersi dei sistemi di cui ai commi 5 e 7, con la concessione da parte degli enti stessi di una tolleranza convenzionale dell'obbligo del non riscosso come riscosso pari al trenta per cento dell'importo di ogni rata. Sono fatte salve le procedure giudiziarie esecutive in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

All'articolo 3, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a trentasei mesi».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (*Incompatibilità dei trattamenti di disoccupazione con quelli pensionistici*). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per i titolari di pensioni che abbiano superato l'età pensionabile di vecchiaia, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonchè delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi».

All'articolo 7, il comma 1 è soppresso.

All'articolo 10:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 è concessa una riduzione, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, pari a:

a) lire 102.000 per ogni dipendente delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manifatturieri ed estrattivi, delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT; delle imprese armatoriali nonchè delle imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, secondo un rapporto autista-dipendenti che non superi quello fra trattore e veicoli rimorchiati, indicato dal comma 4 dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132. Tale riduzione è maggiorata di un terzo per il personale marittimo che non ha continuità di rapporto di lavoro;

b) ulteriori lire 30.000 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera *a*) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

c) lire 39.500 per ogni dipendente delle imprese alberghiere e delle aziende termali; dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche; delle agenzie di viaggio; dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377; delle imprese commerciali, loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377, e 17 febbraio 1971, n. 127, considerate esportatrici abituali ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92; di ogni altra impresa con più di quindici dipendenti considerata commerciale ai fini previdenziali ed assistenziali; degli enti, fondazioni ed associazioni senza fini di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonchè dei concessionari di impianti di trasporto con fune in servizio pubblico, aventi finalità turistiche, in zone montane»;

al comma 5, le parole: «lire 133.000» *sono sostituite dalle seguenti:* «lire 125.000»;

al comma 8, la lettera c) *è sostituita dalla seguente:*

«*c*) siano stati retribuiti o denunciati con retribuzioni inferiori a quelle previste dal comma 1 dell'articolo 1»;

il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Le disposizioni di cui al comma 8 operano per una durata pari a tre volte i periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dal comma stesso»;

al comma 10, le parole: «in aree territoriali economicamente svantaggiate, oltre che per quelle operanti» *sono soppresse*; *e dopo le parole*: «decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni,» *sono inserite le seguenti*: «e nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche ed integrazioni,».

All'articolo 12, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Per la regolarizzazione rateale dei premi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei relativi accessori di legge dovuti al Servizio contributi agricoli unificati, per gli anni 1987 e precedenti, dai datori di lavoro agricolo e dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri e rispettivi concedenti, si applica il tasso di interesse legale».

Dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

«Art. 14-*bis*. - (*Termine di scadenza per la presentazione delle domande per il sussidio di disoccupazione*). – 1. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande per il sussidio di disoccupazione in agricoltura di cui al decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, deve considerarsi il 31 marzo».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che gli articoli del decreto-legge, nel testo comprendente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, sono i seguenti:

Articolo 1.

(*Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile*)

1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti o accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

3. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la percentuale di cui all'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è elevata a 35. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1989, la percentuale di cui al secondo periodo del predetto comma è elevata a 8,50.

4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dai seguenti:

«1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.

1-*bis*. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 2.000.000. Il relativo versamento entro sei mesi dalla scadenza della data stabilita per lo stesso e comunque, ove sia fissato il dibattimento prima di tale termine, non oltre le formalità di apertura del dibattimento stesso, estingue il reato».

Articolo 2.

(*Riscossione dei crediti contributivi*)

1. Costituiscono titolo esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le denunce, le dichiarazioni e gli atti di riconoscimento di debito resi agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie dai soggetti tenuti al versamento di contributi e premi agli enti stessi, non seguiti da pagamento nel termine stabilito, limitatamente alle somme denunciate, dichiarate o riconosciute e non pagate ed ai relativi accessori di legge.

2. Costituiscono, altresì, titolo esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le attestazioni dei dirigenti degli uffici territorialmente competenti degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie relative al mancato pagamento, nel termine stabilito, di quote di contribuzione in misura fissa e relativi accessori di legge dovuti, a norma delle vigenti disposizioni, agli enti stessi dagli iscritti negli elenchi di categoria, negli elenchi degli esercenti attività commerciali e negli elenchi degli artigiani.

3. Ai fini della riscossione, anche disgiunta, dei contributi, premi, sanzioni civili e sanzioni amministrative gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale si avvalgono del potere di ordinanza-ingiunzione, di cui all'articolo 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero emettono ingiunzioni, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero richiedono decreti ingiuntivi, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, provvisoriamente esecutivi, ai sensi dell'articolo 642, primo comma, del predetto codice, così come previsto dall'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11.

4. Le ingiunzioni emesse ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle somme di cui al comma 3, sono notificate da un

funzionario dell'ente creditore, con le forme previste per la notificazione degli atti nel processo civile. L'opposizione alle predette ingiunzioni è proposta, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, o dell'ordinanza-ingiunzione, al pretore in funzione di giudice del lavoro. Il giudizio di opposizione è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.

5. Per la riscossione dei crediti assistiti da titoli esecutivi gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie sono tenuti ad avvalersi del servizio centrale della riscossione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai sensi dell'articolo 2 del decreto stesso, secondo la disciplina prevista per le imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso.

6. Contro i ruoli esattoriali emessi sulla base dei titoli esecutivi è ammessa opposizione. L'opposizione e il relativo giudizio sono regolati dal comma 4. In pendenza del giudizio di primo grado il pretore può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.

7. In attesa dell'entrata in funzione del servizio centrale della riscossione, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie sono tenuti ad avvalersi del sistema di riscossione a mezzo ruoli esattoriali, secondo la disciplina prevista per le imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso.

7-*bis*. Per la riscossione dei contributi e dei premi e relativi accessori di legge, i cui termini di pagamento sono scaduti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie sono tenuti ad avvalersi dei sistemi di cui ai commi 5 e 7, con la concessione da parte degli enti stessi di una tolleranza convenzionale dell'obbligo del non riscosso come riscosso pari al trenta per cento dell'importo di ogni rata. Sono fatte salve le procedure giudiziarie esecutive in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. L'obbligo di avvalersi del servizio centrale della riscossione e, in attesa della sua entrata in funzione, del sistema di riscossione a mezzo ruoli esattoriali può essere sospeso temporaneamente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, su proposta degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie.

9. Gli oneri relativi ad aggi esattoriali, ovvero a compensi e spese delle procedure esecutive, sono a carico dei soggetti tenuti al pagamento dei contributi e dei premi.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti dello SCAU per tutte le contribuzioni riscosse dallo stesso.

Articolo 3.

(*Rateazione dei pagamenti*)

1. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere consentito dal consiglio di amministrazione, ovvero, per delega di quest'ultimo, dal comitato esecutivo, ovvero, per casi straordinari e periodi limitati, ed in relazione a rateazioni non superiori a dodici mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e

della previdenza sociale, dai comitati regionali, in quanto previsti dall'ordinamento degli enti medesimi. Le rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi. Non sono consentite per ciascun debito, complessivamente, rateazioni superiori a ventiquattro mesi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a trentasei mesi.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dello SCAU per tutte le contribuzioni da questo riscosse.

3. È elevata da 8,50 a 12 punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale.

Articolo 4.

(*Estinzione di crediti*)

1. I crediti di importo non superiore a lire 35.000 per premi o contributi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti unitamente agli accessori di legge e non si fa luogo alla loro riscossione.

Art. 5.

(*Incompatibilità dei trattamenti di disoccupazione con quelli pensionistici*)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per i titolari di pensioni che abbiano superato l'età pensionabile di vecchiaia, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonchè delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Art. 6.

(*Assicurazione obbligatoria alla CPDEL e all'INADEL*)

1. I dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i quali continuino a prestare servizio presso l'ente anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione pubblica, hanno facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio e il trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente dagli enti locali.

Art. 7.

(*Interpretazione autentica*)

2. Il primo e secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, vanno interpretati nel senso che lo sgravio aggiuntivo ivi previsto è concesso alle imprese che già fruiscono degli sgravi degli oneri sociali e si applica per ciascuna delle due aliquote complessive previdenziali ed assistenziali.

Art. 8.

(*Disposizioni relative all'INAIL*)

1. I crediti per premi dovuti all'INAIL, di cui al numero 8) del primo comma dell'articolo 2778 del codice civile, sono collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al numero 1) del primo comma del predetto articolo.

2. Il secondo comma dell'articolo 45 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

«Il datore di lavoro, che promuove ricorso ai sensi del presente articolo, deve effettuare il versamento dei premi di assicurazione, nel caso di prima applicazione, in base al tasso medio di tariffa e, negli altri casi, in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso, salvo conguaglio per la eventuale differenza fra la somma versata e quella che risulti dovuta. Su detta differenza il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una somma in ragione d'anno pari al tasso d'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni».

3. A decorrere dal 1° gennaio 1990 i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, unitamente alla denuncia dei lavori e delle modificazioni di essi, di cui agli articoli 12 e 13 del predetto testo unico, debbono comunicare all'INAIL generalità, qualifiche e retribuzioni dei lavoratori assicurati.

Art. 9.

(*Rapporti INPS, INAIL e camere di commercio e artigianato*)

1. All'atto della iscrizione presso le camere di commercio, industria e artigianato, gli interessati devono specificare la sussistenza dell'obbligo assicurativo per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonchè per le assicurazioni obbligatorie gestite dall'INPS, indicando, ove già acquisito, il numero di posizione assicurativa e la data di presumibile avvio dell'attività.

2. Tra l'INPS, l'INAIL, le camere di commercio e gli organismi ad esse

collegati per la gestione del sistema informativo camerale, sono attivati collegamenti telematici, al fine di consentire l'accesso diretto, da parte dell'INPS e dell'INAIL, alle risultanze degli archivi camerali di base e di quelli collegati all'anagrafe nazionale delle imprese, nonchè la consultazione, anche generalizzata, da parte delle camere di commercio e degli organismi collegati, delle informazioni anagrafiche e di quelle relative al numero dei dipendenti, acquisite alle anagrafi delle aziende e a quelle degli imprenditori autonomi gestite dall'INPS e dall'INAIL.

3. In attesa della realizzazione dei collegamenti telematici, la fornitura delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 avverrà attraverso lo scambio di supporti magnetici. Le procedure per i collegamenti e lo scambio dei supporti magnetici saranno definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 10.

(Fiscalizzazione degli oneri sociali)

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 è concessa una riduzione, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, pari a:

a) lire 102.000 per ogni dipendente delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manifatturieri ed estrattivi, delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT; delle imprese armatoriali nonchè delle imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, secondo un rapporto autista-dipendenti che non superi quello fra trattore e veicoli rimorchiati, indicato dal comma 4 dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132. Tale riduzione è maggiorata di un terzo per il personale marittimo che non ha continuità di rapporto di lavoro;

b) ulteriori lire 30.000 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera *a*) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

c) lire 39.500 per ogni dipendente delle imprese alberghiere e delle aziende termali; dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche; delle agenzie di viaggio; dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377; delle imprese commerciali, loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377, e 17 febbraio 1971, n. 127, considerate esportatrici abituali ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 30 gennaio

1979, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92; di ogni altra impresa con più di quindici dipendenti considerata commerciale ai fini previdenziali ed assistenziali; degli enti, fondazioni ed associazioni senza fini di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonchè dei concessionari di impianti di trasporto con fune in servizio pubblico, aventi finalità turistiche, in zone montane.

2. Per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, successivamente alla data del 30 novembre 1988, in aggiunta al numero dei lavoratori occupati alla medesima data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 una riduzione di lire 56.000, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

3. Per i nuovi assunti di età non superiore ai 29 anni da parte delle imprese di cui al comma 2 successivamente al 30 novembre 1988 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al numero di lavoratori occupati alla stessa data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 una riduzione di lire 56.000, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. I benefici di cui ai commi 2 e 3 non si cumulano fra loro nè con il beneficio di cui al comma 1, lettera *b*), e sono concessi per un periodo non superiore a dodici mesi per ciascun dipendente assunto.

5. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, di lire 125.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

7. Le riduzioni di cui al presente articolo, nel caso di corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al mese, sono diminuite di un ventiseiesimo del loro ammontare mensile per ogni giornata non retribuita e, nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono attribuite per ogni ora di attività in misura pari al quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette riduzioni mensili per 156, entro il limite massimo dell'importo stesso. La predetta diminuzione non trova applicazione per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale che prestino attività lavorativa per un numero di ore non inferiore a 78 ore mensili.

8. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:

a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;

b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti;

c) siano stati retribuiti o denunciati con retribuzioni inferiori a quelle previste dal comma 1 dell'articolo 1.

9. Le disposizioni di cui al comma 8 operano per una durata pari a tre volte i periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dal comma stesso.

10. Per le imprese operanti nei territori indicati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, e nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e sulla base di un programma graduale di riallineamento alle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, da verificarsi semestralmente, può essere sospesa, anche temporaneamente, la condizione prevista dalla lettera *c*) del comma 8. Tale sospensione è disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, nei limiti della spesa prevista dal presente decreto per la fiscalizzazione degli oneri sociali.

11. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano, sino al ripristino dei luoghi, ovvero al risarcimento a favore dello Stato, nel limite del danno accertato, per i lavoratori dipendenti delle aziende nei confronti dei cui titolari o rappresentanti legali, per fatti afferenti all'esercizio dell'impresa, siano accertate definitivamente violazioni di leggi a tutela dell'ambiente, commesse successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e che comportino danno ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349; ove le violazioni comportino rilevante danno ambientale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'ambiente, può disporre la sospensione totale o parziale del beneficio in attesa della definitività dell'accertamento.

12. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

13. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 5.732 miliardi per il 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento.

14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

(*Assicurazione per gli apprendisti artigiani*)

1. Le regioni a statuto ordinario comunicano, entro il mese di giugno 1989, ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro la stipula

delle convenzioni di cui all'articolo 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono anche il pagamento in tre annualità dei contributi per gli anni 1988 e precedenti; i contributi e la rateizzazione non sono gravati di interessi ed oneri accessori.

3. In mancanza della stipula delle convenzioni il Ministro del tesoro provvede ad accantonare, a valere sulle erogazioni spettanti per l'anno 1989, ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, un importo corrispondente a quello dovuto, per gli anni 1988 e precedenti, da ogni singola regione agli Istituti assicuratori per i contributi relativi agli apprendisti dipendenti da aziende artigiane. Le somme accantonate vengono calcolate sulla base dei crediti comunicati al Ministro del tesoro, entro il 31 luglio 1989, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e vengono corrisposte agli Istituti assicuratori, salvo conguagli da effettuarsi successivamente all'intervenuta stipula delle convenzioni, con i criteri in esse stabiliti. Tali disposizioni si applicano, fino alla intervenuta stipula delle convenzioni, ai contributi annualmente dovuti da ogni singola regione per gli anni 1989 e successivi.

Art. 12.

(*Contributo di solidarietà*)

1. La misura del contributo di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 1989 è confermata pari al 2 per cento.

1-*bis*. Per la regolarizzazione rateale dei premi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei relativi accessori di legge dovuti al Servizio contributi agricoli unificati, per gli anni 1987 e precedenti, dai datori di lavoro agricolo e dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri e rispettivi concedenti, si applica il tasso di interesse legale.

Art. 13.

(*Differimento degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno*)

1. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1989.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 2.965 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 900 miliardi per il periodo 1992-2000, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uopo prevista dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Art. 14.

(*Differimento del termine per il completamento del piano straordinario per l'occupazione giovanile*)

1. Fermo restando lo stanziamento di cui all'articolo 2 della legge 11 aprile 1986, n. 113, il termine per il completamento del piano straordinario per l'occupazione giovanile di cui all'articolo 1 della citata legge n. 113 del 1986 e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 31 dicembre 1989. Per ogni componente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), della medesima legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un membro supplente.

Articolo 14-*bis*.

(*Termine di scadenza per la presentazione delle domande per il sussidio di disoccupazione*)

1. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande per il sussidio di disoccupazione in agricoltura di cui al decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, deve considerarsi il 31 marzo.

Art. 15.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Agli articoli 1, 2 e 12 sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 3, sostituire le cifre: «35» *e*: «8,5» *rispettivamente con le altre*: «45» *e*: «11,25».

1.1 LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 7-bis *con il seguente*:

«7-*bis*. Sono fatte salve le pratiche di recupero trasmesse all'avvocatura per l'azione ordinaria entro la data di conversione del presente decreto».

2.1 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1-bis *aggiungere il seguente*:

«1-*ter*. Alla regolarizzazione effettuata ai sensi del comma precedente, le sanzioni civili sono applicate nella misura prevista dal comma 7 dell'articolo

4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

12.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

* TOTH, *relatore*. Non illustro l'emendamento 1.1 per il semplice motivo che da circa un'ora stiamo parlando proprio di questo.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.1, rispondo alle osservazioni della Commissione bilancio, dicendo che esso non comporta oneri finanziari – il che, del resto, non è stato sostenuto neanche nel parere della 5ª Commissione – ma è semplicemente teso a consentire all'avvocatura dell'INPS di portare a termine le pratiche di recupero che in questo ultimo anno ha intensificato con notevole impegno ed è quindi teso a razionalizzare l'attività di recupero dei crediti dell'INPS.

L'emendamento 12.1 si aggiunge alla disciplina in tema di contributi agricoli unificati, per il quale condivido il parere della Commissione bilancio in quanto non esiste un onere finanziario aggiuntivo; l'emendamento serve a razionalizzare la disciplina, rendendo chiaro ed esplicito l'ammontare delle sanzioni civili in maniera da non lasciare spazio ad interpretazioni controverse. Esprimo pertanto parere ovviamente favorevole sui tre emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo, in coerenza al parere della Commissione bilancio, è favorevole all'emendamento 1.1, mentre si rimette all'Assemblea per gli altri due emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.1.

VECCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VECCHI. Onorevole Presidente, mi fa specie che la Commissione bilancio, così attenta ai problemi finanziari, abbia espresso un parere favorevole su questo emendamento affermando che non ci sono oneri, mentre per altri emendamenti di analogo contenuto ha ritenuto che mancasse la copertura o che mancassero gli introiti.

Ripeto che con questo emendamento si fa un favore ai grandi agrari che hanno evaso i contributi, cui – a differenza di quanto avviene per gli altri – si fanno pagare sanzioni del 16 per cento anzichè del 26 per cento. Ditemi voi se riducendo le sanzioni di 10 punti percentuali non vi è un minore introito da giuste sanzioni che il Parlamento ha determinato con un altro provvedimento legislativo.

Per questi motivi mi fa specie che la Commissione bilancio abbia espresso quel parere sull'emendamento 12.1, mentre per emendamenti analoghi ha sollevato problemi di mancati introiti. Noi siamo contrari a questo emendamento perchè è un modo furbesco di affrontare le questioni; mi auguro che il Governo nel reiterare il provvedimento – stando anche al discorso del relatore – verifichi anche questo aspetto. Noi pertanto voteremo contro questo emendamento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Ricordo che trattandosi di un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, si procederà mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo.

FLORINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORINO. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, dopo numerose reiterazioni e un tira e molla durato due giorni nell'ambito della Commissione lavoro del Senato, il decreto-legge al nostro esame si avvia a fine ingloriosa o per mancanza del numero legale, o per le modifiche apportate al testo inviatoci dalla Camera dei deputati.

La danza di stasera degli esponenti della maggioranza assume i toni del grottesco e dell'umorismo più stravagante nel voler tirare per i capelli, enunciandola all'Assemblea, la volontà del Governo di reiterare un altro decreto che tenga conto delle esigenze scaturite dall'ampio dibattito che si è tenuto in Commissione.

Ma i tentativi disperati da parte del rappresentante del Governo e degli stessi esponenti della maggioranza non trovano riscontro nel testo licenziato dalla Camera. Dobbiamo ricordare, infatti, che al testo inviatoci in prima battuta, il Senato già voleva apportare una modifica che riducesse l'aliquota dall'11,25 per cento al 9,50 per cento, per garantire a tutti gli effetti una minore contribuzione da parte dei datori di lavoro.

Cosa è successo? L'Assemblea ha ritenuto di non recepire – e lo hanno dimostrato gli interventi – l'esigenza che si era palesata ed ha respinto la richiesta. Il decreto in questione è dunque andato alla Camera la quale, senza attendere il parere della Commissione bilancio, ha ridotto le aliquote all'8,50 per cento e al 35 per cento. Il parere della Commissione bilancio arriva, ma in ritardo, e comunque il decreto-legge viene licenziato e ritorna all'attenzione della Commissione lavoro del Senato. Questa, dopo due giorni di tira e

molla, come dicevo prima, ritiene giusta la riduzione operata dalla Camera ed attende con ansia il parere della Commissione bilancio. La Commissione bilancio questa mattina ha fatto pervenire il parere prima ancora che il decreto venisse ulteriormente modificato nel senso di riportare l'aliquota all'11,25 per cento. Ed i toni del parere dimostrano chiaramente che la Commissione bilancio non ha tenuto in alcun conto quanto aveva stabilito la Commissione lavoro della Camera, rigettando gli emendamenti proposti dalla Camera stessa «ai sensi del comma 5 dell'articolo 40 del Regolamento, in quanto, secondo le dichiarazioni rese dal rappresentante del Tesoro e le risultanze del dibattito svoltosi, tale disposizione determinerebbe una perdita di gettito per il bilancio dell'INPS nell'ordine di circa 500 miliardi, a fronte dei quali non viene offerta alcuna compensazione».

Il relatore per far rientrare tutto nella organicità – che non è tale perchè si sapeva che stasera il decreto sarebbe decaduto – riconduce la riduzione dell'aliquota al vecchio testo presentato dal Governo. Ci ripresentiamo oggi in quest'Aula e danziamo tutti insieme pur sapendo che stasera il decreto decade a tutti gli effetti.

I richiami fatti dal senatore Nieddu ad una riforma organica dell'istituto, quelli fatti dal senatore Toth per diminuire il divario tra Nord e Sud servono per la platea o soltanto per il resoconto del Senato, ma non servono certo ai lavori di un'Assemblea che dovrebbero soprattutto mirare a fare in modo che le leggi dello Stato siano tali solo se sono operanti.

Non si può, cari colleghi, nel momento in cui si procede unanimemente all'approvazione della ristrutturazione dell'INPS, scompaginare quello che abbiamo fatto un mese fa con delle modifiche che comportano gravi fratture in un decreto che pure mira a stabilire ed a colpire l'evasione contributiva. Allora bisogna anche modificare quella parte, senza per questo richiamare troppo i rappresentanti del Governo, del titolo del disegno di legge che fa riferimento a «disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva». Le disposizioni o sono urgenti o non lo sono; l'evasione esiste o non esiste. Se esiste perchè vi è questo balletto di irresponsabilità?

Il senatore Vecchi mi ha preceduto quando ha voluto riferirsi ad un emendamento ripresentato in Commissione, pur sapendo che comportava oneri di spesa. Infatti l'emendamento relativo all'articolo 12 è stato presentato in una situazione di disordine generale poichè questo decreto dovrà poi ritornare alla Camera. È comunque probabile che, in questo marasma, la Camera potrà approvare anche questi ulteriori emendamenti.

Allora qui vi è un richiamo alle responsabilità di tutti noi, che da giorni siamo qui convinti di poter e di dover lavorare per queste istituzioni. Non potete ridicolizzarci a tal punto; dovete far sì che questi decreti, senza i vostri balletti e le vostre danze, siano organici e seri. Per questa serietà e su di essa possiamo dare il nostro contributo, altrimenti, come sempre e come stasera in particolar modo, esprimiamo il nostro no convinto su questo decreto. (*Applausi dalla destra*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1493-B, composto del solo articolo 1, nel testo emendato.

I senatori favorevoli voteranno sì.
I senatori contrari voteranno no.

(*Segue la votazione*).

Votano sì *i senatori*:

Abis, Acone, Acquarone, Agnelli Arduino, Aliverti, Andò, Angeloni, Azzarà, Azzaretti,
Bausi, Beorchia, Berlanda, Bissi, Boggio, Bompiani, Bonora, Busseti,
Cabras, Calvi, Cappelli, Cappuzzo, Carli, Carlotto, Cassola, Cattanei, Ceccatelli, Chimenti, Cimino, Citaristi, Coletta, Colombo, Condorelli, Cortese, Covello, Covi, Coviello,
D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, Dell'Osso, De Rosa, De Vito, Diana, Di Lembo, Di Stefano,
Emo Capodilista,
Fabris, Falcucci, Favilla, Ferrara Pietro, Ferrari-Aggradi, Fioret, Fogu, Fontana Alessandro, Fontana Elio, Fontana Giovanni Angelo, Fontana Walter, Forte, Franza,
Gallo, Genovese, Gerosa, Giacometti, Giacovazzo, Giagu Demartini, Golfari, Grassi Bertazzi, Graziani, Guizzi, Guzzetti,
Ianni, Ianniello, Innamorato,
Kessler,
Lauria, Leonardi, Lombardi,
Mancia, Mancino, Manieri, Manzini, Marinucci Mariani, Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto, Mezzapesa, Micolini, Montresori, Mora, Moro, Murmura,
Natali, Nepi, Neri, Nieddu,
Orlando,
Pagani, Parisi, Pavan, Perina, Perricone, Pezzullo, Picano, Pierri, Pinto, Postal, Pulli,
Rezzonico, Ricevuto, Ruffino, Rumor,
Salerno, Salvi, Santalco, Santini, Saporito, Sartori, Signori, Spitella,
Tagliamonte, Tani, Taviani, Toth, Triglia,
Vella, Ventre, Venturi, Vercesi, Vettori, Vitalone,
Zanella, Zangara, Zecchino.

Votano no *i senatori*:

Battello, Bisso, Bochicchio Schelotto,
Cardinale, Casadei Lucchi, Cavazzuti, Crocetta,
Fassino, Ferraguti, Florino, Franco,
Gambino, Garofalo, Giustinelli, Greco,
Lops,
Macis,
Nebbia,
Petrara, Pollini,
Rubner,
Salvato, Sanesi, Scardaoni, Scivoletto, Specchia, Sposetti,
Ulianich,
Vecchi, Vesentini, Volponi.

Si astiene il senatore:

Rosati.

Sono in congedo i senatori:

Barca, Bo, Boffa, Evangelisti, Granelli, Leone, Pasquino, Pinna, Rumor, Vecchietti, Visconti, Zaccagnini.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1493-B, composto del solo articolo 1, nel testo emendato.

Senatori votanti	166
Maggioranza	84
Favorevoli	134
Contrari	31
Astenuti	1

Il Senato approva.

Interpellanze ed interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MANIERI, *segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 2 marzo 1989

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti o rinviati tutti gli argomenti previsti per la corrente settimana dal calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta antimeridiana di domani non avrà più luogo.
Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Interpellanze e interrogazioni sul caso dello scrittore Rushdie e sulle condizioni dell'opposizione politica in Iran.

La seduta è tolta (*ore 19*).

Allegato alla seduta n. 225

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

PIZZO, FOGU, MANCIA, MARIOTTI, MERAVIGLIA, RICEVUTO e CALVI. – «Istituzione della lotteria del mare» (1615);

INNAMORATO, PIERRI, FERRARA Pietro, ACONE e MARNIGA. – Norme per la istituzione dei ruoli provinciali dei tecnici di laboratorio e per la soppressione dei corrispondenti ruoli del personale ordinato collaboratore tecnico negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, negli istituti tecnici e professionali, negli istituti d'arte e licei artistici, negli istituti e scuole speciali statali» (1616);

PAGANI, ALIVERTI, GUALTIERI, FASSINO e VELLA. – «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981» (1617).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

«Modifiche ed integrazioni alla legge 18 dicembre 1973, n. 854, concernente modalità di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennità di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili» (1606) (*Approvato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 8ª, e della 11ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

Deputati DE JULIO ed altri. – «Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in merito ai diritti e doveri dei professori universitari di ruolo di cittadinanza non italiana, e modifica del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, in materia di procedure di trasferimento dei professori associati» (1581) (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 3ª e della 5ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Modifiche all'articolo 1 della legge 6 agosto 1965, n. 721, concernente l'istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto» (1586) (*Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 4ª e della 5ª Commissione;

- in sede referente:

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

ZANELLA. - «Modifiche alla legge 2 febbraio 1973, n. 12, in tema di riordinamento del trattamento pensionistico a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio erogato dall'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio» (1591), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 10ª Commissione.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), in data 28 febbraio 1989, il senatore Cabras ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane» (1538) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha approvato il seguente disegno di legge: Casoli ed altri. - «Norme concernenti la riscossione delle imposte oggetto di sospensione nei confronti dei contribuenti residenti nelle zone colpite da eventi sismici (Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania)» (1103).

Disegni di legge, richiesta di parere

Sul disegno di legge: De Rosa ed altri. - «Contributo straordinario all'Istituto Luigi Sturzo per la completa schedatura del patrimonio archivistico e bibliografico» (1482) - già assegnato in sede deliberante alla 7ª Commissione permanente, previo parere della 5ª Commissione - è stata chiamata ad esprimere il proprio parere anche la 1ª Commissione.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della difesa, con lettera in data 25 febbraio 1989, ha trasmesso copia del verbale della riunione del 3 gennaio 1989 del Comitato previsto dall'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, concernente l'acquisizione

da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi di servizio per le Forze armate.

Il verbale anzidetto sarà inviato alla 4ª Commissione permanente.

Il Ministro delle finanze, con lettera in data 27 febbraio 1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione – corredata dai bilanci di previsione per gli anni 1987 e 1988 e dal conto consuntivo relativo all'anno 1987 – sull'attività svolta nel 1987 dal fondo previdenziale degli spedizionieri doganali.

La documentazione anzidetta sarà inviata alla 6ª Commissione permanente.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 28 febbraio 1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione concernente i dati sull'andamento dell'economia nell'anno 1988 e l'aggiornamento delle previsioni per il 1989 (*Doc.* XXXV-*bis*, n. 1).

Detto documento sarà inviato alla 5ª e alla 6ª Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 23 febbraio 1989, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica), nella parte in cui non consente il rinnovo annuale per più di cinque anni dei contratti di cui al precedente primo comma. Sentenza n. 55 del 9 febbraio 1989 (*Doc.* VII, n. 129).

Detto documento sarà inviato alla 1ª e alla 7ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 24 febbraio 1989, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto dell'enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, per gli esercizi 1986 e 1987 (*Doc.* XV, n. 77).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni permanenti.

Interpellanze

VISCA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che assieme a circa 2.000 abitanti della Val Bormida-Basso Monferrato, in data 25 febbraio 1989, l'interpellante si è recato alla manifestazione di San Remo in occasione del Festival canoro, per porre all'attenzione del Paese il problema dell'inquinamento prodotto dallo stabilimento ACNA di Cengio (Savona);

che la manifestazione ecologica si è svolta nella forma più corretta e civile, senza trascendere in alcun atto di violenza;

che, invece, per l'occasione è stato mobilitato un ingente numero di forze di polizia, in assetto di combattimento con manganello in mano;

che l'interrogante ha constatato che, senza giustificato motivo, agli ordini di un vice brigadiere della polizia stradale, due agenti traevano in stato di arresto, dopo averla afferrata per le braccia, una giovane manifestante;

che, non sussistendo motivi per l'arresto, l'interpellante qualificandosi cercava di fermare gli agenti prima che la ragazza fosse tradotta in una macchina della polizia e portata via dal corteo;

che subito dopo l'interrogante veniva letteralmente aggredito da un numero imprecisato di agenti, ricevendo colpi di manganello e pugni, e veniva poi liberato, a seguito dell'intervento del vice questore di Imperia,

l'interrogante chiede di sapere:

perchè la questura di Imperia e le altre questure della Liguria in occasione di manifestazioni ecologiche ambientali della Valle Bormida intervengano sistematicamente sempre in modo repressivo e punitivo;

se non si ritenga di intervenire presso la questura di Imperia e di San Remo per far luce sulla aggressione e per conoscere le cause ed i motivi che hanno indotto tale comportamento della polizia;

se l'atteggiamento degli agenti non sia al di fuori della norma comportamentale, nella fattispecie verso tutti i cittadini manifestanti, e ugualmente grave verso un rappresentante delle istituzioni che guidava il corteo verso San Remo.

(2-00239)

GIUSTINELLI, LIBERTINI, SPOSETTI, CASCIA, TOSSI BRUTTI, NOCCHI, VISCONTI, TRIPODI, TORNATI, DIONISI, RANALLI, VOLPONI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che secondo notizie giornalistiche il cosiddetto «piano Schimberni», di riorganizzazione e sviluppo delle Ferrovie dello Stato, comporterebbe, a partire dal quinquennio 1989-1993, un sostanziale azzeramento dei piani di investimento precedentemente approvati con legge, sulla base di una «ferrea selezione» dettata da esclusivi criteri di redditività economica;

che, conseguentemente, si dovrebbe tornare alla vecchia logica, che tanti guai ha arrecato al trasporto per ferrovia, delle scelte concentrate su pochissime direttrici, con il risultato di emarginare tutto il resto a vantaggio del mezzo privato;

che tale piano darebbe, concretamente, il via ai propositi di sostanziale ridimensionamento degli organici delle Ferrovie dello Stato e di raddoppio delle tariffe;

che, tra l'altro, esso rimetterebbe in discussione – fino all'ipotesi finale di una totale cancellazione – scelte strategiche di valore nazionale, quali il raddoppio della linea Orte-Falconara, appena un anno fa riconfermate in sede di legge finanziaria e frutto di una lunghissima vertenza tra le Regioni interessate e il Governo;

che, contro tale prospettiva, e una serie di atti volti ad un sostanziale ridimensionamento del ruolo delle ferrovie, in una realtà di per sè emarginata dai flussi nazionali, le organizzazioni sindacali del trasporto dell'Umbria, aderenti alle Confederazioni CGIL-CISL-UIL, hanno proclamato, a partire dalle ore 21 del 2 marzo 1989, 24 ore di sciopero dei lavoratori delle ferrovie nella Regione;

che tutto quanto precede si svolge in un quadro di sostanziale illegittimità, non avendo tra l'altro il Governo nemmeno presentato la propria proposta di riforma dell'Ente,

gli interpellanti chiedono di conoscere:

quali adempimenti abbia avviato il Ministro dei trasporti per dare compiuta attuazione al raddoppio della linea Orte-Falconara, secondo le prescrizioni di legge;

quali procedure intenda seguire il Governo, per avviare con le regioni del Lazio, dell'Umbria e delle Marche un confronto ravvicinato sui tempi e le modalità di prosecuzione di tale opera, in parte già in attuazione;

quale ruolo venga assegnato alle Ferrovie dello Stato in Umbria anche con riguardo ai problemi della creazione di un nuovo compartimento;

quando il Governo sottoporrà all'esame del Parlamento scelte di così grande valore strategico per l'avvenire del Paese, ponendo fine a una prassi, qual'è quella seguita, di sostanziale esautoramento di ogni rappresentanza elettiva, in una fase delicata come l'attuale.

(2-00240)

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS. – *Ai Ministri dei trasporti e dell'ambiente e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie.* – Premesso:

che le strutture e le dinamiche economico-produttive all'interno della CEE producono una tale quantità di traffico transalpino che oggi l'ecosistema alpino e la salute delle popolazioni residenti sono fortemente minacciati. Basti rilevare che la politica economica degli ultimi venti anni ha fatto crescere il traffico transalpino al tasso annuo del 5 per cento per una quantità complessiva di 60 milioni di tonnellate di merci nel 1988;

che se la crescita proseguirà secondo questi ritmi, nell'anno 2020 le Alpi dovranno sopportare altre 10 trasversali su rotaia oppure 20 nuove autostrade transalpine, secondo dati confermati anche dalle previsioni più ottimistiche avanzate dall'«Arge Alp» (organizzazione che riunisce i governi delle regioni alpine) di una crescita annua del 3-3,5 per cento del traffico transalpino;

che il valico del Brennero sopporta un carico di traffico su strada che supera di 4 volte quello su rotaia (sull'autobrennero transitano quotidianamente 6.000 camion e 30.000 autovetture), con tassi di inquinamento acustico e atmosferico ormai intollerabili per l'ecosistema alpino;

che lungo l'asse centrale del traffico tra Innsbruck e Bolzano il 45 per cento dei boschi è malato, l'ossido di azoto nell'aria «montana» raggiunge i

livelli metropolitani, i valori di piombo nelle colture e nel latte materno sono allarmanti, il livello di rumore notturno è costante sui 70 decibel (equivalente a «traffico urbano intenso»);

che di fronte alle prospettive di crescita del traffico e dei danni ecologico-sanitari che esso provoca, l'unica proposta è stata la progettazione di mega-trafori transalpini, come il tunnel ferroviario del Brennero che favorirà per i prossimi 20 anni l'aumento incontrollato del transito su strada, con conseguenze catastrofiche su uomo e ambiente e, secondo calcoli ufficiali dell'Italia e della Repubblica Federale di Germania, non avrà capacità di assorbimento del transito camionale, ma solo contenitivo del tasso di crescita;

che nel lungo periodo solo una riduzione del volume globale del traffico di transito può preservare il fragile *habitat* alpino e garantire la funzione ecologica delle Alpi per il resto dell'Europa. Questo presuppone che nel medio periodo l'Italia segua due precisi obiettivi nell'ambito di una strategia concordata a livello comunitario:

1) impedire l'aumento del volume complessivo del traffico transalpino;

2) redistribuire il volume del transito merci a favore del trasporto su ferrovia, potenziando la capacità della rete ferroviaria transalpina esistente e abolendo tutti i privilegi del trasporto su strada;

che l'esistente rete ferroviaria opportunamente e tempestivamente modernizzata e potenziata potrebbe assorbire tutto il traffico merci transalpino che viaggia sui camion a condizione che:

1) la Svizzera abbia ultimato nel 1990 i lavori di potenziamento della linea ferroviaria Lotscheberg-S. Gottardo;

2) l'Italia e l'Austria proseguano nei lavori di accelerazione del traffico sulla linea ferroviaria del Brennero, completando la modernizzazione delle strutture e iniziando lo snellimento delle procedure;

3) gli Stati membri della CEE diano assoluta priorità allo sviluppo della rete ferroviaria, incentivandone l'uso e scoraggiando con qualunque mezzo anche economico quello su strada (ad esempio, introducendo un'imposta europea sul traffico pesante ed un accollo al traffico su strada di tutti i suoi costi effettivi: economici, sociali ed ecologici);

che queste analisi e proposte sono oggi patrimonio comune delle iniziative e movimenti anti-traffico, degli ecologisti e dei partiti verdi dell'intero arco alpino;

che l'opposizione alla valanga del traffico transalpino vede riunite forze politiche sia dei Paesi membri CEE che dei Paesi non membri, come l'Austria e la Svizzera;

che sono giustificate le posizioni dei due Paesi alpini neutrali contro qualsiasi tipo di ricatto da parte dell'Italia o di altri Stati CEE, teso ad ottenere altri «canali di transito» per il loro territorio,

gli interpellanti chiedono di sapere:

1) quali siano le azioni che il Governo italiano intende intraprendere per proteggere le popolazioni delle regioni alpine italiane – specie in Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta – dalle conseguenze nocive del crescente traffico merci e persone transalpino;

2) quali siano le previsioni del Governo sulla crescita di questo tipo di traffico da oggi all'anno 2010, e come si svilupperà il rapporto traffico stradale-traffico ferroviario transalpino nel suddetto periodo;

3) quali saranno, secondo il Governo italiano, gli effetti della maggiore integrazione europea, dal 1993 in poi, sul volume di traffico transalpino e quali le sue conseguenze per l'ecosistema alpino;

4) quali siano i principi guida della politica italiana nel settore dei trasporti internazionali, nonchè le proposte italiane per un piano del traffico-trasporti su scala europea;

5) per quale motivo il Governo italiano non abbia finora applicato delle misure efficaci per spostare il traffico transalpino dalle autostrade alle ferrovie, seguendo l'esempio positivo della Svizzera;

6) quando il Governo italiano intenderà far proprie e promuovere l'introduzione nella CEE delle norme restrittive per il traffico camionale da tempo in vigore in Svizzera, e consistenti in:

a) limitazione del peso dei camion a 28 tonnellate;

b) divieto di circolazione dei camions di notte, il sabato e la domenica;

c) imposta sul traffico pesante in proporzione agli effettivi costi di mantenimento del sistema stradale;

7) se e quali altre misure intenda adottare il Governo italiano per spostare il transito di merci dalla strada alla rotaia (per esempio, introduzione di limiti di velocità più restrittivi per i camion; riduzione del tempo di guida per gli autisti; estensione del trasporto ferroviario in *containers*; aumento del pedaggio autostradale).

(2-00241)

SPOSETTI, GIUSTINELLI, RANALLI, DIONISI, FERRARA Maurizio, TOSSI BRUTTI, NOCCHI, VETERE. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che sin dal 1983 è stata costituita dagli Enti locali delle regioni Umbria e Lazio e da imprenditori una società per azioni denominata «Società Centro Merci Orte», con sede in Orte (Viterbo) per la realizzazione di un centro intermodale a servizio della città di Roma e di una vasta area dell'Italia centrale;

che successivamente hanno aderito alla società le Ferrovie dello Stato (10 per cento del capitale), le finanziarie dell'Umbria e del Lazio (Svilupumbria e Filas) e il Consorzio del Porto di Civitavecchia, con l'aumento del capitale sociale a 1.000 milioni interamente versati;

che il Consiglio comunale di Orte ha adottato il piano particolareggiato individuando così l'area dove dovrà essere realizzato il centro intermodale;

che la regione Lazio con propria legge n. 102 del 1985 ha, in attesa di un piano regionale dei centri attrezzati, individuato Orte come scelta strategica e prioritaria per la razionalizzazione del trasporto a nord di Roma e stabilendo che la realizzazione di detto centro «costituisce opera di pubblica utilità»;

che la «Società Centro Merci Orte» ha redatto il progetto del centro secondo le moderne tecniche ottenendo il concerto dell'ANAS e delle Ferrovie dello Stato per quanto di loro competenza;

che attraverso le due regioni interessate è stata avanzata richiesta al Ministero dei trasporti per ottenere quota parte del finanziamento triennale previsto dal comma 20 dell'articolo 13 della legge n. 67 del 1988 (finanziaria 1988);

che si è, praticamente, concluso l'*iter* dell'approvazione dello strumento urbanistico del comune di Orte e del progetto della società da parte della regione Lazio;

che il piano generale dei trasporti inserisce il centro intermodale di Orte, per la sua peculiare posizione di punto di incontro dei collegamenti ferroviari Nord-Sud ed Est-Ovest, dell'autostrada del Sole e della costruenda superstrada Rieti-Terni-Viterbo-Civitavecchia, fra i dodici centri di secondo livello e come uno dei più significativi dell'Italia centrale;

che la realizzazione del centro merci di Orte rappresenta uno dei punti prioritari della piattaforma di sviluppo del movimento sindacale e democratico viterbese e ternano e risposta immediata ad una popolazione colpita dalla crisi delle acciaierie e dalla vicenda del cantiere di Montalto di Castro;

che è elemento di razionalizzazione del sistema dei trasporti merci, contribuendo a diminuire l'intasamento dei mezzi pesanti sulle autostrade e a ridurre fortemente i costi e ad umanizzare i tempi del lavoro degli autotrasportatori,

gli interpellanti chiedono di sapere:

1) quali iniziative si intenda adottare per rimuovere gli ostacoli e i ritardi dell'*iter* amministrativo degli strumenti urbanistici;

2) le risorse che si intenda erogare per consentire l'immediato avvio dell'opera;

3) i tempi e i modi dell'intervento dell'Ente Ferrovie dello Stato per le opere di propria competenza (raccordo ferroviario con la linea Orte-Falconara e fascio binari per le operazioni di trasbordo).

(2-00242)

BERTOLDI, ANDREINI, LONGO, TORNATI, NEBBIA, SCARDAONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che il ripetersi di episodi ed il precipitare di situazioni di inquinamento del fiume Adige, sin dalle sue sorgenti e per tutto il corso, dimostrano che l'inquinamento delle acque di questo grande fiume è già oltre un allarmante livello di pericolosità per la vita delle grandi masse di popolazione, che vivono lungo il suo corso, oltre che per la vita del fiume stesso;

che la magistratura di Bolzano è stata interessata dal NAS dei Carabinieri con la denuncia di sei sindaci del meranese e dell'alta Val Venosta, per omissione di atti d'ufficio e conseguente inquinamento dell'Adige, già in prossimità delle sue sorgenti;

che la magistratura di Bolzano è intervenuta nei confronti di amministratori pubblici per un deposito clandestino di rifiuti tossici sulla riva dell'Isarco affluente dell'Adige;

che si ripetono con sempre maggior frequenza accidentali episodi di inquinamento con tonnellate di olii minerali riversate nell'Isarco, nel Rio Gadera e nella Rienza, tutti confluenti nell'Adige, e questo costituisce una nuova permanente situazione di pericolo;

che le piogge recenti, interrompendo il pericolo di magra del fiume, hanno provocato lo svuotamento della cosidetta «fossa di Caldaro» rovesciando nell'Adige, all'altezza di Mezzocorona, una enorme quantità di fanghi inquinati ed inquinanti;

che la carica inquinante del fiume rilevata in provincia di Bolzano e nella provincia di Trento è alimentata anche dai numerosi affluenti altamente inquinati, per la carica che raccolgono dal territorio;

che tale carica inquinante è aggravata dai vari ostacoli e prelievi d'acqua per uso idroelettrico presenti in provincia di Bolzano e di Trento;

che il tratto del fiume che attraversa la Vallagarina è soggetto alla carica inquinante di scarichi industriali, in particolare di fabbriche di prodotti chimici come la Roferm e la Siric, per le quali vi è già in atto un intervento della magistratura;

che il fiume nel suo percorso nel Veronese perde ogni capacità di autodepurarsi, portando la sua carica inquinante organica e chimica sino alla foce nell'Adriatico;

che per questa ragione si è creata una situazione esplosiva per 35 comuni del Veneto, con centinaia di migliaia di abitanti, che dopo aver denunciato uno stato di pericolo per mesi, hanno dovuto sospendere l'erogazione dell'acqua potabile, dai loro acquedotti che attingono al fiume;

che risulta finora disatteso l'impegno, dichiarato dal ministro Ruffolo alla provincia di Rovigo, definita «area ad alto rischio ambientale», di convocare la conferenza interregionale sull'Adige;

che non è stata portata alla discussione la mozione del gruppo PCI dell'aprile 1988, che chiede appunto la conferenza interregionale prevista dalla legge Merli per l'inquinamento del fiume;

che non è stata data risposta all'interrogazione presentata per la pericolosa situazione di inquinamento del fiume,

gli interpellanti chiedono di sapere se non si intenda:

a) riferire immediatamente sulla situazione complessiva e particolare di ogni località del fiume Adige, per quanto riguarda l'inquinamento delle sue acque;

b) intervenire presso le Province autonome di Trento e di Bolzano per le rispettive situazioni di inquinamento del fiume Adige, specie per gli scarichi industriali della Vallagarina;

c) redarre una mappa della situazione delle acque destinate al consumo umano lungo il fiume;

d) promuovere in tempi ravvicinati il necessario accordo tra Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la conferenza interregionale sull'Adige, per dar vita ad un consorzio tra Stato, Regioni e Province autonome per il piano di risanamento del bacino.

(2-00243)

LIBERTINI, NESPOLO, BAIARDI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Per avere informazioni sulle gravi decisioni che si profilano da parte dell'Ente ferrovie dello Stato volte a ridimensionare il traffico dei viaggiatori nelle linee che collegano Casale Monferrato. In particolare ci si riferisce alle seguenti scelte contenute nella bozza del nuovo orario estivo:

soppressione giornaliera dei treni 463 e 4632 tra Casale Monferrato e Vercelli;

soppressione dei treni 4151 e 10126 sulla linea tra Casale Monferrato e Chivasso, e dei treni 4271 e 4272 sulla linea tra Casale Monferrato e Alessandria;

chiusura della linea Asti-Casale Monferrato-Mortara nei giorni di domenica e festivi;

chiusura della linea tra Casale Monferrato e Vercelli nei giorni di

domenica e festivi, con ulteriori soppressioni di treni sulla linea tra Chivasso, Casale Monferrato, Alessandria.

Gli interpellanti ritengono che tali misure siano aberranti perchè:

1) conducono a scoraggiare complessivamente l'uso del treno in quest'area;

2) isolano ulteriormente la città di Casale Monferrato;

3) riducono a bassi livelli di utilizzazione la linea Chivasso-Casale Monferrato-Alessandria, sulla quale sono stati realizzati costosi investimenti, e che dovrebbe diventare un'alternativa (linea medio-padana) alla Torino-Milano-Venezia.

Queste decisioni, del tutto burocratiche e prive di prospettiva, si inscrivono in una politica generale tutta tesa a smantellare, ridimensionare e smembrare, le ferrovie, in contraddizione con il piano generale dei trasporti e con le leggi in vigore.

Gli interpellanti chiedono perciò la revoca immediata di tali scelte.

(2-00244)

Interrogazioni

TOSSI BRUTTI, BOFFA, GIUSTINELLI, NOCCHI. – *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* – Premesso:

che in data 31 gennaio 1989, secondo le notizie fornite dalla stampa, è avvenuta in una sala della Casa dello studente di Perugia un'aggressione da parte di una quindicina di studenti khomeinisti ai danni di coetanei oppositori del regime iraniano che stavano assistendo alla proiezione di un documentario sulla resistenza politica in quel paese;

che il bilancio della violenta rissa che ne è seguita è di quattro feriti, tra i «moujahedin» presenti, mentre altri fortunatamente sono riusciti a sottrarsi all'improvviso attacco, perpetrato con bastoni e coltelli;

che quello appena verificatosi è solo l'ultimo di una serie di episodi che hanno attraversato la comunità studentesca iraniana creando un'atmosfera di profonda preoccupazione tra gli studenti oppositori del regime di Teheran, che quasi sempre hanno parenti nel loro paese,

si chiede di sapere:

quale esito abbiano conseguito le indagini di polizia per perseguire immediatamente i responsabili dell'aggressione in oggetto;

quali provvedimenti siano stati assunti per evitare il ripetersi di situazioni pericolose per l'ordine pubblico e l'incolumità dei cittadini italiani e degli stranieri;

quali passi il Governo italiano intenda compiere per assicurare che nei confronti degli studenti iraniani oppositori del regime non siano adottati provvedimenti di rimpatrio o comunque tali da facilitare ritorsioni di sorta.

(3-00705)

CABRAS, LOMBARDI, MAZZOLA. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Per conoscere le iniziative assunte dal Governo in riferimento alla vicenda della incredibile condanna a morte pronunciata dai massimi vertici politici e istituzionali dell'Iran contro lo scrittore Salman Rushdie, autore del libro «Versi satanici». In particolare, si chiede al Governo quali passi siano stati

compiuti verso il Governo iraniano e nelle sedi internazionali per rappresentare la preoccupazione del nostro Paese per la gravissima minaccia alla vita e alla libertà di pensiero di un intellettuale, in palese violazione degli elementari principi del diritto internazionale.

(3-00706)

ONORATO, RIVA, CAVAZZUTI, GIOLITTI, ONGARO BASAGLIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* – Premesso:

che il Ministro dell'interno di Teheran ha pubblicamente affermato che tutti gli oppositori iraniani arrestati dal regime khomeinista sono stati «passati per le armi» e che eccidi continuati da parte del regime sono stati denunciati sia da Amnesty International sia dai Mujahiddin del popolo, i quali parlano addirittura di 12.000 prigionieri politici massacrati dalla scorsa estate;

che lo stesso Ayatollah Khomeini ha ritenuto meritevole di morte lo scrittore Salman Rushdie autore dell'ormai noto volume «Versi satanici» incitando i suoi seguaci ad eliminarlo fisicamente;

che gli effetti di questa crociata dell'intolleranza si sono già manifestati sul nostro territorio nazionale come risulta dall'episodio di Napoli dove un gruppo di studenti iraniani ha imposto con la violenza ad una libreria di togliere dalla vetrina il libro incriminato,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali iniziative il Governo italiano intenda assumere per indurre il regime di Teheran al rispetto dei diritti umani dentro e fuori i suo confini territoriali e per garantire nel nostro Paese la libertà di manifestazione del pensiero e di commercio dei libri secondo i princìpi di tolleanza e di pluralismo culturale previsti nella nostra Costituzione;

quali iniziative abbia assunto o intenda assumere il Governo per attuare la linea politica adottata nella recente riunione della CEE ed anche per attivare un intervento delle Nazioni Unite e del suo segretario generale.

(3-00707)

TEDESCO TATÒ, BOFFA, PIERALLI, ALBERICI, GIUSTINELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che l'opinione pubblica italiana è rimasta profondamente turbata dalla condanna emessa, da parte delle autorità iraniane nei confronti dello scrittore anglo-indiano Salman Rushdie, autore dell'opera, considerata blasfema, «Versi satanici»;

che a tale condanna ha fatto seguito una campagna di gravi minacce verso l'autore, gli editori e i rivenditori del libro;

che tale campagna si configura come del tutto inaccettabile per la coscienza civile del nostro popolo, che vede sempre di più nell'affermazione dei valori di tolleranza uno dei cardini della civiltà contemporanea,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative intenda promuovere il Governo della Repubblica per assicurare che il confronto delle idee possa svolgersi ovunque senza limiti alla libertà di espressione e nel rispetto delle regole democratiche, ed operando altresì nei confronti del Governo

dell'Iran e nelle sedi internazionali competenti per esprimere il più netto rifiuto dell'Italia di ogni simile manifestazione di intolleranza.

(3-00708)

NESPOLO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Per sapere se corrisponda al vero:

che, dal 1° gennaio 1989 e per tre mesi consecutivi, è stato attivato il monirotaggio sugli scarichi della ditta ACNA di Cengio (Savona);

che tale monitoraggio, anche su parere della Commissione Stato-Regioni appositamente costituita, sarebbe stato affidato alla stessa ditta ACNA di Cengio;

che sull'effettuazione di tale monitoraggio sono stati previsti controlli saltuari dell'USL di Savona e non anche delle USL di Acqui Terme, di Alessandria, di Asti e di Cuneo.

Se la realtà sopra descritta corrisponde al vero, l'interrogante chiede al Ministro in indirizzo:

se non ritenga opportuno affidare a terzi il monitoraggio sugli scarichi della ditta ACNA di Cengio, poichè si è facili profeti nel prevedere che l'ACNA, principale inquinatrice della Valle Bormida, non potrà garantire l'obiettività dell'informazione sui dati dell'inquinamento da essa stessa prodotto;

di assegnare anche alle USL di Acqui Terme, di Alessandria, di Cuneo e di Asti (o ad alcune di esse) la possibilità di fare controlli casuali sul monitoraggio attivato.

Ciò per consentire che anche le popolazioni della Valle Bormida, che patiscono da oltre cento anni l'inquinamento prodotto dall'ACNA, siano tempestivamente informate.

(3-00709)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che con dispregio della libera espressione il regime iraniano ha condannato a morte lo scrittore Salman Rushdie istigando la popolazione musulmana di tutto il mondo all'omicidio ed arrivando anche a mettere una taglia sulla testa dello scrittore;

che tutto ciò ha creato un serio problema di rispetto degli Stati sovrani e delle libertà fondamentali dell'uomo nonchè un clima internazionale di minaccia e ricatto sia verso i governi che verso i singoli cittadini, come vanno già dimostrando alcuni episodi come quelli avvenuti a Napoli e a Perugia,

per sapere in quale modo si intenda intervenire per condannare questo gravissimo comportamento del Governo iraniano e per proteggere i cittadini italiani e gli stranieri da eventuali ritorsioni.

(3-00710)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che il Ministro dell'Interno della Repubblica dell'Iran ha dichiarato ad un giornale arabo che tutti gli oppositori politici «che hanno usato le armi contro il popolo sono stati giustiziati» ed inoltre «che tutti quelli che erano stati arrestati e coloro che li avevano spalleggiati sono stati giustiziati»;

per sapere:

quali informazioni abbia il Governo italiano su questa esecuzione di massa degli oppositori al regime iraniano;

se sia vero che la lista di 1.634 oppositori assassinati in Iran, resa nota nei giorni scorsi, comprende solo una parte dei «giustiziati» che in realtà sarebbero ben 12.000;

quali iniziative si intendano assumere per condannare fermamente questo comportamento criminale del regime iraniano e per evitare che altri massacri si compiano ancora.

(3-00711)

MALAGODI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Per conoscere la reazione del Governo italiano alle minacce di morte proferite dal Governo iraniano contro l'autore Salman Rushdie e per le dichiarazioni attribuite al Ministro degli interni iraniano, Montashemi, circa l'uccisione dei detenuti politici nelle carceri iraniane.

(3-00712)

BERTOLDI, NOCCHI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che la provincia di Bolzano in base alle sue prerogative di autonomia, definite, in questa materia, all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, testo unificato delle norme costituzionali di attuazione dello Statuto Speciale di Autonomia, ha predisposto il piano di razionalizzazione della rete scolastica, come prevede l'articolo 2 della legge 6 ottobre 1988, n. 426;

che il piano è stato definito dopo una ricognizione e discussione con le associazioni dei presidi delle scuole di lingua italiana, tedesca e ladina, interessando i sindacati oltre che, naturalmente, il Consiglio scolastico provinciale;

che il piano di razionalizzazione è necessariamente in parziale deroga a quanto previsto dai criteri della legge n. 426 del 1988, per motivazioni reali che sono anche fondamento delle stesse ragioni dell'autonomia speciale della provincia di Bolzano e precisamente:

a) la suddivisione istituzionale delle scuole per i tre gruppi linguistici, italiano, tedesco e ladino, a garanzia del diritto costituzionale all'insegnamento nella propria madrelingua, comporta la formazione di entità scolastiche di dimensioni più ridotte;

b) le popolazioni dei tre gruppi linguistici sono distribuite sul territorio in maniera assolutamente non omogenea;

c) la conformazione geografica ed orografica del territorio;

che a queste motivazioni fondamentali ne sono inevitabilmente connesse altre;

che vi sono state resistenze od incertezze interpretative da parte del Ministero a riconoscere in merito la competenza autonoma della Provincia nel combinato disposto dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 1983, n. 89;

che in merito risulta più chiaro e diffuso l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 1988, n. 405, della normativa della vicina Provincia autonoma di Trento, che stabilisce competenze per aggregazione e trasformazione di scuole,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, nell'approvare il piano di razionalizzazione delle scuole predisposto dalla provincia di Bolzano, di rendere chiaro il riconoscimento di tali competenze della Provincia autonoma, anche per future necessità;

se allo scopo non ritenga utile un'integrazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 1983, n. 89, atta a rendere esplicita la competenza della Provincia autonoma di Bolzano in materia di aggregazione e trasformazione di scuole, così come è attualmente nella vicina Provincia di Trento.

(3-00713)

GUALTIERI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Per conoscere la valutazione del Governo e quali iniziative esso intenda assumere in campo internazionale in merito alla vicenda della condanna a morte pronunciata dalle massime autorità iraniane nei confronti dello scrittore Salman Rushdie nonchè in merito alle dichiarazioni attribuite al Ministro dell'interno iraniano, Akbar Montashemi, sull'uccisione di oppositori politici, detenuti nelle carceri iraniane.

(3-00714)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ALBERICI, CALLARI GALLI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che nei primi mesi dell'anno scolastico 1988-89, presso l'istituto legalmente riconosciuto «Leonardo Murialdo» di Albano (Roma) si sono verificate le seguenti circostanze:

in data 21 dicembre 1988 il direttore dell'istituto ha convocato il signor Giancarlo Rada, genitore di Alessandro, alunno da 7 anni della scuola e attualmente frequentante la quarta classe del liceo scientifico, per comunicargli, dopo un breve colloquio e senza motivazioni circostanziate, un provvedimento di espulsione del figlio dalla scuola;

in data 9 gennaio 1989 al giovane Alessandro Rada è stato inibito l'accesso alla scuola;

a seguito di un ricorso inoltrato dal genitore al pretore di Albano, in data 16 gennaio 1989 è stata ordinata la reintegrazione a tutti gli effetti nella scuola del giovane Alessandro,

gli interroganti chiedono di sapere:

se si intenda accertare se i fatti sopra esposti siano compatibili con le finalità di una istituzione scolastica, con la normativa in vigore e con le stesse finalità previste dallo statuto dell'istituto;

se possa essere considerata legittima una prassi manifestatasi anche nei confronti di altri ragazzi, sia quest'anno che negli anni precedenti, che perviene all'esclusione degli alunni dal processo educativo senza coinvolgere minimamente la responsabilità e la valutazione del corpo docente e senza fornire in forme esplicite e dettagliate le motivazioni che dovrebbero determinare tali provvedimenti.

(4-02957)

PIZZO. – *Ai Ministri dei trasporti e della difesa.* – Premesso:

che, per effetto delle limitazioni previste dalla legge 4 febbraio 1963, n. 58, e imposte dal Ministero dei trasporti in quasi tutto il territorio dell'isola di Pantelleria, i cittadini e gli operatori locali in genere avvertono un senso di pesante disagio dovuto alla diminuita libertà di movimento e agli inevitabili intralci che si frappongono all'esplicazione di qualsiasi attività economica e imprenditoriale;

che tutto ciò lede gli interessi di un'intera popolazione e ha riflessi negativi anche sul turismo esistente e su quello che potrebbe ulteriormente svilupparsi, con grave pregiudizio dell'immagine dell'isola,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda adottare provvedimenti intesi ad assicurare un ridimensionamento dei vincoli e delle limitazioni imposti in esecuzione della citata legge – per le esigenze operative dell'aeroporto di Pantelleria – e se, all'uopo, non si intenda rapidamente avviare opportune intese con quell'amministrazione comunale.

(4-02958)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che la mattina del 20 febbraio 1989 una studentessa di 16 anni è stata aggredita, percossa e violentata nei giardini di piazza Cavour a Napoli, a pochi metri dalla sua scuola, l'istituto magistrale «Frobeliano»;

che la violenza è avvenuta sotto gli occhi di cittadini nella centralissima via Foria;

che nel passato numerosi episodi di violenza sono avvenuti nei pressi delle scuole presenti nel quartiere Stella San Carlo all'Arena (liceo scientifico «Cuoco», istituto per geometri «G. Della Porta», scuola media «Casanova», scuola «Campanella», eccetera);

che lo spaccio di droga, gli scippi, le rapine ed altro e l'episodio di violenza sulla giovane studentessa impongono senza ulteriori tentennamenti il potenziamento con uomini e mezzi del commissariato di pubblica sicurezza sito in piazza Gravina;

che il quartiere Stella San Carlo all'Arena, con una popolazione di oltre 200.000 abitanti, indifeso dagli attacchi sempre più violenti della malavita organizzata, non può essere sorvegliato e tutelato da 20 uomini che a turno prestano servizio presso il citato commissariato,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si intenda, alla luce degli ultimi aberranti episodi, potenziare con uomini e mezzi il commissariato di pubblica sicurezza di San Carlo all'Arena;

se non si intenda accertare con una ispezione ministeriale le responsabilità del mancato potenziamento che, di fatto, alimenta una delinquenza organizzata ed insediata stabilmente sul territorio.

(4-02959)

ROSATI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che dall'inizio del 1989 la Pretura di Arezzo dedica alle cause di lavoro e di previdenza non più di tre udienze mensili;

che il fatto non dipende da una riduzione del contenzioso nelle materie indicate, auspicabilmente in conseguenza di un generale maggior rispetto della legislazione sociale;

che il Pretore dirigente di Arezzo ha motivato la decisione con la grave carenza di organico della Pretura,

l'interrogante chiede di conoscere che cosa il Ministro in indirizzo si proponga di fare per rimuovere le cause della situazione descritta, duramente denunciata, tra l'altro, dalle organizzazioni sindacali e dalla quale discendono conseguenze di palese ingiustizia per quei cittadini che si vedono fissare l'udienza di prima comparizione ad un anno dalla data di presentazione del ricorso.

(4-02960)

POLLICE. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che in base alla legge n. 426 del 6 ottobre 1988 (decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323) l'assessore all'educazione del comune di Milano ha elaborato un piano di razionalizzazione della rete scolastica;

che l'ufficio di Presidenza del Consiglio di zona 9 in merito a questo piano ha proposto la chiusura della scuola elementare di Via Bussero;

che il Consiglio di Circolo del plesso di Via Bussero sostiene che il bacino di utenza fornisce un numero di bambini frequentanti tale da giustificare il servizio fornito ed è stato consultato solo dopo aver chiesto ufficialmente un incontro con il consiglio di zona 9;

che anche in sede d'incontro il Consiglio di zona 9 ha mantenuto la sua posizione, non tenendo conto nè dell'esistenza dell'utenza nè del parere contrario di tutti gli organi di gestione democratica come il Consiglio di circolo, il Consiglio di distretto, le Direzioni didattiche e le Presidenze delle scuole di zona,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non intenda intervenire per fare chiarezza. È infatti inammissibile la soppressione di scuole elementari in presenza di utenza, soprattutto considerando il ruolo di socializzazione e aggregazione indispensabile per la crescita individuale e collettiva che la scuola da sempre rappresenta in un quartiere.

(4-02961)

CHIESURA, RIGO, CORTESE. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che, nel corso del 1988, un decreto ministeriale decide, senza alcuna motivazione obbiettiva e senza indicare delle possibili soluzioni, la sospensione dei corsi di sperimentazione presso l'istituto sperimentale statale «Stefanini» di Mestre con l'eliminazione di materie come la ricerca socioambientale, la ricerca storica e attività sociali;

che tale decreto ha creato grave danno agli alunni delle classi I e III: le une perchè si trovano ad eseguire un programma differente da quelle per cui si erano iscritte, le altre invece si vedono sospese un programma di triennio fatto in funzione del biennio senza mettere a loro disposizione delle ore sostitutive;

che tale decreto richiamava la necessità di articolare un nuovo progetto di sperimentazione sostitutivo entro il 15 novembre 1988, sul quale si erano già impegnati i docenti;

ritenuto:

che, in questi quttordici anni (1975-1988), da parte dei docenti sia stata individuata una prospettiva e degli obiettivi di fondo della sperimentazione,

lavorando per il rinnovamento di contenuti e metodi e costruendo una struttura coerente al raggiungimento di tali realizzazioni;

che l'appassionato consenso da parte degli studenti e delle famiglie ha dato luogo in questi mesi al sorprendente fenomeno di ragazzi che si ribellano per non vedere loro tolte delle esperienze di lavoro, sebbene abbiano un carico settimanale di 38 ore scolastiche,

gli interroganti chiedono:

se non si ritenga necessario l'intervento da parte del Ministro in indirizzo per far ricercare i presupposti e le condizioni atte a risolvere questo conflitto;

se non si ritenga opportuno dare l'autonomia didattica e il riconoscimento della sperimentazione, e sia preso in dovuta considerazione il progetto elaborato dal collegio dei docenti;

la reintegrazione delle materie come la ricerca storica per le attuali classi terze, la ricerca socioambientale per le classi prime e le attività sociali.

(4-02962)

SCARDAONI. – *Al Ministro del tesoro.* – Premesso:

che la signora Delfino Adelaide, dipendente della USL n. 5 Finalese (Savona), ha presentato domanda di trattamento di quiescenza, corredata dei relativi documenti, in data 1° febbraio 1984 (posizione n. 7566087);

che la suddetta risulta avere cessato il servizio in data 31 marzo 1984,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica pensionistica ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito nella legge 23 aprile 1981, n. 153.

(4-02963)

SCARDAONI. – *Al Ministro del tesoro.* – Premesso:

che il signor Mondino Carletto, nato a Pietra Ligure (Savona) il 9 marzo 1937, già in servizio presso la USL n. 5 Finalese (Savona) in qualità di operatore tecnico, ha presentato domanda per collocamento a riposo con decorrenza dal 1° marzo 1985 (posizione n. 7631002);

che il suddetto ha presentato istanza volta ad ottenere la liquidazione del trattamento di quiescenza spettantegli ai sensi di legge, corredata della relativa documentazione, in data 4 giugno 1985,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica pensionistica.

(4-02964)

SCARDAONI. – *Al Ministro del tesoro.* – Premesso:

che il signor Bertaia Vinicio, nato il 15 aprile 1932, già in servizio presso il comune di Loano (Savona), ha presentato domanda per collocamento a riposo con decorrenza dal 1° agosto 1985 (posizione n. 7637832);

che il suddetto ha presentato istanza volta ad ottenere la liquidazione del trattamento di quiescenza spettantegli ai sensi di legge, corredata della relativa documentazione, in data 12 agosto 1985,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica pensionistica.

(4-02965)

PINTO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il Tribunale di Vallo della Lucania (Salerno) ha ripetutamente ma inutilmente richiesto al Ministero di grazia e giustizia ed al Consiglio superiore della magistratura l'adeguamento dell'organico alle reali esigenze dell'istituzione giudiziaria;

che con pari frequenza è stato sottolineato che, ove non fossero stati assegnati almeno un giudice ed un ufficiale giudiziario, il Tribunale avrebbe rischiato la completa paralisi anche per l'impossibilità materiale di comporre il collegio giudicante;

che, a fronte di tali esigenze, da ultimo, si è dovuto registrare il distacco di un magistrato presso il Consiglio superiore della magistratura, mentre altro magistrato donna è in «puerperio»;

che in data odierna – 1° marzo 1989 – il Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, in un'animata assemblea, ha proclamato lo stato di agitazione e l'astensione dallo svolgimento di ogni attività professionale onde richiamare l'attenzione del Governo e del Consiglio superiore della magistratura sui gravi ed irrisolti problemi relativi all'organico,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Governo intenda assumere per assicurare funzionalità piena al Tribunale di Vallo della Lucania.

(4-02966)

MACIS, BATTELLO, CORRENTI. – *Al Ministro dell'interno.* – Per sapere:

quali procedure siano previste per le banche dati delle forze di Polizia in ordine alla memorizzazione delle notizie riguardanti l'esito delle denunce presentate dalle stesse forze di Polizia all'autorità giudiziaria;

in particolare, se nel caso di assoluzione definitiva venga disposta la cancellazione delle notizie ovvero se queste vengano conservate nella banca dati.

(4-02967)

MACIS, FIORI, PINNA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per sapere:

le ragioni per le quali nella casa di lavoro all'aperto di Isili (Nuoro) è stato soppresso per l'anno scolastico 1988-1989 il corso di istruzione elementare nonostante vi siano numerosi detenuti sprovvisti di licenza elementare ed altri che possono qualificarsi analfabeti di ritorno;

se non si ritenga la soppressione del corso in contrasto con le disposizioni di legge e i principi generali in materia di ordinamento penitenziario e di trattamento dei detenuti.

(4-02968)

MACIS, FIORI, PINNA. – *Al Ministro della difesa.* – Per sapere:

la ragione per la quale ai carabinieri di stanza in Sardegna non viene corrisposta l'indennità di malaria stabilita per legge, mentre viene regolarmente mantenuta per gli appartenenti alle altre forze di Polizia;

con quale provvedimento sia stata impartita la disposizione di sospendere la retribuzione dell'indennità di malaria in favore dei carabinieri.

(4-02969)

VISIBELLI. - *Ai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso:

che il 1989 è appena iniziato, tutto ancora è incerto a livello parlamentare, le «grosse questioni economiche» del Paese chiedono urgenti soluzioni, il «pubblico impiego» incalza alle porte, eppure, quale è il vero *affaire*? ... non la soluzione dei veri problemi che angustiano il nostro Governo, neppure la scelta della *leadership* della Democrazia cristiana, ma la determinazione degli aumenti delle «tariffe RC-auto» richiesta dalle compagnie di assicurazione. Questa, potremmo definire, concordando pienamente con quella magnifica rivista che è «Quattroruote», è la consueta sceneggiata annuale che si concluderà inevitabilmente con la «premitura del limone» più a portata di mano: l'automobilista;

che le assicurazioni, che chiedono quasi il 20 per cento di aumento, sulla base di una sinistrosità commisurata all'anno 1987, rinpingueranno comunque i loro «carnieri» oltre ogni lecita previsione, in danno dei poveri automobilisti che, dal 1988, in «500» o in «Ferrari», tutti uguali per i limiti di velocità da rispettare, continueranno ad essere discriminati in base all'inutile, ormai, numero dei «cavalli»;

che, se è lecito e legittimo imporre drastici limiti di velocità, se è persino inibita la «pubblicità» della maggior (potenziale) velocità di un'auto rispetto ad un'altra, ci si chiede perchè, a parità di condizioni di esercizio (imposte), l'auto con più «cavalli» debba pagare di più. Da un punto di vista tecnico-infortunistico, addirittura, si potrebbe giungere a conclusioni opposte: infatti, se tutti devono rispettare i limiti imposti dal ministro Ferri, non c'è chi non veda la reale maggior pericolosità delle auto di piccola cilindrata, per cui la velocità consentita è ai limiti delle prestazioni, rispetto a quelle di grossa cilindrata che, *ab origine* equipaggiate per le alte velocità, nei limiti imposti, diventano le più sicure;

rilevato che, non solo, si mantiene ancora in vita la citata «disparità di trattamento», ma si presenta probabile, a breve scadenza, un ulteriore rincaro dei costi di polizza RC-auto,

l'interrogante, richiamata la propria interpellanza (di analogo contenuto, ancora inevasa) del 27 settembre 1988, chiede ai Ministri in indirizzo se non ritengano:

1) di imporre alle compagnie di assicurazione, mediante istituzione di controlli imparziali, «comportamenti univoci» tendenti realmente a risolvere quello che esse stesse definiscono il «problema sociale della RC-auto», problema che può risolversi non certo con aumenti indiscriminati del costo polizza, ma con oculate politiche gestionali che scoraggino la sinistrosità e, al tempo stesso, stabiliscano apprezzabili, concreti incentivi in favore degli utenti che non provocano sinistri;

2) di porre in essere con apposito decreto un'adeguata normativa che disciplini la «tempestiva ed efficiente liquidazione dei danni»;

3) di negare, categoricamente, un aumento superiore al tasso medio di «inflazione» realizzatosi nell'anno 1988, tenuto conto in tal modo della sicura minor sinistrosità a seguito dei limiti di velocità introdotti e al plusvalore, già incassato, per le vetture più veloci, nell'anno stesso;

4) di eliminare, per la sola RC-auto, ogni discriminazione economica basata sulla «cilindrata»;

5) di rivedere la legge sulla RC-auto in modo da consentire, sulla base dei costi di gestione, una libera concorrenza tra le imprese del settore.

(4-02970)

MARIOTTI. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che si è avuta notizia dell'apertura a Mangina, in comune di Borghetto Vara, provincia di La Spezia, di una discarica per rifiuti solidi urbani autorizzata nel 1984 dalla regione Liguria;

che tale notizia desta perplessità e preoccupazione perchè:

a) non si ha conoscenza di studi prolungati e rappresentativi della situazione idrogeologica del sito: infatti tale discarica insisterebbe su un'area adiacente al torrente Mangina, confluente nel fiume Vara;

b) allo stato attuale è in funzione la discarica per rifiuti solidi urbani di Vallescura; è di prossima attuazione quella di Bonassola (finanziata ai sensi della legge n. 441 del 1987) e la ristrutturazione del forno consortile di incenerimento, con una potenzialità di oltre seicento tonnellate al giorno (il doppio della produzione di rifiuti della provincia); pertanto si è già in eccedenza di strutture di smaltimento, con la certezza di afflusso di rifiuti da altre province e regioni;

c) si esprime preoccupazione sugli effetti ambientali, anche paesaggistici, sul territorio, mancando agli atti una qualsiasi valutazione d'impatto ambientale,

l'interrogante chiede al Ministro in indirizzo se non ritenga, ai sensi di quanto previsto dalla legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente (legge n. 349 dell'8 luglio 1986), di riesaminare la situazione, valutando anche l'opportunità di eventuali provvedimenti d'urgenza.

(4-02971)

FRANCO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che all'istituto magistrale «Luigi Nostro» di Villa S. Giovanni (Reggio Calabria) si è creato un clima di grave tensione che ha portato, nei mesi scorsi, gli studenti a non frequentare le lezioni per più giorni, con l'assenso dei genitori;

considerato che la causa determinante va ritrovata nella irresponsabilità della preside Vincenzina Silvana Mazzuca, che svolge il suo incarico con riprovevoli atteggiamenti arroganti, autoritari, provocatori e in aperta violazione dello spirito e delle norme dei decreti delegati;

rilevato, in particolare, per quanto attiene la medesima preside:

l'assenteismo costante;

la mancanza assoluta di comunicabilità con i docenti, che vengono ricevuti solo dopo prenotazione, attraverso il segretario, e quando la preside ritiene comodo;

l'abuso costante di potere e le continue violazioni di leggi e regolamenti;

la mancanza di rapporti con i genitori (ha peraltro, da ultimo, presentato una denunzia contro una madre che protestava a giusta ragione);

la cattiva gestione della scuola nel suo complesso, che spinge molti giovani a preferire lo studio a Reggio Calabria e non a Villa S. Giovanni;

le false dichiarazioni che spesso attesta (vedi, ad esempio, la presentazione di documentazione fasulla allegata alla richiesta di un corso di aggiornamento pluriennale e obbligatorio per i docenti, con la affermazione

che il documento era stato esaminato e approvato dal collegio dei docenti che invece mai erano stati interessati all'argomento);

preso atto che per abusi, irregolarità, soprusi la preside era stata già mandata via delle sedi di Cittanova e Rosarno,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso ed urgente disporre con immediatezza, come già richiesto dal capogruppo della CISNAL Antonio Franco al Consiglio scolastico provinciale di Reggio Calabria, il trasferimento ad altro incarico della preside Vincenzina Silvana Mazzuca, incapace di gestire responsabilmente e con dignità l'importante istituto magistrale «Luigi Nostro» di Villa S. Giovanni che abbisogna, in via urgente, di ritrovare al suo interno ordine, serenità e guida capace.

(4-02972)

SANESI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Ritenuta l'importanza delle testimonianze storiche ed archeologiche sia etrusche che romane, non solo terrestri ma anche subacquee, della provincia di Grosseto;

considerato che l'istituzione di una sovrintendenza ai Beni Ambientali e Culturali dell'Etruria centrale è una richiesta, mai esaudita, ormai ventennale;

constatato che la mancanza di detta Sovrintendenza favorisce soltanto il deperimento di importanti reperti e testimonianze storiche, quando non addirittura l'opera distruttiva dei clandestini e dei vandali,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuna ed urgente l'istituzione della Sovrintendenza dell'Etruria centrale o, come altrimenti, esso intenda provvedere alla protezione del patrimonio storico e archeologico della provincia di Grosseto, alla possibilità di fruizione culturale e turistica da parte della popolazione, alla razionalizzazione, ancora incerta e limitata, degli interventi di ricerca.

(4-02973)

SANESI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che la «Federazione sindacale di polizia» costituita da «Libero sindacato di polizia» (in sigla LI.SI.PO.) e dal Sindacato «Solidarietà di polizia» (in sigla SO.di.PO.) ha una vasta organizzazione territoriale essendo presente in più del 75 per cento delle province, contando 3.677 iscritti pari al 6,12 per cento degli iscritti complessivi ai sindacati di polizia;

che la Federazione sindacale ha ottenuto alle elezioni amministrative interne del 1988 il 6,9 per cento dei voti al Consiglio di amministrazione; il 9,5 per cento alla Commissione per personale ruolo ispettori; il 10 per cento alla commissione ruolo sovrintendenti; il 10 per cento alla Commissione ruolo agenti;

che inoltre il Consiglio di Stato, su richiesta dello stesso Dipartimento di polizia, ha espresso parere tecnico favorevole per la rappresentatività dell'organizzazione della LI.SI.PO.;

che infine la non rappresentatività «ufficiale», e quindi la non fruibilità dei permessi sindacali, costringe gli operatori del Sindacato a svolgere la

propria attività sindacale durante il tempo libero e il periodo di riposo, configurandosi tale situazione in termini incomprensibilmente discriminatori ed in comportamento manifestamente antisindacale da parte del Ministero competente,

l'interrogante chiede al Ministro in indirizzo di conoscere i motivi di un siffatto incomprensibile atteggiamento antisindacale e se non ritenga opportuno ed urgente provvedere al doveroso riconoscimento della suddetta centrale sindacale.

(4-02974)

FRANCO. – *Al Ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane.* – Premesso che all'indomani della mancata conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1988, n. 452 («Interventi straordinari diretti al risanamento ed allo sviluppo della città di Reggio Calabria») – decaduto anche per colpa del Ministro interrogato, dovuta al suo silenzio sulle accuse del sottosegretario di Stato per il tesoro onorevole Gitti, democristiano, di mancata copertura finanziaria e all'emendamento da lui presentato che non consentiva più modifiche alla Camera dei deputati che aveva concluso i suoi lavori – il ministro Tognoli, in un'intervista esclusiva al quotidiano «Gazzetta del Sud», aveva dichiarato che avrebbe ripresentato il decreto-legge per Reggio Calabria nella riunione del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988 e, ove non approvato, «ne avrebbe tratto le debite conseguenze»;

considerato che ancora ad oggi nessun provvedimento per Reggio Calabria è stato varato dal Governo,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se il Ministro in indirizzo non ritenga doverosamente di rassegnare le proprie dimissioni secondo l'impegno da lui stesso assunto, pubblicamente, nel dicembre scorso;

2) se, in ogni caso, non ravveda la necessità di invitare il Governo a presentare i provvedimenti per Reggio Calabria quali emendamenti al disegno di legge riguardante la regione Calabria, in discussione alla Commissione bilancio del Senato, in sede legislativa, così come ha fatto l'interrogante in data 1° febbraio ultimo scorso.

(4-02975)

FLORINO. – *Ai Ministri dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.* – Premesso:

che la società SEPSA di Napoli, spa, gestisce in concessione dal Ministero dei trasporti la ferrovia cumana e la ferrovia circumflegrea, sul Bollettino Ufficiale della regione Campania del 27 luglio 1987 ha bandito un concorso pubblico per esami per complessivi 72 posti con qualifiche di manovali, operai, cantonieri, conduttori e bigliettai (tutti con il titolo di studio di licenza media inferiore), qualifiche ausiliare ed esecutive che la SEPSA spa avrebbe dovuto assumere attraverso il collocamento con richiesta numerica ai sensi della legge n. 264 del 1949 e successive modificazioni tuttora in vigore;

che con il predetto bando di concorso (non si sa da quali organi autorizzato) la SEPSA manifesta inequivocabilmente la volontà di reclutare il personale dipendente, anche non specializzato, attraverso prove selettive in considerazione, probabilmente, che lo stesso deve essere adibito in

qualifiche e mansioni di pubblico servizio e quindi essere affidabile e già preparato oltre a rispondere a tassativi requisiti fisici espressamente elencati e riportati nel bando di concorso in ottemperanza alla circolare del Ministero dei trasporti n. 64 del 31 ottobre 1966 e successive modificazioni;

che nel citato bando di concorso pubblico è espressamente previsto che le graduatorie degli idonei abbiano validità di anni 1, dalla data della loro pubblicazione (giugno 1988): per effetto di ciò le stesse risultano tuttora in vigore;

che la stessa SEPSA non ha inteso osservare per il reclutamento del personale neanche la legge n. 56 del 1987, pur essendo detta SEPSA concessionaria di pubblici servizi di trasporto da parte del competente Ministero e finanziata totalmente con denaro pubblico (assumendo di fatto il requisito di azienda pubblica);

che al titolo VI) del bando di concorso predetto laddove è previsto che la graduatoria sia valida per 12 mesi è letteralmente riportato ...*omissis* .. «per la copertura di eventuali posti che si dovessero rendere vacanti in tale periodo di tempo nelle qualifiche e mestieri messi a concorso» le vacanze saranno assorbite dalle graduatorie (scadenza giugno 1989);

che la legge 29 dicembre 1988, n. 554, recante disposizioni sul pubblico impiego, dispone il blocco delle assunzioni allo scopo di far rientrare il *deficit* pubblico (tranne che non si debbano coprire posti di organici le cui procedure concorsuali erano anteriori al mese di settembre 1988);

considerato che la SEPSA, in questi giorni, malgrado le diffide telegrafiche di sospendere le assunzioni, fatte dall'interrogante per ricevere chiarimenti sulle procedure, indirizzate al Ministro del lavoro, al Ministro dell'interno, al Prefetto di Napoli e all'amministratore delegato della SEPSA, la stessa Società ha assunto attraverso la Commissione regionale per l'impiego della Campania e il collocamento di Napoli alcune centinaia di giovani con contratto di formazione allo scopo di eludere le graduatorie del concorso vigente e le norme di legge sul collocamento ordinario ledendo gli interessi di tantissimi giovani e meno giovani disoccupati napoletani che hanno il solo torto di non essere protetti,

l'interrogante chiede di conoscere:

i criteri adottati dalla SEPSA per le chiamate nominative nei corsi di formazione e cioè come sono stati reclutati gli assunti, in base a quali principi, concetti e requisiti;

se il progetto di formazione presentato dalla SEPSA (in possesso dell'interrogante) e approvato dalla Commissione regionale per l'impiego sia conforme alle norme vigenti e alle numerose direttive emanate dal Ministero (qualifica iniziale e quella finale del corso per ciascun assunto, con riferimento alle tabelle di inquadramento di cui alla legge 1° febbraio 1978, n. 30, e alle successive stabilite dalla contrattazione collettiva);

numero dei corsi, numero dei partecipanti, età dei partecipanti e se inoltre le qualifiche iniziali dei partecipanti ai corsi presentino similitudini o analogie nei profili professionali con le qualifiche e mestieri messi a concorso pubblicati nel Bollettino regionale Campania del 27 luglio 1987;

in caso affermativo, perchè non si sia proceduto all'assunzione degli idonei del concorso, stante la vigenza delle graduatorie;

se, oltre ai corsi di formazione, siano state fatte richieste nominative di altro personale agli uffici di collocamento e, in caso affermativo, se le stesse

siano in assoluta e precisa conformità con le qualifiche di cui allo stato giuridico del personale dipendente di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto e se le stesse rispondano ai requisiti di cui all'articolo 34 della legge n. 300 del 1970 e del decreto ministeriale 19 maggio 1973 ovvero della legge n. 56 del 1987 (articolo 17);

se la legge n. 863 del 1984, sui contratti di formazione giovani, possa trovare applicazione anche per le società o aziende esercenti pubblici trasporti il cui personale è regolato da uno speciale stato giuridico (regio decreto dell'8 gennaio 1931, n. 148) che disciplina per l'ammissione in servizio il requisito minimo di età in anni 18 (aspetto pacifico riportato nel bando di concorso pubblico bandito dalla SEPSA), per cui, se con i contratti di formazione è previsto che i soggetti assunti debbono essere compresi tra i 15 e i 29 anni, nel caso specifico come poteva essere assunto un soggetto minore di 18 anni stante tale norma statuita nello speciale stato giuridico degli autoferrotranvieri? («*Lex posterior generalis non derogat legi priori speciali*»);

se gli assunti con il pubblico concorso alla SEPSA risultino cancellati dalle liste di disoccupazione del collocamento contestualmente alla data della loro assunzione, non essendo personale specializzato o di concetto di cui all'articolo 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e, quindi, il relativo avviamento in ogni caso deve essere disposto dal collocamento;

se esistano a carico di predetta SEPSA provvedimenti per violazione di norme di legge sul collocamento (interrogazione parlamentare fatta da un collega nell'anno 1987 per una assunzione nominativa di una decina di manovali che, non si sa bene in virtù di quale norma, il collocamento di Napoli ha autorizzato);

se la SEPSA, essendo totalmente finanziata dallo Stato, debba procedere per le assunzioni di personale a mezzo di pubblico concorso o con le norme di diritto privato, in quanto per una azienda che gestisce denaro pubblico non è corretto gestire aspetti delicatissimi una volta in un modo e un'altra volta in altro modo.

L'interrogante, per tutto quanto predetto, chiede inoltre ai Ministri in indirizzo:

se non sia il caso di procedere ad una severa ispezione ministeriale congiunta disposta dai titolari dei dicasteri in indirizzo per accertare eventuali responsabilità, violazioni, abusi eccetera commesi dalla Commissione regionale per l'impiego, dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Napoli ovvero dalla società SEPSA. Il tutto per rasserenare le migliaia di giovani disoccupati napoletani e per evitare turbative ed inquietudini in un tessuto sociale tanto compromesso quale quello napoletano;

se non ritengano, previ oculati accertamenti per le responsabilità che ne scaturissero, di commissariare la società SEPSA di Napoli.

(4-02976)

FERRARA Pietro. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso che non è necessaria un'indagine conoscitiva per conoscere la situazione disumana in cui versano numerosi ospedali psichiatrici nel nostro Paese: a volte per inagibilità dei locali, a volte per carenza di suppellettili, a volte in condizioni

di scarsa assistenza sociosanitaria, ma soprattutto essi risultano in uno stato di pietoso abbandono igienico-sanitario che lede la dignità umana di questi sfortunati pazienti. Essi portano abiti vecchi e sporchi, sono a volte scalzi e non escono all'esterno del presidio ospedaliero vagando «come anime in pena» dentro i cortili recintati;

considerato che la situazione generale degli altri psicopatici dementi «non pericolosi» non è migliore, visto che fanno spola continuamente dalla propria abitazione al servizio psichiatrico del primo ospedale abilitato che li dovesse accettare dove rimangono qualche giorno in condizioni subumane per poi essere ricacciati fuori fra la famiglia e la società «civile» che non li accetta, considerandoli insopportabili;

rilevato che è questo lo stato delle cose per gli ammalati di mente,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di verificare lo stato di applicazione della legge n. 180 del 1978 e le responsabilità degli amministratori delle USL;

quali misure necessarie si intendano prendere per correggere le gravi carenze degli ospedali psichiatrici;

se non si ritenga opportuno apportare delle modifiche alla legge n. 180 predetta.

(4-02977)

MARIOTTI. – *Al Ministro dell'ambiente e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che da oltre un mese è attraccata nel golfo di La Spezia la nave Jolly Rosso con i rifiuti trasportati dal Libano. Non essendo state ancora definite le località di stoccaggio nel Veneto, tale nave staziona nel golfo e funziona come stoccaggio provvisorio di tali rifiuti, a carattere tossico e nocivo, con i rischi prevedibili per l'ambiente;

che contro tale situazione hanno da tempo protestato le amministrazioni, al punto che il sindaco di La Spezia si è dimesso da subcommissario alle operazioni di sbarco e trasporto;

che ora si ha notizia che i fusti dei rifiuti si stanno degradando con rigonfiamenti e corrosioni, accentuando ulteriormente il rischio di inquinamenti ma anche di incidenti (molti fusti sono di materiale infiammabile),

l'interrogante chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo intendano assumere iniziative urgenti per provvedere allo sbarco e sistemazione dei rifiuti in tempi rapidi allontanando subito la nave dal golfo, dopo verifica della situazione ed assunzione di misure ulteriormente cautelative.

(4-02978)

MARIOTTI. – *Ai Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che le amministrazioni locali sono impegnate in una trattativa con l'Enel per ridurre il carico inquinante che l'esercizio della centrale termoelettrica sita a La Spezia determina sul territorio della provincia;

che per questi motivi le suddette amministrazioni locali hanno avanzato una proposta di ristrutturazione degli impianti che da un lato ne prevede l'adeguamento ambientale con attrezzature disinquinanti e dall'altro, per una parte più vecchia, la dismissione in tempi programmati e coerenti con le indicazioni dei programmi 1988-1992 dello stesso Enel.

che tuttavia, nonostante le ripetute sollecitazioni, la trattativa non riesce ad entrare nel vivo dei problemi e nell'esame delle proposte suaccennate; anzi l'Enel dichiara di voler portare avanti programmi ed iniziative che rischiano di consolidare la presenza della centrale sul territorio, non tenendo conto delle conseguenze derivanti dalla sua attività in area urbana sul piano sanitario, ambientale ed urbanistico,

l'interrogante chiede ai Ministri in indirizzo se non ritengano necessario vincolare, anche come tempi, l'Enel ad un esame attento delle proposte degli enti locali ed ad una trattativa che contemperi le esigenze di produzione di energia elettrica con quelle di sviluppo del territorio e di igiene della popolazione.

(4-02979)

MARIOTTI. – *Ai Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artiginato e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nella località Panigaglia nel golfo di La Spezia, in comune di Portovenere, è sito uno stabilimento SNAM che opera come *terminal* di gassificazione del metano greggio trasportato via nave;

che è evidente che le attività di questo stabilimento, che comprendono le fasi di scarico, trattamento, stoccaggio e trasporto via gasdotto, presentano rischi rilevanti di incidenti;

che si è avuta notizia in questi giorni che la SNAM ha avanzato un progetto di sistemazione dei serbatoi di stoccaggio all'interno della collina, ai piedi della quale è sistemata, con ampliamento notevole delle stesse capacità di stoccaggio. Si parla di investimenti dell'ordine di 1.000 miliardi;

che la popolazione del luogo è giustamente preoccupata che un progetto di tal genere non allarghi l'area di rischio già esistente, rendendo ancor più vincolativa la presenza della SNAM sul territorio,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) se sia stata presentata notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 179 del 1988 (direttiva Seveso sui rischi industriali);

b) se la predetta notifica è stata presentata, per quali motivi non si sia data attuazione agli articoli 11 e 17 dello stesso decreto che prevede l'informazione alla popolazione, particolarmente sui rischi, sulle misure di sicurezza per prevenirli, sugli interventi di emergenza in caso di incidenti;

c) se si ritenga di valutare l'opportunità, tenendo conto della densità di popolazione nel golfo, della presenza in esso di realtà abitative, di lavoro e di turismo, di invitare la SNAM a soprassedere ad un progetto così condizionante il territorio e non scevro di pericoli, considerando invece ipotesi alternative per tale tipo di attività.

(4-02980)

TRIPODI, MESORACA, GAROFALO. – *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la barbarie mafiosa continua con maggiore intensità e crudeltà a spargere sangue sulla terra della provincia di Reggio Calabria attaverso l'assassinio di altre decine di persone;

che la violenza della mafia ha raggiunto indici di inaudita ferocia,

come dimostra l'orrenda esecuzione della bambina di Lauriana di Borrello massacrata recentemente con sette colpi di pistola;

che l'assassinio della bambina, appena decenne, non solo ha suscitato sdegno e proteste nei confronti del Governo da parte delle popolazioni della Piana di Gioia Tauro e della Calabria, ma ripropone con grande forza l'esigenza del ripristino della legalità e della presenza dello Stato, da lungo tempo assente o incapace di intervenire per stroncare la criminalità organizzata che nella provincia di Reggio Calabria, come riconosciuto da parte di autorevoli organismi dello Stato, si è sostituita allo Stato democratico,

gli interroganti chiedono di sapere quali misure urgenti si metteranno in atto per assicurare alla giustizia gli esecutori della bambina di Lauriana di Borrello e per attuare finalmente azioni incisive e capaci di combattere la mafia, restituendo ai cittadini la fiducia e la sicurezza perduta.

(4-02981)

TRIPODI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'agricoltura e delle foreste.* – Premesso:

che, a seguito delle dannose calamità naturali verificatesi dal 1981 in poi nella provincia di Reggio Calabria, che hanno ripetutamente provocato gravissimi danni alle produzioni e alle strutture agricole con effetti pesanti per i redditi dei coltivatori e dei produttori, sono stati sospesi i pagamenti dei contributi agricoli unificati;

che il servizio contributi agricoli unificati proprio in questi giorni, senza che le condizioni fossero mutate sostanzialmente rispetto agli anni trascorsi, ha ingiunto il pagamento dei contributi arretrati, maggiorati dagli interessi e da assurde penalità che superano il 200 per cento, determinando giustificata protesta delle categorie interessate e delle loro rispettive associazioni professionali;

che, se i produttori agricoli dovessero pagare dette ingenti somme, si assesterebbe un ulteriore colpo all'economia agricola della provincia di Reggio Calabria,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario disporre urgentemente la sospensione delle ingiunzioni di pagamento dei contributi agricoli unificati ed avviare un riesame dell'intero problema in considerazione sia del mancato superamento delle conseguenze economiche provocate dagli eventi calamitosi sia dalla siccità attuale che sta arrecando nuovi danni all'agricoltura.

(4-02982)

TOTH, CONDORELLI, TAGLIAMONTE. – *Al Ministro dei trasporti.* – Per conoscere se risponda al vero la notizia riportata dalla stampa circa il proposito del Governo di trasferire la localizzazione del progettato terzo aeroporto intercontinentale dal Lago Patria di Napoli al comprensorio di Pomezia.

In caso affermativo, gli interroganti chiedono di sapere i criteri che hanno spinto il Ministero ad operare tale scelta, atteso che dal 5 maggio 1975 è stata costituita la Spa «Aeroporto di Napoli» con la partecipazione della Camera di Commercio, della Provincia, del Comune e del Banco di Napoli per la realizzazione del detto aeroporto nell'area del Lago Patria: progetto

approvato dalla regione Campania con delibera n. 10437 del 28 dicembre 1981;

gli interroganti, di fronte ad una così inspiegabile decisione governativa che penalizza ancora una volta Napoli ed il suo *hinterland*, invitano inoltre il Ministro in indirizzo a voler riconsiderare l'intero problema che va inquadrato, oltre che in un contesto di sviluppo delle attività commerciali e turistiche napoletane, anche in esigenze di ordine tecnico. Infatti, un aeroporto sussidiario deve assicurare condizioni atmosferiche e spazi aerei diversi per il traffico aereo in partenza, in arrivo e soprattutto in attesa, in aria, condizione irrealizzzabile con due strutture aeroportuali separate da appena una cinquantina di chilometri. Lago Patria offrirebbe, invece, condizioni e realtà ben diverse, distante com'è da Fiumicino circa 200 chilometri.

(4-02983)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, della difesa, della sanità, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Per conoscere:

se sia vero che personale e docenti della Scuola superiore della pubblica amministrazione siano stati utilizzati per il funzionamento dell'Associazione nazionale addestramento professionale (ANAP), e che il presidente dell'ANAP fosse il direttore della SSPA;

se sia vero che l'ANAP disponesse di un ufficio presso la direzione generale della SSPA in via Lungotevere Thaon di Revel, 76 - Roma;

se presso quell'ufficio operassero il direttore dell'ANAP ed una sua segretaria e se si tenessero nella sede della SSPA riunioni operative dei quadri dell'ANAP;

se risponda a verità che l'ANAP usasse, per i propri fini ed interessi, locali, materiali, telefoni, mezzi e attrezzature statali affidati al direttore della SSPA, locali, strutture logistiche, cibi e vivande del Ministero della difesa erogati al Circolo dell'Aeronautica sito in via Lungotevere Salvo D'Acquisto;

se sia vero che i frequentatori dei corsi ANAP avessero docenti della SSPA che insegnavano materie oggetto di esame ai concorsi per il reclutamento di personale statale, se gli esaminatori di detti concorsi fossero scelti tra i docenti che avessero insegnato nei corsi ANAP e se il diploma conseguito al termine dei corsi ANAP costituisse titolo per la vincita del concorso di reclutamento della SSPA;

se sia vero che l'ANAP, finanziata dal Ministero del lavoro, dalla regione Lazio e dalla CEE, non abbia presentato al Ministero vigilante i propri atti di gestione e i propri bilanci per gli anni 1985, 1986, 1987 e 1988 e se abbia evaso imposte e contribuzioni INPS;

se sia vero che vi sia un'inchiesta in corso sulla SSPA promossa dalla Procura della Repubblica di Roma e dalla Procura della Corte dei conti;

se sia vero che il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica abbia inviato alla Scuola superiore della pubblica amministrazione due ispettori col compito di accertare la verità in merito ai rapporti tra SSPA e ANAP e, in caso affermativo, si chiedono di conoscere i risultati dell'ispezione;

quali siano stati gli stanziamenti in bilancio per gli anni 1985, 1986,

1987 e 1988 e quali i risultati del rendiconto e le giustificazioni delle variazioni e delle destinazioni dei fondi;

se sia vero che il Ministro della sanità abbia affidato a quel direttore della SSPA e presidente dell'ANAP il compito di organizzare la scuola per i dirigenti delle USL.

(4-02984)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, delle poste e delle telecomunicazioni e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso:

che l'interrogante sollecita una corretta risposta e gli opportuni interventi richiesti nelle seguenti interrogazioni: 4-02167 del 28 settembre 1988; 4-02478 del 22 novembre 1988; 4-02707 del 12 gennaio 1989 e 4-02881 del 10 febbraio 1989;

che il giorno 3 febbraio 1989 una delegazione composta dall'interrogante e da alcuni membri del Coordinamento di Base delegati ASST locale e nazionale, sono stati autorizzati ad effettuare una visita presso le sedi dell'ASST di Catania di Via Ala - Palazzo TLC, di Via Longo - Ufficio Interurbano e zona Porto - deposito cavi sottomarini;

constatata la situazione di seguito esposta:

l'inosservanza della firma di presenza nei Mod. 75 da parte dei funzionari;

le gravi condizioni di lavoro e di salute in cui versano i lavoratori della sala Cima dell'Ufficio interurbano (Via A. Longo), già segnalate con diffida dall'USL 35 di Catania nell'ottobre 1987, e mai affrontate dall'Azienda;

le violazioni degli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 269 del 1987 e dello Statuto dei lavoratori (articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9) circa l'abusivo controllo audiovisivo dei lavoratori della sala Cima-ASST di Catania e delle altre sedi;

la gestione clientelare del personale tramite l'uso indiscriminato dell'istituto giudirico del «comando» dalle Poste all'ASST, che in Sicilia riguarda circa 1.000 dipendenti, molti dei quali successivamente «distaccati» presso altre sedi sempre dell'ASST;

il grande spreco di denaro pubblico e il pessimo servizio erogato dalla struttura ASST, in particolare si evidenzia l'enorme Palazzo TLC di Via Ala, 5 piani praticamente vuoti che ospitano non più di 70 dipendenti;

la presenza di una megastruttura presso il deposito cavi sottomarini dell'ASST, che è costata miliardi al contribuente, composta di apparecchiature di tecnica definibile moderna e sofisticata che, però, non ha mai funzionato, in specie la «insilatrice» la cui operatività, di volta in volta, viene coperta manualmente, cioè con l'utilizzo di personale e con altissimo rischio per la propria incolumità (vedasi infortunio mortale occorso ad un operatore del CC.TT. di Messina anni or sono, di cui sarebbe importante conoscere gli atti istruttori, eventualmente esistenti presso la Procura della Repubblica di Catania);

la giacenza di una enorme quantità di cavo sottomarino (valore circa 30 miliardi) mai usato e destinato ad essere dichiarato fuori uso,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) l'organigramma dell'ASST – Ispettorato Vª zona – comprendente il

ruolo organico dei funzionari responsabili o incaricati delle sedi di Palermo e Catania;

b) quante siano le unità del personale comandato dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni presso le sedi ASST della Sicilia e, in particolare, di Palermo e Catania;

c) quante siano le unità comandate dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni all'ASST di Catania e successivamente «distaccate» presso altre sedi, la loro destinazione e applicazione;

d) se i telefonisti degli Uffici interurbani della sale Cima-ASST siano soggetti a controlli audiovisivi attraverso la predisposizione di programmi o «maschere» i cui dati, per i tipi «C» e «E», vengono registrati su apposita stampante (ritardi dei tempi di risposta - individuazione dell'operatore), mentre per la maschera di tipo «M», predisposta per un controllo «totalizzante», al limite della libertà individuale del lavoratore, i dati non appaiono sulla stampante;

e) l'organizzazione e il corrispondente carico di lavoro del personale ASST applicato presso i vari settori del Palazzo TLC di Via Ala - Catania;

f) quale sia l'ammontare complessivo della spesa sostenuta per l'edificazione del Palazzo TLC di Via Ala - Catania, la Società che ha ottenuto l'appalto e se, per il mancato completamento dei lavori nel sotterraneo e nelle corrispondenti pareti esterne, siano state applicate le previste penali;

g) quale sia l'ammontare, per gli ultimi cinque anni e per lo stesso Palazzo TLC di Catania, delle spese di mantenimento relative ai servizi di riscaldamento-condizionamento e pulizia locali, in rapporto alla megastruttura e alla limitatezza degli spazi occupati per l'esiguo numero delle unità applicate;

h) quali e quante siano le spese sostenute per l'adattamento ad uffici del 2° piano del Palazzo TLC in questione, adattamento effettuato con materiale altamente infiammabile, con controsoffittatura che ha coperto un impianto di illuminazione già esistente e funzionante e quindi con un nuovo impianto di illuminazione;

i) quali e quante siano, sempre per lo stesso Palazzo, le spese sostenute per ringhiere perimetro esterno, infissi ed entrate di sicurezza ai piani, a cui si accede per mezzo di ascensori e montacarichi dalla evidente limitatezza strutturale e non soggetti alle norme vigenti (assenza di ritorno al piano e mancanza citofono per collegamento con l'esterno);

l) quali e quante siano le spese sostenute per i lavori edili in corso e quelli relativi alle uscite di sicurezza per la predisposizione e l'accesso alla sala Cima dell'Ufficio interurbano di via A. Longo, 56 - Catania;

m) considerata la pericolosità della Centrale di trasformazione ubicata nella via adiacente a quella della sede di via Longo, se non sia opportuno richiamare l'attenzione delle autorità locali (sindaco e prefetto) per porre rimedio all'irregolare installazione, protetta da una porta di ferro e difesa da un piccolo lucchetto;

n) quali e quante siano le stazioni telefoniche amplificatrici, che dovrebbero essere chiuse per cessata attività come quella di Bronte, per le quali invece si sostengono spese per impianti di aria condizionata, riscaldamento e presenza di unità «comandate» dalle Poste all'ASST;

o) quali siano le ditte esterne e le loro sedi, che hanno ottenuto gli appalti dei servizi di riscaldamento e condizionamento dell'aria, pulizia locali e l'esecuzione dei lavori edili e di rifacimento e ristrutturazione, ringhiere,

infissi e porte di sicurezza presso le sedi di Catania e le altre soggette alla giurisdizione territoriale di Palermo. In merito si vogliono conoscere i nomi dei gestori degli appalti e se questi siano in regola con le norme anti-mafia previste dalle leggi vigenti;

p) a quale epoca risalga l'acquisizione e quale sia il costo complessivo della macchina «insilatrice» del Deposito cavi sottomarini e le eventuali spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa megastruttura negli ultimi cinque anni;

q) quanti siano e quale sia il valore complessivo dei cavi collocati nelle otto vasche del suddetto deposito;

r) chi abbia effettuato il collaudo della macchina «insilatrice» e se le prestazioni per cui essa fu richiesta, a montaggio avvenuto, siano mai state operanti;

s) quali siano gli interventi effettuati negli ultimi cinque anni e le cause dell'infortunio mortale verificatosi anni or sono presso il suddetto Deposito cavi sottomarini di Catania;

t) quanti siano i cavi dichiarati «fuori uso» e quali siano le ditte vincitrici delle «gare» in questione, il valore d'acquisto e quello di «fuori uso».

Si chiede inoltre di conoscere, una volta accertata la sussistenza di irregolarità e danni prodotti all'erario dello Stato per le situazioni di cui si chiede notizia, quali provvedimenti si intendano adottare.

L'interrogante infine chiede se non s'intenda disporre opportune indagini, tramite la competente autorità giudiziaria e l'Alto Commissario antimafia.

(4-02985)

CONSOLI. – *Ai Ministri della sanità e dei lavori pubblici.* – Premesso:

che il Comitato di Gestione della USL di Taranto 1 sta lodevolmente procedendo ad una azione di razionalizzazione della spesa sanitaria, costituendo in particolare nei vari comuni di competenza centri di prelievi decentrati per eliminare gli sprechi indotti dalla spesa esterna nella diagnostica strumentale e di laboratorio;

che tale azione comporterà per il 1989 un risparmio di oltre 1 miliardo, dimezzando la spesa in questo settore, che in generale aumenta a ritmi sostenuti;

che tale azione, proprio in quanto colpisce interessi non consolidati, provoca reazioni,

l'interrogante chiede al Governo se sia a conoscenza:

che l'ufficio del Genio civile di Taranto ha proceduto in questi giorni a contestare alla USL di Taranto 1 la messa in esercizio di quadri elettrici, a seguito di ristrutturazione, dell'ospedale di Castellaneta senza il verbale del Servizio prevenzioni infortuni della USL di Taranto 4 intimando la sospensione dell'uso di queste apparecchiature e conseguentemente della funzionalità dell'ospedale;

che la ristrutturazione dei quadri elettrici dell'ospedale di Castellaneta è stata regolarmente sottoposta a collaudo delle competenti autorità regionali;

che l'ufficio del Genio civile non risulta abbia particolari competenze e responsabilità nella prevenzione degli incendi;

che il provvedimento incomprensibile del Genio civile di Taranto è stato emanato dopo un'ispezione fatta da un funzionario, tale ingegner Labriola, che nell'ambito dell'ufficio si occupa di altre attività;

che tale funzionario è coniuge della dottoressa La Torre, titolare a Ginosa di un laboratorio di analisi, attualmente in contenzioso con la USL di Taranto 1 proprio a causa dei provvedimenti di moralizzazione della spesa predisposti da quella USL;

l'interrogante chiede, inoltre, al Governo come giudichi tale vicenda e quale iniziativa intenda assumere.

(4-02986)

FLORINO. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che il giorno 23 febbraio 1989 alle ore 16 al pronto soccorso dell'ospedale «Nuovo Pellegrini», veniva accompagnata dalla madre una bimba di due anni, tale Arrichiello Angela, in gravi condizioni;

che il medico di guardia, non essendo pediatra ed essendo sprovvisto il suddetto nosocomio di pronto soccorso pediatrico, disponeva l'immediato trasporto della bambina, in autoambulanza all'ospedale «Santobono»;

che l'unica autoambulanza in dotazione al presidio era stata inviata, sembra, presso l'ospedale di Pompei per prelevare flaconi di sangue;

che un'altra autoambulanza privata in appoggio al presidio ospedaliero era servita poco prima a trasportare un bambino infortunatosi;

che trascorreva più di un'ora prima dell'arrivo dell'autoambulanza con le condizioni di salute della piccola che peggioravano;

che la bambina ricoverata nella seconda divisione di pediatria del «Santobono» è stata sottoposta ai dovuti accertamenti;

che l'ospedale «Nuovo Pellegrini» è localizzato nei pressi dell'aeroporto ed abbraccia arterie collegate con paesi limitrofi oltre alla funzione di presidio per una popolazione (Stella, San Carlo all'Arena, Secondigliano, Miano) di oltre 400 mila abitanti;

che circa un mese fa oltre cinquemila abitanti della zona dove è ubicato il presidio e dei paesi della periferia nord di Napoli hanno firmato una petizione per far istituire un pronto soccorso pediatrico al «Nuovo Pellegrini»;

che il Consiglio circoscrizionale Stella, San Carlo all'Arena alla unanimità ha approvato un ordine del giorno trasmesso al Sindaco ed alla regione Campania sollecitando l'istituzione del pronto soccorso pediatrico,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda, considerando i fatti esposti, le sollecitazioni dei cittadini, l'invito di tutte le forze politiche, intervenire ed attivare in tempi brevi il pronto soccorso pediatrico al «Nuovo Pellegrini».

(4-02987)

GIACCHÈ. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* – In relazione alla violenta mareggiata che fra sabato 25 e lunedì 27 febbraio 1989 ha colpito la costa ligure toscana, in particolare le Cinque Terre, Portovenere e la zona balneare di Marinella e le foci del Magra distruggendo stabilimenti balneari, tratti di strade e di spiagge e compromettendo la stabilità di opere di protezione, per sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare, in particolare per il

riconoscimento dello stato di calamità e conseguenti indennizzi dei danni subìti da imprenditori turistici e cittadini;

quali siano i provvedimenti decisi per il ripristino delle opere pubbliche distrutte e se non si ritenga di dovere accelerare l'*iter* del piano di difesa della costa che per la parte Bocca di Magra-Carrara si è limitato finora alla presentazione dello studio di massima senza che sia stato ancora predisposto l'incarico di progettazione.

(4-02988)

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Ruffino ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00699, del senatore Acquarone.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00713, dei senatori Bertoldi e Nocchi, in ordine al piano di razionalizzazione della rete scolastica della provincia autonoma di Bolzano.